Documentos Pontificios sobre el Derecho.

Mons. Dr. Isidro Puente Ochoa.

Noviembre 2013.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19391002_roman-rota_it.html ***DISCORSO DI PIO XII***
AL COLLEGIO DEGLI UDITORI
DELLA SACRA ROMANA ROTA*

Lunedì, 2 ottobre 1939

Particolarmente gradite sono a Noi la presenza vostra, diletti Figli, e la grave e assennata voce del degno e benemerito vostro Decano, il cui augurio si accompagna quest'oggi con l'inaugurazione del nuovo anno delle vaste sollecitudini affidate all'inclito Collegio degli Uditori della Sacra Romana Rota per lo splendore della giustizia nel mondo cattolico. In questa inaugurazione la benedizione da voi invocata, se torna lieto a Noi il largirla con pienezza di affetto paterno, si associa, nella mente e nel cuore Nostro, alla visione dell'anno trascorso e al ricordo dell'immagine veneranda dell'indimenticabile e incomparabile Nostro Antecessore, sotto la cui ombra benigna di benedizione e di autorità si era iniziato. Da lui abbiamo ereditato, - e ad un tempo rinfiammato in Noi -, l'amore che egli nutriva per voi; quell'amore di alta stima, che a voi è dovuto per doppio titolo: come sacerdoti del tribunale della giustizia e sacerdoti dell'altare della fede. Non è forse - ed è stato già ben rilevato - *itidem nobilissimum sacerdotium* (Pio XI, Cost. ap. *Ad incrementum decoris*, 15 agosto 1934: *AAS* 26 (1934), p. 497) l'officio di servire alla giustizia e definirla, come pure pensavano i grandi giureconsulti romani? A questo sacerdozio voi vi accostate insigniti dell'alto sacerdozio dell'altare; e, all'altare, nei solenni riti pontifici, voi servite e sedete sul gradino, ai piedi del trono papale, quasi scolte che ripetano al Vicario di Cristo: La giustizia e il giudizio sono la base del tuo soglio: *Iustitia et judicium praeparatio sedis tuae* (*Sal* 89, 15).

Nei nobili vostri titoli di Prelati Domestici e Familiari del Sommo Pontefice perdura e vive il duplice vostro officio, che a voi i Nostri Predecessori nel volgere dei secoli assegnavano di *Cappellani Auditores causarum sacri palatii apostolici*, quando l'antica sapienza romana del diritto, illuminata e sorretta dalla fiaccola della giustizia cristiana, uscì dal fervido lavorìo del Medio Evo a rifulgere e a splendere nelle menti intorno al trono pontificio e dalle alte cattedre elevate dai Papi fra le nazioni. Gloriosa storia accompagna la vita della Sacra Romana Rota, Tribunale collegiale ordinario della Sede Apostolica; storia consegnata in numerosi volumi allo studio dei prudenti del clero e del laicato, scrutatori delle sue Decisioni, frutto del connubio fra la Ragione giuridica dei Romani e la Fede della Chiesa. Questi ricordi dell'alta vostra dignità e della vostra gloria passata ridesta oggi in Noi la presenza vostra, come pure l'eloquente discorso, in cui il vostro Decano, dopo di aver giustamente commemorato il trentennio della ricostituita Rota per opera del grande Pontefice Pio X di santa memoria, Ci ha esposto i gravi risultati dell'operoso vostro studio sopra le molte cause a voi affidate; di guisa che all'antico voi aggiungete nuovo lustro di onore e di encomio.

Le vostre decisioni sono un inno alla giustizia; a quella giustizia, che tutti invocano, tutti lodano, tutti esaltano, eppure vediamo tanto spesso e gravemente conculcata nella vita privata, nella pubblica e nei rapporti fra le Nazioni; a quella giustizia, che «il Maestro di color che sanno» paragona agli astri e dice più ammirabile e fulgida del bel pianeta dell'aurora e del crepuscolo! (Aristotele, *Etica Nicomachea*, t. V, cap. 3, n. 25). Che se la giustizia è la fermezza dei troni umani (*Prv* 16, 12), pur sempre caduchi nella loro potenza e stabilità, non è meno necessario fondamento nel regno di Dio che sta dentro dell'uomo, dove la carne insidia allo spirito, le passioni e la malizia contrastano alla ragione e alla fede, e non si riporta la vittoria che nella conscia e lenta sommissione a un giudizio e a un consiglio di verace bene.

Fra le sentenze date dalla Rota Romana primeggiano per numero quelle matrimoniali, che riguardano la dignità e l'inviolabilità del Sacramento, il quale è grande in Cristo e nella Chiesa. L'amore e l'unione di Cristo con la Chiesa è vincolo sublime di Sposo e di Sposa, è comunanza di santità, è fecondità di beati, è inseparabilità di vita eterna. Cristo con la sua Chiesa militante sta vincitore fino alla consumazione dei secoli; con lei purgante sta pietoso confortatore per i meriti infiniti del suo sangue divino; con lei trionfante sta coronatore delle sue vittorie nelle lotte del mondo. Queste mistiche nozze di Cristo con la Chiesa, indissolubili attraverso le vie mondane e oltremondane della salvezza, imprimono come per sigillo la loro eccelsa immagine nel matrimonio cristiano e lo innalzano nella luce del sacramento, che santifica gli affetti, la convivenza e le culle della famiglia cattolica, per tutto il mondo, dovunque gli araldi della fede piantano una croce e iniziano un lavacro di rigenerazione. Non possiamo tuttavia dissumulare che il notevole numero delle cause matrimoniali, se, da un lato, dimostra che l'universale famiglia di Cristo e della Chiesa si amplia, si moltiplica e si estende da Roma ai confini estremi del globo, dove sono anime da liberare, da confortare, da pacificare, da salvare e d'avviare a fiducia e a bene, d'altra parte, manifesta pur troppo il decadimento dei sani costumi in non pochi Paesi, e la leggerezza, anzi talvolta - lo diciamo con dolore - la malizia, con cui alcuni contraggono o simulano di contrarre il santo matrimonio.

L'universalità che l'affluire di cause da tutte le nazioni della terra dà al Tribunale della Rota Romana, come è gloria della sua sapienza e prudenza, è a un tempo sigillo dell'unità della Chiesa fondata su Pietro, nel cui nome esso amministra la giustizia con quella giurisprudenza autorevole, che tanta lode si acquistò già nel mondo; e le sue sentenze, qualunque parte riguardino, lontana o vicina, bassa od alta, non distinguono di fronte alla verità e alla giustizia fra gli umili e i grandi. La povertà o la ricchezza non pesano sulle sue bilance nè le fanno tracollare. Ricchi e poveri sono contemplati con un medesimo sguardo in faccia alla giustizia e alle passioni o agli artificii che la insidiano; e, se nella trattazione delle cause trionfa un privilegio, non è dei ricchi e dei potenti, ma dei poveri e degli umili che ottengono il gratuito patrocinio o la gratuita assistenza, generoso dovere a cui sono tenuti gli avvocati di questo Tribunale. Superiore a ogni sospetto nel suo criterio e nel suo giudizio, la Sacra Rota Romana, se è vindice di giustizia, conosce pure la variabilità dei cuori e degli affetti umani, la frode di un pensiero differente da quel che suona il labbro, e leva alto il grido della fede, della inviolabilità della retta coscienza e della giusta libertà umana, della santità e dell'unità delle nozze, per elevare le anime a Cristo.

Per tal modo in questo Tribunale ordinario il mondo riconosce i responsi dei giureconsulti e le costituzioni dei Cesari uniti coi canoni dei Successori di Pietro; e Roma, madre del diritto, dalle sponde del Tevere ai confini della terra, continua a esserne maestra, insegnando e promuovendo un diritto umano-divino, raggio di quel Verbo divino umanato, il lume del cui volto è segnato sopra la nostra ragione e la cui luce illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Non ne è forse quasi una prova e un documento lo Studio annesso a questo Tribunale e il numero crescente dei giovani laureati in diritto canonico e dei sacerdoti, che da tante parti del globo vi accorrono sotto la direzione del Promotore di giustizia?

Lieti pertanto, pur in tempi così procellosi, di inaugurare il nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota, Ci compiacciamo vivamente nell'animo di avervi per la prima volta intorno a Noi. La Nostra parola rivolta al vostro antico e nobilissimo Collegio non è, come ben vedete, un monito, bensì lode meritata e assodata dal passato, dalla recente e instancabile opera vostra, dalla presente e futura vostra preparazione dello spirito a procedere e a proseguire nel faticoso e glorioso cammino della giustizia, con quell'esperienza assennata, al vostro Collegio propria, che, mentre esalta la giustizia, non umilia, ma esalta insieme la misericordia e la carità.

Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, I,
Primo anno di Pontificato, 2 marzo 1939 - 1° marzo 1940, pp. 333-336
Tipografia Poliglotta Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1940/documents/hf_p-xii_spe_19401001_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Martedì, 1° ottobre 1940

Mentre il tumulto del mondo e delle fiere sue lotte accresce in Noi l'ansia di quella giusta pace, che sospiriamo rinata e rifiorita fra i popoli, il convegno vostro, diletti figli, intorno a Noi e la saggia voce del vostro Decano Ci richiamano col pensiero e Ci riconducono alla contemplazione di quelle controversie, che sono l'arena, dove il Tribunale della Sacra Romana Rota opera perchè giustizia e pace si abbraccino. Dai piedi dell'altare, innanzi al quale avete invocata la divina assistenza dello Spirito che è amore del Padre e del Figlio, siete a Noi venuti per implorare la Nostra benedizione a inaugurare il nuovo anno giuridico delle decisioni che il mondo cattolico chiede all'inclito vostro Collegio; e con la pienezza del Nostro affetto paterno Ci è dolce il largirvela, affinchè essa promuova e avvalori quella pace, di cui il vostro Tribunale vuole essere mediatore nei contrasti per la giustizia e il diritto.

Di tanto benemerita vostra sollecitudine e studio per il trionfo della giustizia e della pace sono testimonio e conferma le ponderate parole del degno vostro Decano, che, esponendoCi i motivi di soddisfazione, lo svolgimento dei lavori, il numero, la qualità e le decisioni delle cause trattate nel decorso anno giuridico, addita il cammino del passato come limitare, donde è per iniziarsi a procedere l'avvenire e la via del nuovo anno della Sacra Romana Rota. Già voi non tenete il metro del «*ritroso fanciul*..., - *Quando la madre a' suoi trastulli il fura,* - *Che il piè va lento innanzi, e l'occhio indietro*»[1]; ma imitate il grande Apostolo Paolo, il quale, dimentico di quel che aveva dietro le spalle, allungando il passo e con tutto lo sforzo stendendosi verso le cose che gli stavano davanti, si avanzava nella sua corsa verso la mèta: *Unum autem: quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero, quae sunt priora, extendens meipsum, ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei in Cristo Jesu* (*Fil* 3, 13-14). Anche la vostra è superna vocazione di Dio in Cristo per il premio eterno, alla quale vocazione voi indirizzate quaggiù il servigio della giustizia, non già con lento piede, bensì con quella diligenza e prontezza, che non torna con l'occhio indietro come sosta nel cammino, ma solo per attingere maggior lume e consiglio dai tesori di sapienza del passato. A raccogliere nuovi meriti voi movete il vostro animo e la mente vostra coll'anno giuridico che oggi inaugurate; e quella scienza perspicace e prudente, di cui è andato illustre e famoso il vostro Tribunale, e per la quale sono ricercati i molti volumi delle sue decisioni e sentenze, vi sarà compagna e guida nel nuovo arringo e nelle ambagi delle questioni per la ricerca del vero; perchè figlia della verità vuol essere la giustizia, se ha da farsi madre di pace; onde in fine del Digesto voi leggete che *res iudicata pro veritate accipitur*[2]; nè altro gaudio appaga, tranquilla e libera l'anima umana che la verità.

Fonte di quella verità, che è giustizia, è Dio, creatore e imperatore dell'universo, che lassù siede in trono inaccessibile col sublime triregno della divinità, della giustizia e della misericordia; misericordia che non toglie la giustizia, ma la compie e sopresalta.[3] Innanzi a questo Dio di giustizia e di misericordia voi vi siete inchinati, adorando e invocando il suo Spirito d'amore; perchè la Chiesa, la quale fu vivificata dalle sue fiamme nel

Cenacolo, è madre, che, nel rendere a ciascun figlio il suo, ha pure un triregno di autorità divina, di giustizia e di misericordia che ne orna la fronte. Figlia della Chiesa, anche la Sacra Romana Rota sa congiungere la giustizia con la misericordia; perchè la sua misericordia, compagna della giustizia, non è ignara della infermità, della timidezza e della malizia umana; e, come concede ampia libertà alla difesa e assiste il povero, non inceppa il cammino all'incorrotta e imparziale applicazione della legge, che fa la giurisprudenza; la quale voi ammirate, in uno degli spicchi della volta nella Stanza della Segnatura, raffigurata da Raffaello in una donna tenente nella destra la spada alzata alla separazione del torto e del diritto, e nella sinistra la bilancia dai due piatti pari: *ius suum unicuique tribuit*. Vanto e decoro della Sede Apostolica è il vostro Tribunale, a cui da tutte le regioni del mondo cattolico si ricorre e si appella e il Vicario stesso di Cristo commette soluzioni di cause particolari, di guisa che siete chiamati in parte di quella sollecitudine di tutte le Chiese, che è officio del Pastore universale.

E poiché nel vostro Foro predominano le cause matrimoniali, la Sacra Romana Rota ha la gloria di essere il Tribunale della famiglia cristiana, umile o alta, ricca o povera, nella quale entra la giustizia a far trionfare la legge divina nell'unione coniugale, come vindice del vincolo indissolubile, della piena libertà del consenso nell'unità di vita, della santità del sacramento. Perciò voi con attentissima cura esaminate e vagliate le deposizioni delle parti, le testimonianze, le relazioni dei periti, i documenti, gli indizi, al fine di svelare possibili frodi e di impedire così la violazione di un talamo benedetto, dove il Creatore pose la fonte della moltiplicazione del genere umano, dei consorti degli angeli beati fino alla consumazione dei secoli, quando le innumerevoli schiere dei figli di Adamo si presenteranno al tribunale di Cristo, giudice dei vivi e dei morti, a render conto delle opere loro, buone o malvagie.

Nel consorzio familiare s'inizia la società umana, vigoreggiano e grandeggiano i nomi di padre e di madre, l'albero della casa trova i suoi germogli, la patria i suoi campioni, la Chiesa i suoi ministri. Così la Rota Romana splende nell'ordine giudiziario come palladio delle sacre nozze, e torna a gran vostra lode che lo Studio Rotale e le aule del Tribunale della Rota assurgano ad alta scuola di procedura e di discussione giuridica per il numero sempre crescente di sacerdoti, di religiosi e di laici di ogni regione e lingua dell'universo cattolico, che vi convengono e apprendono come la Roma cristiana non cessi di farsi maestra del diritto alle genti, erede ed emula di quella severa e scrutatrice sapienza, che rese famosi i giuriconsulti cesarei.

Ma se la Sacra Rota è guardiana e paladina della indissolubilità delle nozze, sa pure ben da essa distinguere il matrimonio invalidamente contratto, e quindi non mai esistito. In tal caso, infatti, spetta *iure naturae* ai coniugi, che non siano stati colpevolmente causa dell'impedimento o della nullità, il diritto di accusare il matrimonio; diritto a cui corrisponde nel giudice, il quale sia giunto *ex actis et probatis* a formarsi la certezza morale della invalidità del matrimonio, l'obbligo di dichiararlo nullo nel pronunciare la sua sentenza.

Lasciate infine che il Nostro pensiero e il Nostro cuore ritornino alla fonte del Nostro dolore nella contemplazione di figli, gli uni contro gli altri armati e combattenti, quasi non fossero fratelli di una fede e di una speranza. Questa lotta dissanguatrice e distruttrice la giudicherà, come vuole, la storia; ma il pensiero e il giudizio dell'uomo non sono il giudizio e il pensiero di Dio. Al suo tribunale le famiglie delle genti, attraverso il corso dei secoli, ascoltano una sentenza che infallibilmente si compie: *consilium Domini in aeternum manet* (*Sal* 33, 11); e mentre il Signore *dissipat consilia gentium, reprobat autem cogitationes populorum et reprobat consilia principum* (*Sal* 33, 10), con giustizia e misericordia atterra e suscita, dà e toglie gl'imperi, ne cancella e seppellisce i nomi sotto i muschi dei ruderi e sotto le sabbie dei deserti, come disperdeva già a tutti i venti le reliquie d'Israele sulla faccia della terra (cf. *Ez* 5, 1-4 e 12; 9, 8-11). A questo Dio di misericordia e di giustizia, la cui misericordia trionfa su tutte le opere sue, Noi Ci rivolgiamo, invocando la sua pietà; perchè al suo Tribunale di giustizia sui peccati degli uomini non vale a porgere appello se non la preghiera, che la sua misericordia avvalori. Preghiamo, diletti figli; imploriamo la divina pietà e clemenza, affinché la tempesta scatenatasi sopra la misera umanità si tranquilli, il cielo si rassereni e rifulga l'aurora della sospirata pace.

[1] V. Monti, *La bassvilliana*, canto I.

[2] D. 50, 17, 207.

[3] San Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 21, a. 3, ad 2.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1941/documents/hf_p-xii_spe_19411003_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Venerdì, 3 ottobre 1941

Già per la terza volta, diletti figli, grava sulla solenne inaugurazione dell'anno giuridico della S. R. Rota l'irruente e dolorosa atmosfera di guerra, che di mese in mese, di stagione in stagione, di anno in anno, qual bufera che tutto aggira, rapisce e sconvolge, si dilata e cresce in sempre più vasto spazio senza confini, oltre ogni riva, in sempre più immani mutamenti, forme e rovine. Il tragico carattere di questa situazione del mondo, così dal lato umano come dal lato morale e religioso, preme altamente sull'animo Nostro e ne aumenta il travaglio e le pene tanto più affliggenti ed estese, quanto più il Nostro amore di Pastore universale dei fedeli è aperto ad abbracciare tutti i popoli. Questi Nostri sentimenti - come abbiamo anche rilevato dalle nobili parole del vostro degno Decano - trovano piena comprensione in voi, che per l'ufficio affidatovi dalla Sede Apostolica siete nel centro spirituale della Cristianità ministri del diritto, eletti rappresentanti di una potestà giudiziaria penetrata da sacro senso di responsabilità, dedicata al bene ordinato con giustizia ed equità nel mondo cattolico. Giacchè non è cosa nuova per voi che l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è una funzione della cura delle anime, un'emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza e universalità sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo Pietro.

Perciò, in mezzo alle contrastanti e dissolventi tendenze di un mondo agitato e sconvolto, la Chiesa sempre ha proceduto ferma e serena nel suo cammino di giustizia, non pavida dei nemici, non servilmente ligia agli amici. E voi, studiando i fasti della sua storia densa di lotte e di vittorie, la vedete, immota e immobile sull'incrollabile fondamento della costituzione a lei data dal suo divino Fondatore, far sorgere, nel corso dei secoli, sotto il soffio dello Spirito e come espressione della feconda pienezza della sua vita, un diritto che, offrendo a tutti i popoli e le nazioni, a tutte le stirpi e le lingue la medesima giuridica situazione, ha largito all'universale *grex dominicus* tale un ordinamento, in cui unità e vastità, libertà e disciplina vengono mirabilmente a trovarsi congiunte, animate e sostenute. E nell'età presente, quanto più appare scosso in non pochi il rispetto alla maestà del diritto, quanto più al diritto prevalgono considerazioni di utilità e di interesse, di forza e di ricchezza, tanto più conviene che gli organi della Chiesa dediti all'amministrazione della giustizia diano e infondano al popolo cristiano la viva coscienza che la Sposa di Cristo non viene mai meno a se stessa, nè muta cammino per mutare di giornata, ma sempre è e si avanza fedele alla sua sublime missione. A così alto scopo mira in grado eminente il vostro insigne Collegio.

È ben noto in qual grande estimazione salgano le decisioni del vostro Tribunale presso gli altri Tribunali ecclesiastici, non meno che presso i Moralisti e i Giuristi. Ma, quanto maggiore è l'autorità di cui gode, tanto più la S. R. Rota è tenuta a santamente osservare e fedelmente interpretare le norme del diritto, secondo la mente del Romano Pontefice, sotto i cui occhi, come strumento e organo della stessa Santa Sede, esercita il proprio ufficio. Il che, se deve dirsi per qualunque materia di cui si occupa, vale in particolare per le sempre frequenti cause matrimoniali, sulle quali ha testè riferito l'illustre vostro Decano, e la cui retta risoluzione tende a che nel miglior modo possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza del matrimonio, come al naturale diritto dei fedeli, tenendo nel debito conto il bene comune della umana società e il bene privato dei singoli.

1º E in primo luogo, se si considera *il diritto al matrimonio*, i Nostri gloriosi Predecessori Leone XIII e Pio XI insegnarono già che «niuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio». Tale diritto invero, poichè fu dato all'uomo immediatamente dall'Autore della natura, supremo Legislatore, non può essere ad alcuno negato, se non si provi che egli, o vi abbia liberamente rinunziato o sia incapace di contrarre matrimonio per difetto di mente o di corpo. Ma, perchè nei casi particolari il matrimonio da contrarre venga impedito o già contratto sia dichiarato nullo, è necessario che questa incapacità antecedente e perpetua consti non soltanto in modo dubbio o probabile, ma con morale certezza; e in tale condizione di certezza, nè il matrimonio si può permettere, nè già celebrato può dirsi valido.

Cause concernenti questa incapacità, sia psichica - cioè di mente - sia somatica, per natura loro tanto delicate e spesso intricatissime, sono non di rado deferite alla S. R. Rota; e torna a suo decoro e a sua gloria l'averle trattate con criterio di gran diligenza e senza accettazione di persone.

Della incapacità psichica, fondata in qualche difetto patologico, la S. R. Rota si è di recente occupata; e in tale occasione la sentenza giudiziale ebbe ad addurre alcune teorie presentate come nuovissime da moderni psichiatri e psicologi. Cosa certamente lodevole e segno di assidua e larga indagine; perchè la giurisprudenza ecclesiastica non può nè deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica; nè può riputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perchè sono nuove. Forse che la novità è nemica della scienza? Senza nuovi passi oltre il vero già conquistato, come potrebbe avanzare l'umana conoscenza nell'immenso campo della natura? Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscano certezza, e non già soltanto di vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso, non varrebbero a costituire la base per un sicuro giudizio, che escluda cioè ogni dubbio prudente.

Anche della incapacità somatica ha dovuto trattare più volte la S. R. Rota. Nella quale delicata altrettanto che difficile questione due tendenze sono da evitarsi: quella che nell'esaminare gli elementi costitutivi dell'atto della generazione dà peso unicamente al fine primario del matrimonio, come se il fine secondario non esistesse o almeno non fosse *finis operis* stabilito dall'Ordinatore stesso della natura; e quella che considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi, in altre parole, se il vero sta nel mezzo, sono da fuggirsi: da una parte, il negare praticamente o il deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell'atto della generazione; dall'altra, lo sciogliere o il separare oltre misura l'atto coniugale dal fine primario, al quale secondo tutta la sua intrinseca struttura è primieramente e in modo principale ordinato.

2º Quanto alle *dichiarazioni di nullità dei matrimoni*, nessuno ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di profanazione. Chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo proclivi - per questo o quel gravame, o per dissenso e tedio dell'altra parte, o per aprirsi la via ad unirsi con altra persona peccaminosamente amata -, a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto? Ond'è che il giudice ecclesiastico non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorchè le circostanze del caso particolarmente lo consigliano.

Che se la convalidazione riesce impossibile, perchè osta un impedimento dirimente da cui la Chiesa non può o non suole dispensare o perchè le parti rifiutano di dare o di rinnovare il consenso, allora la sentenza di nullità non può essere negata a chi, secondo le prescrizioni canoniche, giustamente e legittimamente la chiede, purchè consti dell'asserita invalidità, per quel *constare* che nelle cose umane suol dirsi ciò di cui si ha *morale* certezza, che cioè escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive. Non può esigersi la certezza *assoluta* della

nullità, la quale cioè escluda non solo ogni positiva probabilità, ma anche la mera possibilità del contrario. La norma del diritto secondo cui «matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur» (can. 1014), non si intende infatti se non della morale certezza del contrario, della quale deve constare. Nessun Tribunale ecclesiastico ha il diritto e il potere di esigere di più. Esigendo di più, facilmente si viene a ledere lo stretto diritto degli attori al matrimonio: giacchè, non essendo essi in realtà legati da alcun vincolo matrimoniale, godono del naturale diritto di contrarlo.

3º Finalmente, per ciò che concerne lo *scioglimento del vincolo* validamente contratto, in taluni casi anche la S. R. Rota è chiamata a investigare se sia stato compiuto tutto ciò che previamente si richiede per la valida e lecita soluzione del vincolo e, per conseguenza, se possa consigliarsi al Sommo Pontefice la concessione della relativa grazia.

Questi pre-requisiti riguardano innanzi tutto la dissolubilità stessa del matrimonio. È superfluo avanti a un Collegio giuridico qual è il vostro, ma non disdice al Nostro discorso il ripetere che il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale.

Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. In ogni caso poi e in ogni stadio del processo è dovere l'osservare pienamente e strettamente le regole, che la modestia cristiana impone in così delicata materia.

Del resto non è da dubitare che vale anche qui il principio già sopra enunciato: essere cioè sufficiente la certezza morale, che escluda ogni dubbio prudente del contrario. È ben vero che ai nostri tempi, in cui il disprezzo o la noncuranza della religione hanno fatto rivivere lo spirito di un nuovo paganesimo gaudente e superbo, si manifesta in non pochi luoghi quasi una mania per il divorzio, la quale tenderebbe a contrarre e sciogliere i matrimoni con maggior facilità e leggerezza che non si fa per i contratti di locazione e di conduzione. Ma tale manìa, inconsiderante e inconsiderata, non può contarsi per ragione, onde i Tribunali ecclesiastici recedano dalla norma e dalla prassi, che dettano e approvano il sano giudizio e la coscienza timorata. Per la indissolubilità o dissolubilità del matrimonio non può nella Chiesa valere altra norma e prassi se non quella stabilita da Dio, Autore della natura e della grazia.

Al quale riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario alla volontà e al mandato divino. L'uno è: «Quod Deus coniunxit, homo non separet»; vale a dire, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e quindi è nulla la separazione ove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: «Non servituti subiectus est frater aut soror...; in pace autem vocavit nos Deus»; vale a dire, non vi è più servitù nè vincolo ove Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso, la norma suprema, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come la regola dell'esercizio del potere giudiziario nella Chiesa, vale a dire la *salus animarum*, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta e proporzionata considerazione.

Siano queste Nostre parole, che inaugurano il nuovo anno giuridico della S. R. Rota, un augurio anche per voi, diletti figli, che valga, mercè la grazia divina, a rendere innanzi a Dio meritorii del premio degli atleti, contendenti nella palestra della giurisprudenza cristiana, i vostri severi e faticosi passi nella ricerca e nell'affermazione della

giustizia e della pace fra i fedeli per qualunque causa ricorrenti al vostro Tribunale. Ma all'inizio di questo nuovo anno la Nostra voce vuole altresì salutare l'ingresso della S. R. Rota nella sua nuova sede da Noi, compiendo l'opera dell'immortale Nostro Antecessore, preparata e disposta nelle maestose sale della Cancelleria Apostolica, dove meditabondi pensieri v'insinueranno lo scavato suolo dell'antica Roma, le pareti istoriate, le scale e i portici, testimoni di una storia e di un'arte famosa. Onde è per Noi di particolare soddisfazione il dare al benemerito Decano e agli altri membri di cotesto inclito Collegio una tale manifesta prova della Nostra stima per il loro sapiente ed esemplare lavoro. E perciò nutriamo fiducia, e Ci pare già di vedere, che in quelle nuove aule e stanze, meglio rispondenti alla posizione centrale, alla importanza della dignità gerarchica di cotesto Tribunale, la giurisprudenza ecclesiastica maturerà nuovi e più splendidi frutti per il decoro della Chiesa e per la salute delle anime.

In tale aspettazione e con tale fiduciosa speranza invochiamo su tutti e su ciascuno dei presenti i limiti e l'assistenza dell'Onnipotente, mentre a tutti di cuore impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Mt 19, 6.

1 Cor 7, 15.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1942/documents/hf_p-xii_spe_19421001_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Giovedì, 1° ottobre 1942

Il vedervi intorno a Noi, diletti figli, convenuti per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota, è per l'animo Nostro un augurio e un conforto, non solo per quel che l'accurata e saggia parola del degnissimo vostro Decano Ci ha manifestato sopra i vostri lavori e le molteplici cause trattate, ma più ancora perchè a questa adunanza di omaggio filiale è preceduta la devota rituale invocazione dei carismi dello Spirito Santo, Spirito mandato dal Padre e da Cristo a rinnovare la faccia della terra.Oh se la faccia della terra, sotto il moto di questo vivifico Spirito, che si librava sulle originarie tenebre dell'abisso, anche oggi si rinnovasse! Oh se il mondo dell'umanità, turbato dai disastrosi urti dei popoli e delle nazioni, si rinnovasse in una primavera di giustizia e di pace! Ma certo lo Spirito di Dio, che rinnova a Noi la letizia di parlare a voi, rinnova in voi la vita e il vigore delle forze per le fatiche sapienti che vi aspettano a tutela del diritto e della giustizia in mezzo al popolo cristiano; laddove la Nostra parola rafferma, come se la rinnovasse, la dignità e l'autorità che al Tribunale della S. R. Rota i Nostri Predecessori vollero assegnate e affidate.

Lo Spirito di Cristo, Redentore del genere umano, che col suo Vangelo elevò a più alta perfezione la fede e il culto del vero Dio, rinnovò anche il costume morale dell'uomo e del coniugio umano, restaurando il matrimonio nella sua unità e indissolubilità, che sono, come parlano i fatti, la più estesa materia delle vostre sentenze giudiziarie. Delle condizioni del matrimonio per la sua validità, degl'impedimenti e degli effetti del vincolo coniugale (salvo la competenza dello Stato riguardo agli effetti meramente civili) è custode e difenditrice la Chiesa con la sua autorità, ricevuta dal divin Fondatore e supremamente impersonata nel Romano Pontefice.

1. Nelle cause concernenti la incapacità psichica o somatica di contrarre le nozze, non meno che in quelle riguardanti la dichiarazione di nullità del matrimonio o lo scioglimento, in taluni determinati casi, del vincolo validamente contratto, Noi, nel discorso pronunziato dinanzi a voi l'anno passato, avemmo ad osservare come

occorra la *certezza morale*. L'importanza dell'argomento Ci fa stimar utile di esaminare più accuratamente questo concetto; poichè, a norma del can. 1869 § 1, si richiede la certezza morale circa lo stato di fatto della causa da giudicare acciocchè il giudice possa procedere a pronunziare la sua sentenza. Ora tale certezza, la quale si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana, ammette vari gradi.

Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza. In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini; l'esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal giudice e dalle parti: importerebbe il gravare l'amministrazione della giustizia al di là di una tollerabile misura, anzi ne incepperebbe in vasta proporzione la via.

In opposizione a questo supremo grado di certezza il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perchè non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-certezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità del fatto.

In tal caso, quando cioè la mancanza di certezza circa il fatto da giudicare impedisce di pronunziare un giudizio positivo sul merito della causa, la legge, ed in particolare l'ordinamento dei processi, danno al giudice regole obbligatorie sopra il modo di procedere, nelle quali le *praesumptiones iuris* e i *favores iuris* hanno una importanza decisiva. Di queste regole di diritto e di procedura il giudice non può non tener conto. Sarebbe però da riguardarsi come una esagerata o erronea applicazione di tali norme e come una falsa interpretazione della volontà del legislatore, se il giudice volesse a quelle ricorrere, quando si ha non solo una quasi-sicurezza, ma una certezza nel proprio e vero senso. Contro la verità e la sua sicura conoscenza non si danno nè presunzioni nè favori di diritto.

Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale*, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi intendiamo principalmente di riferirCi. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza, anche se nel caso particolare sarebbe possibile di conseguire per via diretta o indiretta una certezza assoluta. Solo così può aversi una regolare e ordinata amministrazione della giustizia, che proceda senza inutili ritardi e senza eccessivo gravame del tribunale non meno che delle parti.

2. Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: *eis állo génos metábasis*; ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, considerate separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima.

3. Ad ogni modo, questa certezza va intesa come certezza obbiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza. Una tale certezza morale

oggettivamente fondata non si ha, se vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile.

Per rendere sicura la oggettività di questa certezza, il diritto processuale stabilisce ben definite regole d'inchieste e di prove. Si richiedono determinate prove o corroboramenti di prove; altre sono invece indicate per insufficienti; si costituiscono speciali uffici e persone, incaricati durante il procedimento di tenere innanzi agli occhi, affermare e difendere determinati diritti o fatti.Che cosa è questo se non un giusto formalismo giuridico, che riguarda talvolta più il lato materiale, tal altra più il lato formale del processo o del caso giuridico?

La coscienziosa osservanza di tali norme è un dovere del giudice; ma, d'altra parte, nella loro applicazione egli ha da tener presente che non sono fine a se stesse, bensì mezzi al fine, vale a dire per procurare e assicurare una certezza morale oggettivamente fondata circa la realtà del fatto. Non deve avvenire che ciò che secondo la volontà del legislatore ha da essere un aiuto e una garanzia per la scoperta della verità, ne divenga invece un impedimento. Qualora l'osservanza del diritto formale si tramutasse in una ingiustizia o in una mancanza di equità, è sempre possibile il ricorso al legislatore.

4. Di qui voi vedete perchè nella moderna procedura giudiziaria, anche ecclesiastica, non sia posto in prima linea il principio del formalismo giuridico, ma la massima del libero apprezzamento delle prove. Il giudice deve - senza pregiudizio delle menzionate prescrizioni processuali - decidere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la inchiesta ordinata sono o no sufficienti, bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare.

Senza dubbio possono talvolta sorgere conflitti tra il «formalismo giuridico» e il «libero apprezzamento delle prove», ma essi sono nella maggior parte dei casi soltanto apparenti e quindi d'ordinario non difficilmente solubili. Giacchè, come una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola. Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l'aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza. Tali contrasti dovrebbero piuttosto indurlo a un ulteriore e più accurato esame della causa. Essi derivano non di rado dal fatto che alcuni lati della questione, i quali acquistano il loro pieno rilievo e valore soltanto considerati nell'insieme, non sono stati rettamente valutati, ovvero che le norme giuridico-formali sono state interpretate inesattamente o applicate contro il senso e la intenzione del legislatore. Ad ogni modo, la fiducia, che i tribunali debbono godere nel popolo, esige che vengano evitati e risolti, sempre che sia in qualche maniera possibile, simili conflitti tra l'opinione ufficiale dei giudici e i sentimenti ragionevoli del pubblico specialmente colto.

5. Ma, perchè la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esigere per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi, se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità. Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado di certezza, se non quando la legge, massime a cagione della importanza del caso, lo prescriva.Potrà bensì talora la prudenza consigliare che il giudice, quantunque non si abbia una espressa disposizione di legge, in cause di più grave momento non si appaghi di un grado infimo di certezza. Se però, dopo seria considerazione ed esame, si avrà una sicurezza corrispondente alle prescrizioni legali e all'importanza del caso, non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perchè si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi.

Con questa esposizione del Nostro pensiero sopra un punto così delicato dell'ufficio del giudice, intendiamo di salutare, encomiare e ringraziare in voi i sagaci membri di cotesto insigne Collegio e Tribunale della cristiana giurisprudenza, in voi i quali non solo non ignorate, ma praticate la sentenza dell'Angelico Dottore che *unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt*.Perchè la verità val quanto l'entità e la

realtà: onde il nostro intelletto, che prende la scienza dalle cose, ne prende ancora la regola e la misura secondo che le cose sono o non sono; di modo che la verità è la legge della giustizia.Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità; perchè la giustizia è, disse già il gran Filosofo di Stagira, *et in bello et in pace utilis*: *kaì en polémoi kaì en eiréne chrésimos*.L'eterno Sole di giustizia illumini la terra e i suoi reggitori; e in voi, a gloria di Dio e della Chiesa e del popolo cristiano, scorga ogni passo nella ricerca della realtà di quel vero, che tranquilla nella morale certezza il volto della giustizia.

Mentre pertanto, con questo sacro auspicio, invochiamo sopra tutti e ciascuno di voi i più luminosi favori della divina Sapienza, con effusione di paterno affetto v'impartiamo la Nostra Apostolica Benedizione.

Gv 14, 26.

Gv 16, 7.

Sal 104, 30.

Aristotele, *De coelo*, I, 1.

Cf. CIC, liber IV, p. 1, tit. X *De probationibus*, cann. 1747-1836. Come anche varie disposizioni particolari del diritto criminale e matrimoniale.

Cf. cann. 1585-1590.

Cf. can. 1869, § 3.

Cf. can. 1869, § 3, e can. 1791, § 2.

San Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 60, a. 4, ad 2.

Cf. *ibid.*, I, q. 21, a. 2.

Aristotele, *Rhetorica*, I, 9.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441002_roman-rota_it.html***DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA***

Lunedì, 2 ottobre 1944

Il fine unico nella trattazione delle cause matrimoniali

L'inaugurazione del nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota Ci porse negli anni passati l'occasione di mettere in rilievo alcuni punti particolari nella trattazione delle cause matrimoniali, e di mostrare in qual modo la Chiesa, secondo la sua missione e il suo carattere, tali punti vede e considera, e come perciò vuole che siano veduti e trattati anche dal giudice e dagli ufficiali ecclesiastici.

Parlammo anzitutto del diritto naturale al matrimonio e dell'incapacità psichica e somatica di contrarre le nozze. Parimente discorremmo di alcuni principi fondamentali concernenti la dichiarazione di nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo validamente contratto. Esponemmo poi varie riflessioni sulla certezza richiesta acciocché il giudice possa procedere a pronunciare la sua sentenza, e rilevammo essere sufficiente la certezza morale, vale a dire quella che esclude ogni ragionevole dubbio circa la verità del fatto, ricordando altresì che essa deve avere un carattere oggettivo e non essere fondata solamente sulla opinione o sul sentimento meramente soggettivo del giudice.

Con la stessa intenzione di esprimere lo spirito e la volontà della Chiesa, che al matrimonio attribuisce una somma importanza per il bene del popolo cristiano e la santità della famiglia, Ci proponiamo oggi - dopo aver ascoltato l'ampia ed accurata relazione annuale del vostro degno e benemerito Decano - di dire alcune parole sulla unità dello scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro, che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione.

Triplice elemento della unità di azione

1. - In generale è da premettere che la unità dell'azione umana risulta e proviene dai seguenti elementi: un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo. Di questi elementi voi ben comprendete che il fine unico costituisce il principio e il termine formale, tanto dal lato oggettivo, quanto dal lato soggettivo. Poiché, come ogni moto riceve la sua determinazione dal fine, verso cui tende, così anche la cosciente attività umana si specifica dallo scopo a cui mira [1].

Orbene, nel processo matrimoniale il *fine unico* è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale, nel processo informativo de *vinculo solvendo* la esistenza, o no, dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo. In altri termini, il fine è l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale.

L'*indirizzo personale* si ha mediante la volontà dei singoli che hanno parte nella trattazione della causa, in quanto essi dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine. Se pertanto tutti i partecipanti seguono costantemente questo indirizzo, ne viene per naturale conseguenza la loro unità di azione e di cooperazione.

Infine il terzo elemento, ossia l'*obbligo giuridico-morale* di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino. Infatti il contratto nuziale è, per la sua propria natura, e fra i battezzati per la sua elevazione alla dignità di Sacramento, ordinato e determinato non dal volere umano, ma da Dio. Basti ricordare la parola di Cristo: «*Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non si attenti di separare*» [2], e l'insegnamento di S. Paolo: «*Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico de Christo et ecclesia*»[3]. L'alta gravità di quest'obbligo, originato come da fonte suprema e inestinguibile dal diritto divino, a servigio della verità nel processo matrimoniale, deve essere sempre fortemente affermata e inculcata. Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerna la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza.

L'unità di fine e di azione nei singoli partecipanti alle cause matrimoniali

2. - L'unità e la collaborazione nelle cause matrimoniali si effettua dunque mediante l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine, l'obbligo della subordinazione al fine. Questo triplice elemento impone all'azione propria dei singoli partecipanti esigenze essenziali e la segna di una particolare impronta.

a) *il giudice*

a) Innanzi tutto, per ciò che riguarda il *giudice*, che è come la giustizia animata, l'opera di lui arriva al suo apice nella emanazione della sentenza; la quale accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale, così per quel che concerne il fatto da giudicare, come per ciò che si riferisce al diritto da applicarsi nel caso. Ma a tale chiarimento e servigio della verità è ordinato come a suo scopo tutto il processo. Perciò in questo oggettivo ordinamento al fine il giudice trova anche una sicura norma direttiva in ogni personale indagine, giudizio, prescrizione, divieto, che lo svolgimento del processo porta con sè. Di qui appare come l'obbligo giuridico-morale, a cui sottostà il giudice, altro non è che quello già menzionato derivante dal diritto divino, vale a dire di ricercare e determinare secondo verità se un vincolo, che coi segni esterni è stato stretto, esiste in realtà, ovvero se vi sono i presupposti necessari per il suo scioglimento, e, stabilita la verità, di emanare la sentenza in conformità di essa. In ciò sta l'alta importanza e la personale responsabilità del giudice nella direzione e nella conclusione del processo.

b) *il Difensore del vincolo*

b) Al *Difensore del vincolo* spetta di sostenere la esistenza ovvero la continuazione del vincolo coniugale, non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca e il risultamento della verità oggettiva.

Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo. Affinché egli, che è da considerare come «*Pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem*»[4], possa adempire efficacemente il suo ufficio, l'ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze[5]. E come non sarebbe compatibile con l'importanza della sua carica e con l'adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità di giudizio[6]. Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all'esame dei giudici, poiché questi hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione.

D'altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppur no. Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerebbe dannosamente il processo per le lunghe. Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rivenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante.

Questo fatto e questa coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servigio della verità già esistente, preserverà il Difensore del vincolo dal proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose; dall'esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti; dall'affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie; dall'impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l'oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell'ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa. La coscienza

di dover servire alla verità riterrà infine il Difensore del vincolo dal chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità: ciò che anche in altra occasione designammo come da non approvarsi.

Né si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue *animadversiones* non «*pro rei veritate*», ma «*pro validitate matrimonii*». Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate*!

c) *il Promotore di giustizia*

c) Non vorremmo omettere alcune brevi osservazioni anche per ciò che si riferisce al *Promotore di giustizia*. Può essere che il bene pubblico richieda la dichiarazione di nullità di un matrimonio e che il Promotore di giustizia ne faccia regolare petizione al tribunale competente. In nessun altro punto si potrebbe essere tanto inclinati a mettere in dubbio la unicità del fine e della collaborazione di tutti nel processo matrimoniale, quanto qui, ove due pubblici ufficiali sembrano prendere posizione l'uno contro l'altro dinanzi al tribunale: l'uno, il Difensore del vincolo, deve per ufficio negare ciò che l'altro, pure per ufficio, è chiamato a promuovere. Ed invece precisamente qui si mostrano in modo manifesto la unità del fine e l'unico indirizzo di tutti a questo fine; poiché ambedue, nonostante l'apparente opposizione, pongono in fondo al giudice la medesima richiesta: di emettere un giudizio secondo la verità e la realtà dello stesso fatto oggettivo. La rottura della unità del fine e della collaborazione si avrebbe soltanto se il *Defensor vinculi* e il *Promotor iustitiae* considerassero i loro prossimi e opposti fini come assoluti e li sciogliessero e separassero dalla loro connessione e subordinazione al comune scopo finale.

d) *l'avvocato*

d) Ma l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine e l'obbligo della subordinazione al fine nel processo matrimoniale debbono considerarsi e ponderarsi con particolare attenzione a riguardo del consulente legale o *avvocato*, di cui l'attore o il convenuto o il supplicante si servono, perchè nessuno è più esposto al pericolo di perderli di vista.

L'avvocato assiste il suo cliente nel formulare il libello introduttorio della causa, nel determinare rettamente l'oggetto e il fondamento della controversia, nel mettere in rilievo i punti decisivi del fatto da giudicare; gli indica le prove da addurre, i documenti da esibire; gli suggerisce quali testimoni siano da indurre in giudizio, quali punti nelle deposizioni dei testi siano perentori; durante il processo lo aiuta a valutare giustamente le eccezioni e gli argomenti contrari e a confutarli: in una parola, raccoglie e fa valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato.

In questa molteplice attività l'avvocato può ben porre ogni studio per ottenere la vittoria alla causa del suo cliente; ma in tutta la sua azione non deve sottrarsi all'unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l'accertamento, l'affermazione legale della verità, del fatto oggettivo. Voi qui presenti, insigni giuristi e integerrimi difensori del foro ecclesiastico, ben sapete come la consapevolezza di tale subordinazione deve guidare l'avvocato nelle sue riflessioni, nei suoi consigli, nelle sue asserzioni e nelle sue prove, e come essa non solo lo premunisce dal costruire artificiosamente e dal prendere a patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento, dal valersi di frodi o d'inganni, dall'indurre le parti e i testimoni a deporre il falso, dal ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta, ma lo porta anche positivamente ad agire in tutta la serie degli atti del processo secondo i dettami della coscienza. Al supremo termine della verità da far rifulgere è necessario che convergano tanto l'opera dell'avvocato, quanto quella del Difensore del vincolo, perchè ambedue, pur movendo da punti opposti per fini prossimi diversi, hanno da tendere al medesimo scopo finale.

Da qui apparisce che cosa si debba pensare del principio purtroppo non di rado affermato o in fatto seguito. «*L'avvocato* - si dice - *ha il diritto e il dovere di produrre tutto ciò che giova alla sua tesi, non meno che il Difensore del vincolo fa rispetto alla tesi opposta; per nessuno dei due vale la norma: pro rei veritate! L'apprezzamento della verità è ufficio esclusivamente del giudice; gravare l'avvocato con tale cura significherebbe impedirne od anche paralizzarne del tutto l'attività*». Tale osservazione si basa sopra un errore teorico e pratico: essa disconosce l'intima natura e l'essenziale scopo finale della controversia giuridica. Questa nelle cause matrimoniali non può paragonarsi ad una gara o ad una giostra, ove i due contendenti non hanno un comune scopo finale, ma ognuno persegue il suo scopo particolare e assoluto, senza riguardo, anzi in opposizione a quello del suo antagonista, vale a dire sconfiggere l'avversario e riportare la vittoria. In tal caso il vincitore con la sua lotta coronata da successo crea il fatto oggettivo, che per il giudice del combattimento o della gara è motivo determinante nel conferimento del premio, poiché per lui è legge: Al vincitore il premio. Tutt'altrimenti accade nella contesa giuridica di un processo matrimoniale. Qui non si tratta di creare un fatto con la eloquenza e la dialettica, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente. Il summenzionato principio cerca di scindere l'attività dell'avvocato dal servigio della verità oggettiva, e vorrebbe in qualche modo attribuire all'abile argomentazione una forza creatrice del diritto, come l'ha il vittorioso combattimento in una gara.

La stessa considerazione dell'incondizionato obbligo verso la verità vale anche nel caso del semplice procedimento informativo in seguito alla domanda per scioglimento del vincolo. L'istruzione della causa nel foro ecclesiastico non prevede l'intervento di un patrocinatore legale del supplicante; ma è un naturale diritto di quest'ultimo di valersi, per suo conto, del consiglio e dell'assistenza di un giurista nella redazione e nella motivazione della supplica, nella scelta e presentazione dei testimoni, nel superamento delle sopravvenienti difficoltà. Il consulente legale o l'avvocato può anche qui mettere in opera tutto il suo sapere e la sua valentia in favore del suo cliente; ma anche in questa attività estragiudiziale egli deve ricordarsi dell'obbligo che lo lega al servizio della verità, della sua sottomissione al fine comune e della parte che ha da compiere nel comune lavoro per il conseguimento di questo fine.

Da quanto abbiamo esposto appare manifesto come, nella trattazione delle cause matrimoniali nel foro ecclesiastico, giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia, avvocato debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l'ufficio proprio di ciascuno, ma in cosciente e voluta unione e sottomissione al medesimo fine.

e) *Le parti, i testimoni, i periti*

e) È superfluo di aggiungere che la medesima legge fondamentale - indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità - obbliga anche gli altri partecipanti al processo. Per assicurare il raggiungimento di tale scopo viene loro imposto il giuramento. In questa subordinazione al fine essi trovano una chiara norma per il loro orientamento interno e per la loro azione esterna, e ne attingono sicurezza di giudizio e quiete della coscienza. Né alle *parti*, né ai *testimoni*, né ai *periti* è lecito di costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli. Tutto ciò contrasterebbe col servigio da prestarsi alla verità, cui obbligano la legge di Dio e il giuramento dato.

Il processo matrimoniale nel suo ordinamento e subordinazione al fine universale della Chiesa, la salute delle anime

3. - Abbracciando ora con la mente il già detto, il nostro pensiero vede palesemente come il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell'intero organismo.

Tuttavia questa considerazione intorno all'intima natura del processo matrimoniale rimarrebbe incompleta, se non si desse uno sguardo anche ai suoi esterni rapporti.

Il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa. Nella Nostra Enciclica sul Corpo mistico di Cristo abbiamo esposto come la cosiddetta «*Chiesa giuridica*» è bensì di origine divina, ma non è tutta la Chiesa; come essa in qualche modo rappresenta soltanto il corpo, che deve essere vivificato dallo spirito, vale a dire dallo Spirito Santo e dalla sua grazia. Nella stessa Enciclica spiegavamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la «*salvezza delle anime*», secondo la parola dell'Apostolo: «*Omnia vestra sunt*»[7]. Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa. Ne segue che anche il pensiero, il volere e l'opera personale nell'esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime. In altri termini, il fine superiore, il principio superiore, l'unità superiore non dice altro che «*cura delle anime*», come tutta l'opera di Cristo sulla terra fu cura delle anime, e cura delle anime fu ed è tutta l'azione della Chiesa.

Ma il giurista, che, come tale, guarda al nudo diritto e alla rigida giustizia, suole mostrarsi quasi istintivamente estraneo alle idee e agl'intenti della cura delle anime e propugna una chiara separazione tra i due fori, il foro della coscienza e quello dell'esterna convivenza giuridico-sociale. Questa tendenza verso una netta divisione dei due campi è fino a un certo grado legittima, in quanto il giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale. Sarebbe però un funesto errore l'affermare che non si trovino anch'essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime. Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell'unità di azione propri della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono più sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell'intero organismo.

Efficacia di tale ordinamento e subordinazione sull'attività giuridica

L'attività giuridica, e particolarmente la giudiziaria, non ha nulla da temere da tale ordinamento e subordinazione; che anzi essa ne è fecondata e promossa. La necessaria larghezza di vedute e di decisione ne è assicurata, poiché, mentre la unilaterale operosità giuridica nasconde sempre in sé il pericolo di un esagerato formalismo e attaccamento alla lettera, la cura delle anime garantisce un contrappeso, mantenendo desta nella coscienza la massima: «*Leges propter homines, et non homines propter leges*». Perciò in altra occasione avemmo già ad avvertire che là ove la lettera della legge fosse di ostacolo al raggiungimento della verità e della giustizia, deve sempre essere aperto il ricorso al legislatore.

Il pensiero dell'appartenenza al servigio del fine della Chiesa conferisce inoltre a tutti coloro, che partecipano alla sua attività giuridica, anche la necessaria indipendenza ed autonomia di fronte al potere giudiziario civile. Fra Chiesa e Stato, come rilevammo nella menzionata Enciclica sul Corpo mistico di Cristo, sebbene ambedue siano nel pieno significato della parola società perfette, vi è tuttavia una profonda differenza. La Chiesa ha un proprio particolare carattere di origine e di impronta divina. Da ciò deriva anche nella sua vita giuridica un tratto a lei proprio, un orientamento, fin nelle ultime conseguenze, verso pensieri e beni superiori, oltremondani, eterni. Quindi, piuttosto che un'opinione, è da considerare per vari motivi come un erroneo giudizio il dire di alcuni che l'ideale della prassi giuridica ecclesiastica consiste nella sua maggior possibile assimilazione e conformità all'ordinamento giudiziario civile; il che tuttavia non esclude che essa possa opportunamente avvantaggiarsi del vero progresso della scienza del diritto anche in questo campo.

Finalmente il pensiero dell'appartenenza alla superiore unità della Chiesa e della subordinazione al suo fine universale, la *salus animarum*, comunica all'attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità. La salute delle anime possiede come guida una norma suprema assolutamente sicura: la legge e la volontà di Dio. A questa medesima legge e volontà di Dio un'attività

giuridica, che riconosce e ha coscienza di non avere nessun altro fine che quello della Chiesa, si indirizzerà fermamente nel regolamento dei casi particolari a lei sottoposti, e vedrà così confermata in un ordine superiore quella che già era nel suo proprio campo la sua massima fondamentale: servigio e affermazione della verità nell'accertamento del vero fatto e nell'applicazione ad esso della legge e della volontà di Dio.

Perciò Ci riesce di particolare soddisfazione il sapere che cotesto S. Tribunale è inconcussamente fedele a così eccelsa norma e può essere quindi additato come esempio ai Tribunali diocesani, che ad esso guardano come a modello e norma.

Voglia il Cielo che il nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota, il quale si inaugura oggi sotto la invocazione dello Spirito Santo, sia anche auspicio della inaugurazione di un nuovo anno giuridico di pace e di giustizia nel mondo!

Con tale voto invochiamo su di voi e sull'opera vostra i lumi della divina Sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a tutti e a ciascuno la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

---

[1] Cf. San Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 1, a. 2.

[2] *Mt* 19, 6.

[3] *Ef* 5, 32.

[4] Benedictus XIV, Cost. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, a cura di P. Gasparri, vol. I, Romae 1926, pp. 697s, § 7.

[5] Cf. ad es. cann. 1967-1969.

[6] Cf. *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, art. 4, § 2: *AAS* 26 (1934), p. 451.

[7] *1 Cor* 3, 22.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1945/documents/hf_p-xii_spe_19451002_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

2 ottobre 1945

Dacchè piacque al Signore, giudice sovrano di tutte le giustizie umane, di costituirCi quaggiù suo Rappresentante e Vicario, oggi per la prima volta - dopo aver ascoltato l'ampia e dotta relazione annuale dell'attività di cotesto Sacro Tribunale, fattaCi dal vostro degnissimo Decano - possiamo esprimervi, diletti figli, la Nostra gratitudine ed esporvi il Nostro pensiero, senza che il fragore delle armi copra la Nostra voce coi suoi rombi sinistri. Oseremmo Noi dire che è la pace? Non ancora pur troppo! Voglia il Signore che ne sia almeno l'aurora! Una volta cessata la violenza dei combattimenti, suona l'ora della giustizia, la cui opera consiste nel restaurare coi suoi giudizi l'ordine sconvolto o turbato. Formidabile dignità e potenza del giudice che, al di sopra di tutte le passioni e di tutti i

preconcetti, deve riflettere la giustizia stessa di Dio, sia che si tratti di decidere le controversie o di reprimere i delitti!

Tale è invero l'oggetto di ogni giudizio, la missione di ogni potestà giudiziaria, ecclesiastica o civile. Un rapido sguardo superficiale alle leggi e alla prassi giudiziaria potrebbe far credere che l'ordinamento processuale ecclesiastico e il civile presentino differenze soltanto secondarie, press'a poco come quelle che si notano nell'amministrazione della giustizia in due Stati civili della stessa famiglia giuridica. Anche nello scopo immediato essi sembrano coincidere: attuazione o assicurazione del diritto stabilito dalla legge, ma nel caso particolare contestato o leso, per mezzo di sentenza giudiziaria, ossia mediante giudizio emanato dalla autorità competente in conformità della legge. I vari gradi delle istanze giudiziarie si trovano parimente in ambedue; il procedimento mostra presso entrambi i medesimi principali elementi: domanda d'introduzione della causa, citazione, esame dei testimoni, comunicazione dei documenti, interrogatorio delle parti, conclusione del processo, sentenza, diritto di appello.

Ciò nonostante, questa larga somiglianza esterna ed interna non deve far dimenticare le profonde differenze che esistono 1° nella origine e nella natura, 2° nell'oggetto, 3° nel fine. - Ci restringeremo oggi a parlare del primo di questi tre punti, rimandando agli anni futuri, se così piacerà al Signore, la trattazione degli altri due.

I

La potestà giudiziaria è una parte essenziale ed una necessaria funzione del potere delle due società perfette, la ecclesiastica e la civile. Perciò la questione della origine della potestà giudiziaria si identifica con quella della origine del potere.

Ma appunto perciò, oltre alle rassomiglianze già accennate, si è creduto di trovarne altre anche più profonde.

È cosa singolare il vedere come alcuni seguaci delle varie concezioni moderne intorno al potere civile abbiano invocato, a conferma e a sostegno delle loro opinioni, le presunte analogie con la potestà ecclesiastica. Ciò vale non meno per il cosiddetto «totalitarismo» e «autoritarismo», che per il loro polo opposto, la moderna democrazia. Però in realtà quelle più profonde somiglianze non esistono in nessuno dei tre casi, come un breve esame dimostrerà facilmente.

È incontestabile che una delle esigenze vitali di ogni umana comunanza, quindi anche della Chiesa e dello Stato, consiste nell'assicurare durevolmente la unità nella diversità dei suoi membri.

Ora il «totalitarismo» non è mai che possa provvedere a quella esigenza, perchè esso dà al potere civile una estensione indebita, determina e fissa nel contenuto e nella forma tutti i campi di attività, e in tal modo comprime ogni legittima vita propria - personale, locale e professionale - in una unità o collettività meccanica, sotto l'impronta della nazione, della razza o della classe.

Noi abbiamo già nel Nostro Radiomessaggio del Natale 1942 additato particolarmente le tristi conseguenze per il potere giudiziario di quella concezione e di quella prassi, che sopprime la eguaglianza di tutti dinanzi alla legge e lascia le decisioni giudiziarie in balìa di un mutevole istinto collettivo.

Del resto, chi potrebbe mai pensare che simili erronee interpretazioni violatrici del diritto abbiano potuto determinare la origine o influire sull'azione dei tribunali ecclesiastici? Ciò non è stato nè potrà mai essere, perchè contrario alla natura stessa della potestà sociale della Chiesa, come vedremo in appresso.

Ma a quella esigenza fondamentale è ben lungi dal soddisfare anche l'altra concezione del potere civile, che può essere designata col nome di «autoritarismo», perchè esclude i cittadini da qualsiasi efficace partecipazione od influsso nella formazione della volontà sociale. Esso scinde per conseguenza la nazione in due categorie, quella

dei dominatori e quella dei dominati, i cui reciproci rapporti vengono ad essere puramente meccanici, sotto l'impero della forza, ovvero hanno un fondamento meramente biologico.

Ora chi non vede come in tal guisa la vera natura del potere statale rimane profondamente sconvolta? Questo infatti, e per se stesso e mediante l'esercizio delle sue funzioni, deve tendere a ciò che lo Stato sia una vera comunità, intimamente unita nello scopo ultimo, che è il bene comune. Ma in quel sistema il concetto del bene comune diviene così labile e si palesa così chiaramente come un ingannevole manto dell'unilaterale interesse del dominatore, che uno sfrenato «dinamismo»legislativo esclude ogni sicurezza giuridica, e quindi sopprime un elemento fondamentale di ogni vero ordine giudiziario.

Giammai un così falso dinamismo non potrebbe sommergere e rimuovere i diritti essenziali riconosciuti alle singole persone fisiche e morali nella Chiesa. La natura del potere ecclesiastico non ha nulla di comune con quell'«autoritarismo», al quale quindi non può riconoscersi alcun punto di riferimento con la costituzione gerarchica della Chiesa.

Resta da esaminare la forma democratica del potere civile, nella quale alcuni vorrebbero trovare una più stretta somiglianza col potere ecclesiastico. Senza dubbio, ove vige una vera democrazia teorica e pratica, essa adempie quella esigenza vitale di ogni sana comunità, a cui abbiamo accennato. Ma ciò si avvera, o può a parità di condizioni avverarsi anche nelle altre legittime forme di governo.

Certamente il medio evo cristiano, particolarmente informato dallo spirito della Chiesa, con la sua dovizia di fiorenti comunità democratiche mostrò come la fede cristiana sappia creare una vera e propria democrazia, ed anzi ne sia l'unica durevole base. Poiché una democrazia senza l'unione degli spiriti, almeno nelle massime fondamentali della vita, soprattutto relativamente ai diritti di Dio e alla dignità della persona umana, al rispetto verso la onesta attività e libertà personale, anche nelle cose politiche una tale democrazia sarebbe difettosa e malferma. Quando dunque il popolo si allontana dalla fede cristiana o non la pone risolutamente come principio del vivere civile, allora anche la democrazia facilmente si altera e si deforma e col trascorrere del tempo è soggetta a cadere nel «totalitarismo» e nell'«autoritarismo» di un solo partito.

Se, d'altra parte, si tiene presente la tesi preferita della democrazia - tesi che insigni pensatori cristiani hanno in ogni tempo propugnata -, vale a dire che il soggetto originario del potere civile derivante da Dio è il popolo (non già la «massa»), si fa sempre più chiara la distinzione fra la Chiesa e lo Stato anche democratico.

II

Essenzialmente diversa dal potere civile è infatti la potestà ecclesiastica, e quindi anche il potere giudiziario nella Chiesa.

L'origine della Chiesa, all'opposto di quella dello Stato, non è di diritto naturale. La più ampia e accurata analisi della persona umana non offre alcun elemento per concludere che la Chiesa, al pari della società civile, avrebbe dovuto naturalmente nascere e svilupparsi. Essa deriva da un atto positivo di Dio, al di là e al di sopra della indole sociale dell'uomo, per quanto con questa in perfetta armonia; perciò la potestà ecclesiastica - e quindi anche il corrispondente potere giudiziario - è nata dalla volontà e dall'atto, con cui Cristo ha fondato la sua Chiesa. Ciò non toglie però che, una volta costituita la Chiesa, come società perfetta, per opera del Redentore, dall'intima sua natura scaturissero non pochi elementi di rassomiglianza con la struttura della società civile.

In un punto tuttavia quella differenza fondamentale apparisce particolarmente manifesta. La fondazione della Chiesa come società si è effettuata, contrariamente all'origine dello Stato, non dal basso all'alto, ma dall'alto al basso; vale a dire che Cristo, il quale nella sua Chiesa ha attuato sulla terra il Regno di Dio da lui annunziato e destinato per tutti gli uomini di tutti i tempi, non ha affidato alla comunità dei fedeli la missione di Maestro, di Sacerdote e di Pastore ricevuta dal Padre per la salute del genere umano, ma l'ha trasmessa e comunicata a un

collegio di Apostoli o messi, da lui stesso eletti, affinché con la loro predicazione, col loro ministero sacerdotale e con la potestà sociale del loro ufficio facessero entrare nella Chiesa la moltitudine dei fedeli, per santificarli, illuminarli e condurli alla piena maturità dei seguaci di Cristo.

Esaminate le parole con le quali Egli ha comunicato loro i suoi poteri: potere di offrire il sacrificio in memoria di lui, potere di rimettere i peccati, promessa e conferimento della potestà suprema delle chiavi a Pietro e ai suoi Successori personalmente, comunicazione del potere di legare e di sciogliere a tutti gli Apostoli.Meditate infine le parole con le quali Cristo, prima della sua ascensione, trasmette a questi medesimi Apostoli la missione universale, che egli ha avuta dal Padre.Vi è forse in tutto ciò qualche cosa che possa dar luogo a dubbi o ad equivoci? Tutta la storia della Chiesa, dal suo inizio sino ai giorni nostri, non cessa di far eco a quelle parole e di rendere la stessa testimonianza con una chiarezza e una precisione che nessuna sottigliezza potrebbe turbare o velare. Ora tutte queste parole, tutte queste testimonianze proclamano all'unisono che nella potestà ecclesiastica l'essenza, il punto centrale secondo la espressa volontà di Cristo, dunque per diritto divino, è la missione data da lui ai ministri dell'opera della salute presso la comunità dei fedeli e presso tutto il genere umano.

Il canone 109 del Codice di diritto canonico ha messo questo mirabile edificio in una chiara luce e in un rilievo scultorio: «Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica missione».

«Non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione»: Il popolo fedele o la potestà secolare possono avere nel corso dei secoli partecipato spesso alla designazione di coloro, cui dovevano essere conferiti gli uffici ecclesiastici - ai quali, del resto, compreso il Pontificato supremo, possono essere eletti, tanto il discendente di nobile stirpe, quanto il figlio della più umile famiglia operaia. In realtà però i membri della Gerarchia ecclesiastica hanno ricevuto e ricevono sempre la loro autorità dall'alto e non debbono rispondere dell'esercizio del loro mandato che o immediatamente a Dio, a cui soltanto è soggetto il Romano Pontefice, ovvero, negli altri gradi, ai loro Superiori gerarchici, ma non hanno nessun conto da rendere né al popolo né al potere civile, salva naturalmente la facoltà di ogni fedele di presentare nelle dovute forme all'autorità ecclesiastica competente, od anche direttamente alla suprema potestà della Chiesa, le sue domande e i suoi ricorsi, specialmente quando il supplicante o ricorrente è mosso da motivi che toccano la sua personale responsabilità per la salute spirituale propria o altrui.

Da quanto abbiamo esposto derivano principalmente due conclusioni:

1° - Nella Chiesa, altrimenti che nello Stato, il soggetto primordiale del potere, il giudice supremo, la più alta istanza d'appello, non è mai la comunità dei fedeli. Non esiste dunque, né può esistere nella Chiesa, quale è stata fondata da Cristo, un tribunale popolare o una potestà giudiziaria promanante dal popolo.

2° - La questione dell'estensione e della grandezza della potestà ecclesiastica si presenta anch'essa in un modo del tutto differente da quella riguardante lo Stato. Per la Chiesa vale in primo luogo la espressa volontà di Cristo, che poteva darle, secondo la sua sapienza e bontà, mezzi e poteri maggiori o minori, salvo sempre quel minimo necessariamente richiesto dalla sua natura e dal suo fine. La potestà della Chiesa abbraccia tutto l'uomo, il suo interno e il suo esterno, in ordine al conseguimento del fine soprannaturale, in quanto che egli è interamente sottoposto alla legge di Cristo, della quale la Chiesa è stata dal suo divin Fondatore costituita custode ed esecutrice, così nel foro esterno, come nel foro interno o di coscienza. Potestà dunque piena e perfetta, quantunque aliena da quel «totalitarismo», che non ammette né riconosce l'onesto riferimento ai chiari e imprescrittibili dettami della propria coscienza e violenta le leggi della vita individuale e sociale scritte nei cuori degli uomini.La Chiesa infatti con la sua potestà mira non ad asservire la persona umana, ma ad assicurarne la libertà e la perfezione, redimendola dalle debolezze, dagli errori e dai traviamenti dello spirito e del cuore, i quali, prima o poi, terminano sempre nel disonore e nella schiavitù.

Il carattere sacro, che alla giurisdizione ecclesiastica deriva dalla sua origine divina e dalla sua appartenenza alla potestà gerarchica, deve ispirarvi, diletti figli, un'altissima stima del vostro ufficio e spronarvi ad adempirne con viva fede, con inalterabile rettitudine e con sempre vigile zelo gli austeri doveri. Ma, dietro il velo di questa austerità, quale splendore si rivela agli occhi di chi sa vedere nel potere giudiziario la maestà della giustizia, la quale in tutta la sua azione tende a far apparire la Chiesa, la Sposa di Cristo, «santa e immacolata» davanti al suo Sposo divino e davanti agli uomini! In questo giorno in cui si apre il vostro nuovo anno giuridico, Noi invochiamo sopra di voi, diletti figli, i favori e gli aiuti del Padre dei lumi, di Cristo, al quale Egli ha rimesso ogni giudizio, dello Spirito d'intelletto, di consiglio e di fortezza, della Vergine Maria, specchio di giustizia e sede della sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a voi tutti qui presenti, alle vostre famiglie, a tutte le persone che vi sono care, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Lc 22, 19.

Gv 20, 21-23.

Mt 16, 19; *Gv* 21, 15-17.

Mt 18, 18.

Mt 28, 18-20; *Gv* 20, 21.

Rm 2, 15.

Ef 5, 27.

Gv 5, 22.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1946/documents/hf_p-xii_spe_19461006_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo - Domenica, 6 ottobre 1946

Ecco che già un anno è trascorso, diletti figli, dacché Vi vedemmo l'ultima volta intorno a Noi, un anno per voi del più intenso lavoro, specialmente nel campo delle cause matrimoniali. Continuando lo studio iniziato nel Nostro precedente discorso, Noi cogliamo oggi l'occasione che esso Ci offre per tornare ancora una volta su questa materia, che costituisce la parte precipua della vostra attività, e sulla quale si è trattenuto nella sua consueta relazione anche il vostro venerato Decano.

Noi cominciammo nel passato anno a parlare delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile. Avendo infatti esaminata la fondamentale distinzione, nella loro origine e nella loro natura, dei due supremi Poteri, dei quali la potestà giudiziaria è una importante e necessaria funzione, ne deducemmo una simile essenziale diversità fra i due ordinamenti giudiziari, nonostante le molteplici rassomiglianze, che nell'uno e nell'altro si riscontrano.

Alla medesima conclusione si giunge, se si mette a confronto l'*oggetto* proprio di ognuno. Anche qui troviamo elementi e lineamenti comuni. In ambedue le società perfette, invero, la tutela del *bonum commune* esige che i diritti e i beni dei loro membri possano essere per via giudiziaria attuati, garantiti, reintegrati. Inoltre quei diritti e quei beni sono in parte gli stessi nella Chiesa e nello Stato. Poiché anche la Chiesa è una società visibile, la cui vita è necessariamente legata al modo di essere fisico, alle condizioni di spazio e di tempo, in cui vive l'uomo. D'altra parte, però, vi sono diritti e beni così peculiari e propri della giurisdizione ecclesiastica, che per la loro natura non sono né possono essere oggetto del potere giudiziario dello Stato.

I

Tra i beni, per la difesa dei quali i tribunali ecclesiastici (così degli Ordinari dei luoghi, come della Sede Apostolica), nel corso della storia, sono - talvolta severamente - intervenuti, si deve segnalare la fede stessa, fondamento di tutta la vita soprannaturale. Il Tribunale per la tutela della fede è dunque un organo legittimo della potestà giudiziaria nella Chiesa, in quanto essa è una società religiosa perfetta. Il suo ufficio è di reagire giuridicamente contro ogni attacco diretto a colpire uno dei suoi più importanti e vitali beni. I delitti dell'eresia e dell'apostasia non potevano né possono lasciare la Chiesa indifferente od inerte. Senza dubbio nel volger dei secoli il tribunale per la difesa della fede ha potuto assumere forme e metodi non richiesti dalla natura stessa delle cose, ma che trovano la loro spiegazione alla luce delle particolari circostanze storiche; sarebbe tuttavia falso di volerne trarre un argomento contro la legittimità del tribunale stesso.

Noi non ignoriamo che il solo nome di questo tribunale urta il sentimento di non pochi uomini del nostro tempo. Sono coloro, il cui pensiero e il cui intimo senso si trovano sotto il fascino di una dottrina, che, escludendo ogni idea di soprannaturale e di rivelazione, attribuisce alla umana ragione la forza di comprendere a fondo il mondo, la prerogativa di dominare tutta la vita, e per conseguenza esige in ciò la piena indipendenza dell'uomo da qualsiasi vincolo di autorità. Di questa dottrina Noi conosciamo le fonti, i fautori, i progressi; sappiamo il suo influsso sulla vita intellettuale, morale, sociale, sulla economia e sulla politica, ma anche le sue peripezie nel corso della storia degli ultimi secoli, specialmente degli ultimi cento anni. I suoi rappresentanti si appellano al principio della «libertà di coscienza», al principio della «tolleranza» nelle materie concernenti la vita spirituale, soprattutto religiosa. Tuttavia troppo spesso essi stessi, appena conquistato il potere, non hanno avuto nulla di più urgente che di violentare le coscienze e d'imporre alla parte cattolica del popolo un giogo opprimente, specialmente per ciò che si riferisce al diritto dei genitori nella educazione dei figli.

Se alla coscienza moderna può sembrare che la reazione contro i delitti a danno della fede nei secoli scorsi abbia talvolta oltrepassato i giusti limiti, ai tempi nostri invece la umana società mostra generalmente a questo riguardo una eccessiva insensibilità e indifferenza. I sempre più frequenti contatti e la promiscuità delle diverse confessioni religiose entro i confini di un medesimo popolo hanno condotto i tribunali civili a seguire il principio della «tolleranza» e della «libertà di coscienza». Anzi vi è una tolleranza politica, civile e sociale verso i seguaci delle altre confessioni, che in tali circostanze è anche per i cattolici un dovere morale.

La Chiesa stessa nel can. 1351 del Codice di diritto canonico ha dato forza di legge alla massima: «*Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur*»: Nessuno venga costretto contro la sua volontà ad abbracciare la fede cattolica. Questo canone, che riproduce le parole stesse del Nostro grande Predecessore Leone XIII nell'Enciclica *Immortale Dei* del 1° Novembre 1885, è l'eco fedele della dottrina insegnata dalla Chiesa fin dai primi secoli del Cristianesimo. Ci basti ora di citare la testimonianza di Lattanzio, scritta verso gli anni 305-310: «Non est opus vi et iniuria, quia religio cogi non potest: verbis potius quam verberibus agendum est, ut sit voluntas... Itaque nemo a nobis retinetur invitus - inutilis est enim deo qui devotione ac fide caret... Nihil est enim tam voluntarium quam religio, in qua si animus sacrificantis aversus est, iam sublata, iam nulla est».

Se dunque, pochi giorni or sono, secondo le notizie riferite dalla stampa, in un tristissimo processo è stato affermato dal Pubblico Ministero che anche il Papa ha approvato le cosiddette «conversioni forzate», ed anzi, quel che sarebbe ancor più grave, per scopi di imperialismo nazionale, Noi abbiamo il diritto e il dovere di respingere

una così falsa accusa. E affinché la Nostra asserzione non manchi di essere debitamente documentata, stimiamo opportuno di darvi lettura di un Pro-Memoria della Nostra Segreteria di Stato, del 25 gennaio 1942, in risposta ad una domanda della Legazione di Jugoslavia presso la Santa Sede, sul movimento delle conversioni, nel quale, del resto, la Legazione medesima espressamente riconosceva che né la Santa Sede né l'Episcopato cattolico in Croazia avevano avuto parte alcuna. Ecco dunque il testo del Pro-Memoria:

«Se référant à la Note de la Légation Royale de Yougoslavie près le Saint-Siège, n. 1/42 du 9 Janvier courant, la Secrétairerie d'État de Sa Sainteté a l'honneur de porter à la connaissance de la même Légation ce qui suit:

D'après les principes de la doctrine catholique, la conversion doit être le résultat, non pas contraintes extérieures, mais de l'adhésion de l'âme aux vérités enseignées par l'Église catholique.

C'est pour cela que l'Église catholique n'admet dans son sein les adultes, qui demandent à y entrer ou à y faire retour, qu'à la condition qu'ils soient pleinement conscients de la portée et des conséquences de l'acte qu'ils veulent accomplir.

Par conséquent, le fait que tout à coup grand nombre de dissidents croates demandât à être reçu dans l'Église catholique, ne pouvait pas ne pas préoccuper vivement l'Episcopat croate auquel revient naturellement la défense et la protection des intérêts catholiques en Croatie.

Loin de prendre acte officiellement, soit explicitement soit implicitement, de ce fait, il se fit un devoir de rappeler formellement à qui de droit la nécessité que le retour des dissidents pût s'accomplir en toute liberté et de revendiquer en même temps à l'Autorité ecclésiastique la compétence exclusive de donner des ordres et des directives en matière de conversions.

Si un Comité épiscopal fut aussitôt constitué avec la charge de traiter et de décider toutes les questions concernant cette matière, cela a été fait précisément dans le but d'obtenir que les conversions fussent, en conformité avec les principes de la doctrine catholique, le fruit de la persuasion et non pas d'une contrainte.

Le Saint-Siège, de son côté, ne négligea pas non plus de recommander et d'inculquer l'observance exacte des prescriptions canoniques et des directives données à ce sujet».

Per riprendere ora il filo del Nostro ragionamento, dobbiamo aggiungere che il tribunale ecclesiastico nell'esercizio della sua giurisdizione non può far propria la stessa norma seguita dai tribunali civili. La Chiesa cattolica, come abbiamo già detto, è una società perfetta, la quale ha per fondamento la verità della fede infallibilmente rivelata da Dio. Ciò che a questa verità si oppone è necessariamente un errore e all'errore non si possono obiettivamente riconoscere gli stessi diritti che alla verità. In tal guisa la libertà di pensiero e la libertà di coscienza hanno i loro limiti essenziali nella veridicità di Dio rivelatore. Diciamo: i loro limiti essenziali, se realmente la verità non è uguale all'errore e se realmente la sana coscienza nell'uomo è la voce di Dio. Da ciò consegue che un membro della Chiesa non può senza colpa negare o ripudiare la verità cattolica già conosciuta ed ammessa; e se la Chiesa, dopo di aver accertato il fatto della eresia e dell'apostasia, lo punisce, per esempio, escludendolo dalla comunione dei fedeli, rimane strettamente nella sua competenza ed agisce a tutela, per così dire, del suo diritto domestico.

II

Un altro oggetto, che fa risaltare chiaramente la differenza fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile, è il matrimonio. Questo è, secondo la volontà del Creatore, una *res sacra*. Perciò, quando si tratta della unione fra battezzati, esso rimane per natura sua fuori della competenza dell'autorità civile. Ma anche fra i non battezzati i matrimoni legittimamente contratti sono nell'ordine naturale una cosa sacra, di guisa che i tribunali civili non hanno il potere di scioglierli, né la Chiesa in simili casi ha mai riconosciuto la validità delle sentenze di divorzio.

Ciò non toglie che le semplici dichiarazioni di nullità dei matrimoni medesimi - relativamente rare in paragone dei giudizi di divorzio - possano in determinate circostanze essere giustamente pronunciate dai tribunali civili, e quindi riconosciute dalla Chiesa.

Senza dubbio circa gli effetti puramente civili del matrimonio anche fra battezzati è giudice competente, come è a tutti noto, l'autorità civile.Ma ben più ampia e profonda è la competenza della Chiesa nelle questioni matrimoniali, perchè da lei, per istituzione divina, dipende soprattutto ciò che riguarda la tutela del vincolo coniugale e della santità delle nozze.

A questa competenza partecipate anche voi, diletti figli, chiamati come siete a pronunciare le vostre sentenze nelle cause matrimoniali.

Se al principio del Nostro discorso vi abbiamo espresso la Nostra paterna riconoscenza per l'assidua opera vostra particolarmente in questo campo, non possiamo ora nascondervi la Nostra sollecitudine per il crescente numero di tali processi, sollecitudine che sappiamo essere anche la vostra, come le considerazioni esposte dal vostro degno interprete Ci hanno testé apertamente manifestato.

Non sono infatti le cause matrimoniali pendenti dinanzi al vostro Tribunale un indice e non danno forse la misura del progressivo dissolvimento della vita coniugale, dissolvimento che minaccia di avvelenare e di corrompere anche i costumi delle popolazioni cattoliche? Allo sviluppo di così funesto disordine ambedue le guerre mondiali, ma la seconda incomparabilmente più della prima, hanno largamente contribuito. Niuno può rimanere freddamente insensibile dinanzi alla tragedia che trascina ancora dietro di sé le sue lamentevoli conseguenze, al pensiero dei milioni di giovani sposi, che una forzata separazione ha tenuti lontani gli uni dagli altri per lunghi mesi ed anni. Quale somma di coraggio, di abnegazione, di pazienza, quale tesoro di amorosa mutua fiducia, quale spirito di fede cristiana, erano necessari per mantenere intatta la fede giurata, per resistere! Molti, senza dubbio, con l'aiuto della grazia implorata nella preghiera, hanno saputo rimanere saldi. Ma, accanto a loro, quanti altri sono stati meno forti! Quante rovine di focolari distrutti, quante ferite di anime colpite nella loro dignità umana, nella loro delicatezza coniugale, quante cadute mortali per la felicità familiare!

Ora si tratta di riparare queste rovine, di sanare queste piaghe, di curare questi mali. Il cuore materno della Chiesa sanguina alla vista delle indicibili angosce di tanti suoi figli; per venir loro in aiuto non risparmia alcuno sforzo, e spinge fino all'estremo limite la sua condiscendenza. Questo limite estremo trovasi solennemente formulato nel can. 1118 del Codice di diritto canonico: «*Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest*».

Niuno dubita che al presente una delle cure principali della Chiesa deve essere quella di frenare con ogni mezzo il crescente decadimento del matrimonio e della famiglia, ed essa ne ha piena coscienza, pur essendo ben consapevole che le sue premure non potranno conseguire risultati effettivi che nella misura in cui le condizioni generali, economiche, sociali e soprattutto morali, renderanno praticamente meno grave la condotta di una vita coniugale accetta al Signore. A tale riguardo assai grandi sono le responsabilità che pesano sui poteri pubblici.

Frattanto, nell'attesa che questo miglioramento della pubblica moralità si sia ottenuto, voi dovrete, diletti figli, con «fatica e pazienza» sopportare e dominare l'affluire incessante dei processi matrimoniali. Poichè altro è l'azione per il risanamento della vita coniugale e familiare, ed altro la procedura giudiziaria riguardo ai matrimoni. Questa ha l'ufficio di giudicare e di decidere i casi che le vengono presentati, oggettivamente, secondo lo stato di fatto e le norme del diritto canonico. Continuate ad apportare nell'esercizio della vostra carica, con la inalterabile imparzialità del giudice coscienzioso, la consapevolezza che con ciò voi altamente contribuite alla edificazione della Chiesa. La saggia equità, con cui cotesto Tribunale considera anche il lato finanziario delle cause medesime nelle difficili condizioni economiche presenti - equità cui corrisponde la generosa cooperazione degli Avvocati rotali -, mostra già chiaramente che voi concepite l'opera vostra quale realmente è: un servigio reso al vero bene dei fedeli, alla salute delle anime.

III

Fra gli oggetti del potere giudiziario ecclesiastico Noi dobbiamo annoverare anche le materie che (oltre alla tutela della fede) sono proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del S. Offizio. La severità della sua procedura è voluta dalla santità dei beni, che esso ha la missione di difendere, e dalla gravità dei delitti, che è chiamato a giudicare. Non vi sarebbe motivo di farne particolare menzione, se il suo modo di procedere non venisse segnalato come in contrasto col principio, oggi generalmente ammesso, della pubblicità dei giudizi, considerata come una necessaria garanzia contro arbitri a danno della giustizia.

L'attività di quel Supremo tribunale anche nelle cause criminali si svolge in realtà con l'obbligo del segreto. Ma innanzi tutto è da ricordare che anche la procedura penale degli Stati civili prevede in alcuni casi che il dibattimento abbia luogo, o in tutto o in parte, «a porte chiuse», quando cioè un tale provvedimento è richiesto dal bene comune: ora appunto questo stesso principio la Chiesa applica nei processi penali del S. Offizio. D'altra parte però è indispensabile in simili casi che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'impugnarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d'ufficio ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienziosità dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del S. Offizio.

Il vostro ufficio è ben grave, diletti figli, non soltanto per la sua vastità, ma altresì per le responsabilità che esso importa e per l'intensità dell'austero lavoro che impone. Santo e benefico ufficio, esso è tuttavia ignorato da molti, misconosciuto da altri. Ma il Signore lo riguarda con compiacenza e, vedendo con quale animo voi lavorate per il suo onore, per il servizio della sua Chiesa, per l'interesse delle anime, per la salvezza della società, fa discendere su di voi l'abbondanza delle sue grazie, in auspico delle quali impartiamo di cuore a voi tutti qui presenti la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Divinae institutiones, 1, 5, 19: *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*, ed. S. Brandt - G. Laubmann, vol. XIX, Vindobonae 1890, pp. 463ss.

Can. 1016.

Cf. *Ap* 2, 2.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1947/documents/hf_p-xii_spe_19471029_roman-rota_it.html

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Mercoledì, 29 ottobre 1947

Ci torna particolarmente gradito il vedervi di nuovo qui adunati intorno a Noi, diletti figli, e il rivolgervi il Nostro riconoscente saluto, dopo aver raccolto dalle labbra del vostro venerato Decano la testimonianza del sempre crescente e arduo lavoro compiuto nello scorso anno da cotesto Sacro Tribunale. Anno per la Chiesa di conforti e di amarezze, di conquiste e di lotte, nella sempre mutevole e contraddittoria, ma anche pertinace opposizione del mondo contro di lei, secondo la parola del Redentore: «*Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit*».

Così, ciò che ieri era per molti un dovere della Chiesa e si esigeva da lei con modi anche incomposti, di resistere cioè alle ingiuste imposizioni di governi totalitari oppressori delle coscienze e di denunciarle e condannarle dinanzi al mondo (il che essa non mancava mai di fare, ma di proprio e libero impulso e nelle debite forme), oggi è per quegli stessi uomini, saliti al potere, delitto e illecita intromissione nel campo proprio dell'autorità civile. E i medesimi argomenti, che i governi tirannici di ieri adducevano contro la Chiesa nella sua lotta per la difesa dei diritti divini e della giusta dignità e libertà umana, oggi sono usati dai nuovi dominatori per combattere la perseverante azione di lei a tutela della verità e della giustizia. Ma la Chiesa cammina diritta per la sua via, sempre tendendo al fine per cui è stata istituita dal divino suo Fondatore, cioè di condurre gli uomini, attraverso i sentieri soprannaturali della virtù e del bene, alla felicità celeste ed eterna: con che al tempo stesso promuove anche la pacifica e prospera convivenza umana.

Questo pensiero Ci riporta naturalmente al terzo punto del tema da Noi proposto negli ultimi due anni alla vostra considerazione. Perciò, avendo Noi già trattato delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico e il civile per ciò che riguarda così l'origine e la natura, come l'oggetto dell'uno e dell'altro, Ci resta oggi da parlare del fine essenzialmente diverso delle due società.

Questa ultima differenza fondata sul fine esclude senza dubbio quella forzata sottomissione e quasi inserzione della Chiesa nello Stato, contraria alla natura stessa di ambedue, che ogni totalitarismo tende, almeno sul principio, a conseguire. Essa tuttavia non nega certamente qualsiasi unione fra le due società, e ancor meno viene a determinare fra loro una fredda e dissociante aura di agnosticismo e d'indifferenza. Chi volesse intendere così la retta dottrina che la Chiesa e lo Stato sono due distinte società perfette, andrebbe errato. Egli non potrebbe spiegare le molteplici forme, proprio del passato e del presente, e, sebbene in diverso grado, fruttuose, di unione fra le due potestà; non terrebbe soprattutto conto che Chiesa e Stato risalgono alla medesima fonte, Dio, e che ambedue hanno cura del medesimo uomo, della sua personale dignità naturale o soprannaturale. Tutto ciò non poteva né volle trascurare il Nostro glorioso Predecessore Leone XIII, allorchè nella sua Enciclica *Immortale Dei* del 1° Novembre 1885 chiaramente delineava, in base al loro diverso fine, i limiti delle due società ed osservava che allo Stato spetta prossimamente e massimamente di curare gl'interessi terreni, alla Chiesa di procacciare i beni celesti ed eterni degli uomini, in quanto cioè questi abbisognano di sicurezza e di appoggio da parte sia dello Stato per le cose terrene, sia della Chiesa per le eterne.

Non vediamo noi forse in ciò, sotto alcuni aspetti, una qualche analogia con le relazioni fra il corpo e l'anima? L'uno e l'altra agiscono congiuntamente in tal modo che il carattere psicologico dell'uomo si risente ad ogni istante del suo temperamento e delle sue condizioni fisiologiche, mentre, viceversa, le impressioni morali, le commozioni, le passioni si riflettono sulla sensibilità fisica così potentemente, che l'anima modella anche i lineamenti del volto, su cui quasi imprime la sua immagine.

Esiste dunque quella differenza del fine, differenza che esercita un diverso e profondo influsso sulla Chiesa e sullo Stato, principalmente sul potere supremo di ambedue le società, e quindi anche sulla potestà giudiziaria, la quale non ne è che una parte e una funzione. Indipendentemente dalla circostanza, se i singoli giudici ecclesiastici ne siano o no consapevoli, tutta la loro attività giudiziaria è e rimane inclusa nella pienezza di vita della Chiesa col suo alto fine: *caelestia ac sempiterna bona comparare*. Questo *finis operis* della potestà giudiziaria ecclesiastica le dà la impronta oggettiva e ne fa una istituzione della Chiesa come società soprannaturale. E poiché questa impronta deriva dai fine ultraterreno della Chiesa, la potestà giudiziaria ecclesiastica non cadrà mai nella rigidezza e nella immobilità, a cui istituti puramente terreni, per timore della responsabilità, o per indolenza, od anche per una malintesa cura di tutelare il bene, certamente alto, della sicurezza del diritto, vanno facilmente soggetti.

Ciò non vuol dire però che nell'ordinamento giudiziario ecclesiastico vi sia un campo lasciato libero al solo arbitrio del giudice nel trattamento dei singoli casi. Questi errori di una pretesa funesta «vitalità» del diritto sono tristi prodotti del nostro tempo in attività estranee alla Chiesa. Non da un anti-intellettualismo oggi abbastanza diffuso, la Chiesa rimane ferma al principio: il giudice decide nel singolo caso secondo la legge; principio il

quale, senza favorire un eccessivo «formalismo giuridico» di cui in altra occasione (1° Ottobre 1942) discorremmo, respinge però quell'«arbitrio soggettivo», che verrebbe a porre il giudice non più sotto, ma sopra la legge. Comprendere rettamente la norma giuridica nel senso del legislatore e rettamente analizzare il singolo caso in ordine alla norma da applicare, questo lavoro intellettuale è una parte essenziale della concreta attività giudiziaria. Senza tale procedimento la sentenza del giudice sarebbe un semplice comando, e non ciò che la parola «diritto *positivo*» vuole esprimere, vale a dire nel caso singolo, e quindi concreto, mettere ordine nel mondo, che come un tutto è stato dalla sapienza di Dio creato nell'ordine e per l'ordine.

Non è forse questo campo dell'attività giudiziaria ricco di vita? Ancor più: la legge ecclesiastica è volta al bene comune della società ecclesiastica, e quindi inseparabilmente legata al fine della Chiesa. Mentre dunque il giudice applica la legge al caso particolare, coopera a compiere la pienezza del fine che vive nella Chiesa. Quando invece si vede posto di fronte a casi dubbi, ovvero quando la legislazione lascia a lui la libertà, il legame dell'ordinamento giudiziario ecclesiastico col fine della Chiesa lo aiuterà anche allora a trovare e a motivare la retta decisione e a preservare il suo ufficio dalla macchia del puro arbitrio.

Comunque, perciò, la relazione della potestà giudiziaria ecclesiastica a quel fine si consideri, essa apparisce come la più sicura garanzia della vera vitalità delle sue decisioni, e mentre costituisce il giudice ecclesiastico in un ufficio voluto da Dio, gl'ispira quell'alto senso di responsabilità che è anche nella Chiesa la indispensabile tutela, superiore a qualsiasi ordinamento legale, della sicurezza del diritto.

Con ciò non intendiamo in alcun modo di non riconoscere le difficoltà pratiche che, nonostante tutto, la vita moderna causa anche alla potestà giudiziaria ecclesiastica, sotto vari aspetti anzi ancor più che nel campo civile. Si pensi soltanto ad alcuni beni spirituali, di fronte ai quali il potere giudiziario dello Stato si sente meno legato od anzi si mantiene consapevolmente indifferente. Tipici sono in tal senso i casi dei delitti contro la fede o dell'apostasia, quelli riguardanti la «libertà di coscienza» e la «tolleranza religiosa», come anche i processi matrimoniali. In questi casi la Chiesa, e quindi anche il giudice ecclesiastico, non può adottare l'atteggiamento neutrale degli Stati di confessione religiosa mista e ancor meno quello di un mondo caduto nella incredulità e nell'indifferentismo religioso, ma deve lasciarsi guidare unicamente dal fine essenziale datole da Dio.

In tal guisa sempre di nuovo noi incontriamo la profonda differenza che la diversità del fine determina fra la potestà giudiziaria ecclesiastica e la civile. Senza dubbio nulla osta a che l'una si valga dei risultati conseguiti dall'altra, non meno nelle cognizioni teoriche, che nelle esperienze pratiche; tuttavia sarebbe errato il voler trasferire meccanicamente gli elementi e le norme dell'una nell'altra, e tanto più il volerle addirittura eguagliare. La potestà giudiziaria ecclesiastica e il giudice ecclesiastico non hanno da cercare altrove il loro ideale, ma debbono portarlo in se stessi; debbono aver sempre presente al loro sguardo che la Chiesa è un organismo soprannaturale, cui è insito un principio vitale divino, principio che deve muovere e dirigere anche la potestà giudiziaria e l'ufficio di giudice ecclesiastico.

Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i Vescovi, dei quali dice l'Apostolo che «sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio».Ma il «reggere» include il «giudicare» come una necessaria funzione. Dunque secondo l'Apostolo lo Spirito Santo chiama i Vescovi non meno all'ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell'ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio «acquistata da lui col proprio sangue» sono coloro ai quali si riferisce l'attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: *caelestia ac sempiterna bona comparare*.

Perciò, voi che avete l'ufficio di giudici in cotesto Tribunale ordinario della Sede Apostolica, siate consci della singolare vostra dignità. Non nello spirito della pretensione e dell'orgoglio, ma nel semplice ed umile senso dell'adempimento di un sacro dovere. Allora l'ideale del vostro ufficio sarà in voi rinvigorito, meno come frutto del vostro proprio sforzo, che come grazia dello Spirito Santo.

Ma la Nostra parola anche in questa ricorrenza vuol essere soprattutto la espressione della Nostra gratitudine per il lavoro da voi prestato, e specialmente per lo spirito di religioso sentimento, di cui esso è una chiara manifestazione. Le aspre critiche di contrastante contenuto e procedenti da opposti principî - come quelle mosse contro di voi - sono già per se stesse ordinariamente un segno che la ragione è dalla parte di chi ne è l'oggetto; e siccome nel caso vostro questa presunzione è convalidata dagli eloquenti dati statistici presentati dal vostro Decano, ciò conferma agli occhi di tutti gli onesti che il coscienzioso rispetto della legge di Dio, il fermo proposito di tutelare la verità e la giustizia e quella «*benignitas et humanitas*», portata al mondo dal Salvatore divino e propria di coloro che hanno a cuore la salute delle anime, sono veramente la stella polare che guida tutta la vostra attività di giudici.

A quella stella tenete sempre fisso lo sguardo, senza lasciarvi turbare dai tempestosi flutti delle umane passioni e degli attacchi nemici, paghi e lieti del testimonio della vostra coscienza nel contribuire con l'opera vostra alla «edificazione del corpo di Cristo».

Implorando su di voi l'abbondanza della grazia divina, fecondatrice del vostro lavoro, v'impartiamo di cuore, diletti figli, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Gv 15, 18.

ASS 18 (1885-1886), p. 466.

At 20, 28.

Tt 3, 4.

Ef 4, 12.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1948/documents/hf_p-xii_spe_19480520_unificazione-diritto-privato_it.html

*DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AGLI ESPONENTI DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO**

Giovedì, 20 maggio 1948

Siate i benvenuti, signori, poiché è una vera gioia per Noi vedervi riuniti qui nel 20° anniversario della fondazione dell'Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato.

Dopo vent'anni trascorsi in un austero lavoro, il vostro giubileo illumina di un raggio di benefica luce la notte fitta che avvolge la situazione presente dell'umanità, che pesa sulla nostra civiltà occidentale e proietta particolarmente la sua ombra oscura su tutto l'avvenire giuridico.

Credetelo, nessuno lo sente più profondamente della Chiesa che si stima, a buon diritto, la madre della civiltà occidentale, dalla quale i popoli, non solamente dell'Europa, dell'America, ma dell'universo intero, hanno ricevuto e ricevono tuttora l'impulso.

E più che mai eloquente il vivo interesse che Noi abbiamo preso al resoconto dell'attività spiegata fino ad oggi dal vostro Istituto. «*Opus arduum*» certamente! e che fa onore all'intelligenza, alla scienza e al lavoro di coloro che vi si sono dedicati. Noi aggiungiamo volentieri: opera di infaticabile pazienza, di tenacità per perseguire il fine proposto, opera di tatto prudente e delicato nell'esame e nella valutazione delle possibilità, sì diverse secondo la capacità e i caratteri propri di ciascun popolo. Opera, soprattutto, di imperturbabile confidenza nel senso del diritto e della giustizia, innato nel cuore dell'umanità. Quale testimonianza tangibile della convinzione che, sotto la molteplice varietà delle forme, il diritto presenta un fondo di elementi giuridici comuni!

Grazie a Dio! Noi non restiamo indietro, e accogliamo con vivo piacere l'occasione che voi Ci offrite di manifestarvi ancora una volta la Nostra confidenza in questo senso del diritto e della giustizia, profondamente ancorato nella natura umana; la Nostra convinzione del fatto di questo ricco fondo giuridico comune a tutti i popoli. Possiate trovare in questa dichiarazione del Capo della Chiesa universale un incoraggiamento ed uno stimolo a perseguire coraggiosamente la vostra opera.

Non si potrà davvero, aspirare ad unificare il diritto privato dei popoli, senza essere convinti dell'esistenza ineluttabile e dovunque efficace di questo diritto. E, d'altra parte, come si potrà essere convinti della sua esistenza e del suo valore universale senza esserlo della irradiazione della personalità umana nelle molteplici relazioni degli uomini fra di loro, anzi e soprattutto nel possesso dei beni e dei servizi?

Solo coloro che vedono nell'individuo una semplice unità che fa numero con una infinità di altre, pure anonime, un semplice elemento di una massa amorfa, di un agglomeramento che è tutto all'opposto di una qualunque società, possono cullarsi nella vana illusione di regolare tutti i rapporti fra gli uomini, unicamente sulla base del diritto pubblico. Senza tener conto che lo stesso diritto pubblico si distrugge nel giorno in cui la persona umana con tutti i suoi attributi, cessa di essere considerata come l'origine e il fine di tutta la vita sociale.

Queste riflessioni valgono innanzitutto nelle questioni del diritto privato relative alla proprietà. E' qui il punto centrale, il fulcro attorno al quale, per forza di cose, gravitano i vostri sforzi. Il riconoscimento di questo diritto sta saldo o crolla con il riconoscimento della dignità personale dell'uomo, con il riconoscimento dei diritti e dei doveri imprescrittibili, inseparabilmente inerenti alla personalità libera che egli ha ricevuto da Dio.

Solamente chi rifiuta all'uomo questa dignità di persona libera, può ammettere la possibilità di sostituire al diritto alla proprietà privata (e per conseguenza alla proprietà privata stessa), non si sa quale sistema di assicurazioni o garanzie legali di diritto pubblico. Deh! possiamo vedere non levarsi il giorno, nel quale, su questo punto, una frattura definitiva verrà a separare i popoli! Il lavoro di unificazione del diritto privato, già così difficile, diventerebbe radicalmente impossibile. Nello stesso istante uno dei pilastri maestri che hanno sostenuto durante tanti secoli, l'edificio della nostra civiltà e della nostra unità occidentale, cederebbe e, come quelli dei tempi antichi, resterebbe a giacere sotto le rovine ammassate dalla sua caduta.

Grazie a Dio noi non siamo giunti a questo punto! Tuttavia, la mancanza di scrupolo, con la quale si viola oggi giorno diritti privati incontestabili, non solamente nella condotta particolare di alcuni popoli, ma ancora nelle convenzioni internazionali, e nelle intervenzioni unilaterali, è di tal natura da allarmare tutti i custodi qualificati della nostra civiltà. Noi non vi siamo giunti, ripetiamo ancora una volta. e nella vita giuridica dei popoli le forze sane sembrano alfine riprendersi, rinvigorire e permettere di sperare.

Un sintomo di questo rinnovamento è precisamente ai Nostri occhi, la persistenza e la perseveranza del vostro Istituto, al quale buon numero di stati e di organizzazioni hanno fino al presente assicurato il loro appoggio, e non ne dubitiamo, continueranno a prestarlo.

Perciò, di tutto cuore Noi rinnoviamo l'espressione del premuroso interessamento che Noi prendiamo per questa ricorrenza, mentre invochiamo su voi, sulle vostre famiglie, su tutti coloro che vi sono cari, l'abbondanza delle grazie e delle benedizioni divine.

**Atti e discorsi di Pio XII*, vol. X, p.131-134.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1948/documents/hf_p-xii_spe_19480909_unione-interparlamentare_it.html

*DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AI COMPONENTI DELLE VARIE DELEGAZIONI DELLA 37ª CONFERENZA DELLA UNIONE INTERPARLAMENTARE**

Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, Sala degli Svizzeri
Giovedì, 9 settembre 1948

Vogliate gradire, signori, l'espressione della Nostra benevola gratitudine per i sentimenti di alta, deferenza che vi hanno ispirato il pensiero di riunirvi, in occasione della vostra 37a Conferenza, intorno al Capo della Chiesa Cattolica, al Quale tutte le nazioni sono profondamente care e che non ha desiderio più grande nel cuore che di vederle, in cordiale unione, sinceramente ed efficacemente lavorare ciascuna per il bene di tutti. Ci sia permesso di proclamare dinnanzi a voi il Nostro intimo convincimento di una particolare sollecitudine della Provvidenza divina nei confronti della vostra Istituzione interparlamentare; essa, che si applica a mettere e a mantenere in contatto e in amichevole collaborazione i rappresentanti ufficiali delle più diverse nazioni, è riuscita, fatto notevole, a sopravvivere alla terribile prova di due guerre mondiali, di innumerevoli mutamenti di regimi politici e, lungi dal lasciarsi da esprimere. ha ripreso appena possibile, dopo ognuna di queste crisi, che potevano essere mortali, la sua salutare attività. Più ancora si sarebbe indotti a dire che ognuna di codeste crisi nazionali ed internazionali non ha fatto che sottolineare l'opportunità della vostra Istituzione e stimolare ancor più il vostro zelo. Non dubitatene: la vostra lodevole e vittoriosa ostinazione non può mancare di raggiungere un giorno o l'altro, e Noi lo auguriamo prossimo l'alto ideale al quale voi mirate e verso il quale energicamente salite ad onta degli ostacoli e delle difficoltà.

Lo scopo delle vostre riunioni è sempre del più potente interesse per la prosperità dei popoli e segna decisamente la vostra preoccupazione di lavorare, in tutta la misura che vi è possibile, al disopra delle frontiere di territori e di partiti, ad attuare il bene al quale, secondo il vostro programma, dedicate tutti i vostri intenti.

Ci sia concesso di esprimere, in merito a tale programma ed ai lavori della vostra Conferenza, due considerazioni tanto cosi strettamente congiunte tra loro da subordinarsi e trarsi l'un l'altra.

La forza della vostra Istituzione poggia sul fatto della identità, in ogni latitudine e in ogni clima, della natura dell'uomo. Ovunque, il senso innato del diritto si ritrova, invariabile e indistruttibile in sé, ma suscettibile di essere alterato dalle passioni. Tocca a voi di lavorare insieme per conservarlo intatto, a farlo maturare e sbocciare, nonostante tutte le esigenze dell'egoismo regionale o nazionale; dell'egoismo, diciamo, e non dei diritti incontestabili, delle reali necessità. Queste, al contrario, devono essere espressamente riconosciute dal giusto e imparziale senso del diritto. Conciliare insieme tali interessi particolari, tutti supposti egualmente legittimi, è certo un compito oltremodo arduo, ma non inaccessibile. Si può sempre finire per trovare la via verso un accordo tra le parti mediante qualche compromesso sostenibile e anche accettabile. Non dovrebbe dunque esservi altra risorsa che la guerra o la costrizione della forza brutale per rispondere a queste necessità particolari? Perciò avremmo voluto avere il piacere di apprendere, che nelle vostre file fossero stati dei rappresentanti di tutte le nazioni. Dal contatto delle vostre idee sarebbero scoccate più spontaneamente e più largamente le scintille non certo quelle il

cui scoppio incendia ed attizza i conflitti, ma le scintille dolcemente luminose, che fanno risplendere dappertutto la luce, nel rispetto del diritto degli altri.

Possa, in modo speciale la vostra Istituzione come certamente ha già fatto esercitare il suo benefico influsso sulla potenza, così spesso deleteria, della propaganda, per farle dire in ogni circostanza la verità e la verità intatta, inviolata. Sarebbe questo un grande progresso sulla via della pace. Ben conosciamo, purtroppo, gli ostacoli che si frappongono a siffatta ideale veridicità. Ma è evidente che si può e si deve tendervi con sforzo costante, passo a passo. Ad ogni modo bisognerà pure che cessi l'intollerabile situazione d'una propaganda campanilistica, la quale, senza minimamente curarsi della verità, si abbassa all'ufficio di serva ciecamente docile degli egoismi di partiti o di nazioni.

Sotto questo duplice aspetto il vostro Istituto è in grado di dare un concorso eminentemente prezioso alla causa della pace, grazie alla disponibilità in comune di tutte le possibilità internazionali le quali tra voi si uniscono alla rettitudine del pensiero giuridico e al buon volere, grazie a una comprensione reciproca, leale e benevola, grazie allo studio amichevole delle controversie nell'intento di scoprire i punti d'accordo che permetterebbero di por fine alle divergenze, grazie, infine, allo stabilimento di reciproci rapporti, quali, pur nel contrasto delle idee, stabiliscono tuttavia un'atmosfera di simpatia tra avversari, simpatia di natura più personale, se si vuole, che obiettiva ma che, nondimeno, facilita sensibilmente la serenità degli scambi di vedute e delle discussioni, creando ciò che è stato chiamato e il pregiudizio favorevole o non fosse che nei confronti della sincerità, della rettitudine, delle intenzioni e della buona volontà.

Come non avremmo Noi a cuore il buon successo e il risultato di incontri come i vostri? E' perciò che con tutto il fervore della Nostra preghiera, Noi invochiamo, Signori, sui vostri lavori, sulle vostre persone, sulle vostre rispettive patrie, l'abbondanza dei lumi e delle benedizioni divine.

**Atti e discorsi di Pio XII*, vol. X, p.222-225.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1949/documents/hf_p-xii_spe_19491106_giuristi-cattolici_it.html

*DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII AI PARTECIPANTI AL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DELL'UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI**

Domenica, 6 novembre 1949

Con felice pensiero, diletti figli, ad altre città d'Italia che avrebbero potuto degnamente accogliervi, avete preferito Roma come sede del primo Congresso nazionale della « Unione Giuristi Cattolici Italiani », alla quale in questi giorni avete dato la forma definitiva e la costituzione interna, discutendone e approvandone lo Statuto ed eleggendone la Presidenza, che, secondo le norme fondamentali tra voi concordate, dovrà promuoverne lo sviluppo e guidarne l'attività. Mentre pertanto Ci congratuliamo con voi del lavoro compiuto, non possiamo non rilevare come sia stato vostro desiderio e vostra cura, da veri e genuini giuristi cattolici, di cingere la culla della vostra Associazione di una duplice aureola, l'una che si irradia dalla eterna Roma, l'altra che corrisponde alla denominazione di cui vi fregiate.

Voi infatti siete, in primo luogo, *giuristi*, cultori di quella nobile fra le scienze che studia, regola ed applica le norme, sulle quali si fondano l'ordine e la pace, la giustizia e la sicurezza nella convivenza civile degli individui, delle società e delle nazioni; e Roma ha il vanto di essere la gran madre del diritto. Se altri popoli nell'antichità andarono gloriosi per lo splendore delle arti, per l'altezza della speculazione filosofica, per la raffinatezza della coltura, il popolo romano non fu secondo ad alcuno per il profondo senso del diritto, per la costruzione di quei mirabili istituti giuridici, coi quali unificò il mondo allora conosciuto, lasciando dietro di sè una tradizione che ha resistito al morso edace del tempo.

Ma voi, oltre ad essere giuristi, siete e vi professate giuristi *cattolici*; e Roma è per disposizione divina il faro sempre splendente della fede di Cristo, il centro della unità visibile della Chiesa, la sede del supremo magistero delle anime, dove la cattolicità presenta particolare forza e grandezza, e si rende più tangibile che in qualsiasi altro paese del mondo, per l'affluire di tutte le genti al luogo della cattedra e del sepolcro di Pietro. Travolto l'Impero dei Cesari sotto la irrompente avanzata dei popoli che premevano ai suoi confini, due cose sopravvissero alla decadenza della più grande e più augusta città che la storia ricordi: l'una, cioè, il suo *Corpus iuris*, divenuto il diritto di tutta l'Europa civile, ancora vigente in molte sue parti nelle istituzioni contemporanee, ancora oggetto di studio appassionato, come tronco vivo, la cui linfa non si essiccò col volgere degli anni, ancora dotato di quella potenza unificatrice, che spiegò nel suo lento processo formativo; e l'altra, la nuova fede, che Pietro e Paolo vi portarono, il nuovo trono di verità, che il primo Capo visibile della Chiesa, da Cristo direttamente eletto e investito del potere delle somme Chiavi, vi piantò stabilmente, eleggendo l'Urbe a sua sede. I secoli sono passati, inchinandosi dinanzi al suo granitico blocco, senza scalfirlo; le vicende si sono addensate per scuoterlo ed abbatterlo, ma invano; e voi lo vedete ancora saldo ed integro, elevato sulle genti come segno visibile della perennità dell'opera di Cristo.

Fu così che in Roma, e nel mondo già fermentato dalla sua civiltà, le due realtà più vitali, — l'una, frutto della sapienza giuridica di un popolo, e quindi di origine umana; l'altra, irradiamento dal mondo della rivelazione, annunziata dal Figlio di Dio fatto uomo, e quindi di origine trascendente e divina, —s'incontrarono e si fusero con intimo legame, per cui il diritto di Roma, penetrato della nuova luce che emanava dal messaggio cristiano, gradualmente si trasformò nello spirito, si elevò nelle concezioni, si perfezionò in molti dei suoi istituti, si arricchì nelle sue disposizioni, accogliendo progressivamente i principi, le idee, le esigenze superiori della nuova dottrina. L'opera legislativa degli Imperatori cristiani nacque da questo fecondo connubio di saggezza umana e di sapienza divina, del quale restano tracce indelebili, tali da dimostrare al mondo moderno come tra la vera scienza giuridica e l'insegnamento della fede cristiana non vi è opposizione ma concordanza, perchè la fede non può non sigillare del suo stampo la verità, che la mente umana scopre, considera ed ordina.

Perciò abbiamo detto che un opportuno consiglio vi ha guidati a scegliere Roma come sede del vostro primo Congresso. Ma al tempo stesso questa scelta vi dice quanto nobile ed alta è la vostra professione e quali esigenze nel suo esercizio la qualifica particolare, di cui vi gloriate, impone ad ognuno di voi.

La nobiltà della vostra professione è stata magnificamente descritta da Ulpiano, che definiva la giurisprudenza « *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* » (1. 10 D., I, I). Quale nobile oggetto egli assegna in questa definizione alla scienza giuridica, e quanto alto la eleva sopra altri rami del sapere umano! Lo sguardo del giurista degno di questo nome spazia sopra un larghissimo orizzonte, la cui ampiezza e varietà viene significata dalle cose stesse, alle quali egli deve volgere la sua attenzione ed il suo studio. Egli ha da conoscere, innanzi tutto, le cose divine, *divinarum rerum notitia*, non solo perchè nella vita umana sociale la religione deve avere il primo posto e dirigere la condotta pratica del credente, alla quale anche il diritto dovrà dettare le sue norme; non solo perchè alcuni dei principali istituti, come quello del matrimonio, hanno un carattere sacro, che il diritto non può ignorare; ma soprattutto perchè senza questa superiore cognizione delle cose divine il panorama umano, che è il secondo e più immediato oggetto, *humanarum rerum notitia*, su cui deve posarsi la mente del giurista, rimarrebbe privo di quel fondamento che supera ogni umana vicissitudine nel tempo e nello spazio e riposa nell'assoluto, in Dio.

Senza dubbio il giurista non è chiamato dalla sua professione a dedicarsi alla speculazione teologica per conoscere l'oggetto del suo studio; ma se egli non sa innalzarsi alla visione della realtà somma e trascendente, dalla cui volontà deriva l'ordine dell'universo visibile e di quella piccola sua parte che è il genere umano con le sue leggi immanenti e moralmente necessarie, gli sarà impossibile di vedere in tutta la sua mirabile unità e nelle sue più intime profondità spirituali l'intreccio delle relazioni sociali, cui il diritto presiede, e le loro norme regolatrici. Se, come affermava il grande giureconsulto e oratore romano, « *natura iuris... ab hominis repetenda (est) natura* » (*Cicer. De legibus*, l. I cap. 5 § 17), la natura o l'essenza del diritto non può essere derivata se non dalla natura stessa dell'uomo; e poichè, d'altra parte, questa natura non può essere conosciuta, nemmeno approssimativamente, nella sua perfezione, dignità ed elevatezza e nei fini che ne comandano e subordinano a sè le azioni, senza la connessione ontologica, dalla quale è legata alla sua causa trascendente, è chiaro che al giurista non sarà possibile di conquistare un sano concetto del diritto, nè di conseguire un suo sistematico ordinamento, se non rinunziando a vedere l'uomo e le cose umane fuori della luce, che piove dalla divinità a rischiarargli il cammino faticoso della sua indagine.

L'errore del razionalismo moderno è consistito appunto nella pretesa di voler costruire il sistema dei diritti umani e la teoria generale del diritto, considerando la natura dell'uomo come un ente per sè stante, al quale manchi qualsiasi necessario riferimento ad un Essere superiore, dalla cui volontà creatrice e ordinatrice dipende nell'essenza e nell'azione. Voi conoscete in quale dedalo inestricabile di difficoltà il pensiero giuridico contemporaneo si è trovato impigliato a causa di questa deviazione iniziale, e come il giurista, che si è conformato al canone stabilito dal cosiddetto positivismo, abbia mancato all'opera sua, perdendo, con la retta cognizione della natura umana, la sana concezione del diritto, al quale è venuta meno quella forza coattiva sulla coscienza dell'uomo, che è il suo primo e principale effetto. Le cose divine ed umane, che secondo la definizione di Ulpiano formano l'oggetto più generale della giurisprudenza, sono così intimamente congiunte, che non si possono ignorare le prime, senza perdere la esatta valutazione delle seconde.

Ciò è tanto più vero, in quanto l'oggetto più specifico della scienza giuridica è il giusto e l'ingiusto, *iusti atque iniusti scientia*, ossia è la giustizia, nella sua alta funzione equilibratrice delle esigenze individuali e sociali nel seno della famiglia umana. La giustizia non è soltanto un concetto astratto, un ideale esterno, al quale debbono cercare di adeguarsi le istituzioni, per quanto è possibile in un dato momento storico, ma è anche e soprattutto qualche cosa di immanente all'uomo, alla società, alle sue istituzioni fondamentali, a causa di quella somma di principi pratici che essa detta ed impone, di quelle norme di condotta più universali, che fanno parte dell'ordine obbiettivo umano e civile, stabilito dalla mente altissima del primo Fattore. La scienza del giusto e dell'ingiusto suppone dunque una più elevata sapienza, la quale consiste nel conoscere l'ordine del creato e conseguentemente il suo Ordinatore. Il diritto, come insegnava l'Aquinate, *est obiectum iustitiae* (S. Th. II II p. q. 57 a. I), è la norma in cui si concreta e si attua la grande e feconda idea della giustizia, e come tale, se conduce a Dio, eterna e immutabile giustizia nella sua essenza, da Dio riceve luce e chiarezza, vigore e forza, senso e contenuto.

Il giurista si muove dunque nell'esercizio della sua professione tra l'infinito e il finito, tra il divino e l'umano, e in questo movimento necessario consiste la nobiltà della scienza che egli coltiva. Gli altri titoli, in virtù dei quali egli si nobilita dinanzi al consorzio umano, si possono riguardare come conseguenza di quello già accennato. Se l'oggetto della sua indagine sono le norme giuridiche, il soggetto, a cui queste sono destinate, è l'uomo, la, persona umana, la quale viene così a cadere nel campo delle sue competenze. E, si noti, non l'uomo nella sua parte inferiore e meno nobile, che viene studiata da altre scienze anch'esse utili e degne di ammirazione, ma l'uomo nella sua parte superiore, nella sua proprietà specifica di agente razionale che, per conformarsi alle leggi della sua razionalità, deve operare guidato da alcune norme di condotta, o direttamente dettategli dalla sua coscienza, riflesso e araldo di una più alta legge, o prescrittegli dall'autorità umana regolatrice della vita associata. È vero che sotto lo sguardo del giurista l'uomo non si presenta sempre negli aspetti più elevati della sua natura razionale, ma spesso offre al suo studio i lati meno pregevoli, le sue cattive inclinazioni, le sue malvagie perversità, la colpa e il delitto; tuttavia anche sotto l'offuscato splendore della sua razionalità, il vero giurista deve veder sempre quel fondo umano, dal quale la colpa e il delitto non è mai che cancellino il sigillo impressovi dalla mano del Creatore.

Se poi voi riguardate il soggetto del diritto con l'occhio della fede cristiana, quale corona di luce scorgerete intorno al suo' capo, quella corona di cui l'ha circondato la redenzione di Cristo, il sangue sparso per il suo riscatto, la vita soprannaturale, alla quale l'ha restituito e della quale l'ha fatto partecipe, e il fine ultimo assegnatogli come termine del suo cammino terreno. Nella nuova economia il soggetto del diritto non è l'uomo nella pura natura, ma l'uomo elevato dalla grazia del Salvatore all'ordine soprannaturale, e per ciò stesso messo a contatto con la divinità mediante una nuova vita, che è la stessa vita di Dio, sebbene partecipata. La sua dignità cresce dunque di proporzioni infinite, e quindi di eguale proporzione aumenta la nobiltà del giurista, che ne fa oggetto della sua scienza.

Gl'insolubili contrasti tra l'alto concetto dell'uomo e del diritto secondo i principi cristiani, che abbiamo cercato di esporre brevemente, e il positivismo giuridico possono essere nella vita professionale fonti d'intima amarezza. Noi ben conosciamo, diletti figli, come non di rado nell'animo del giurista cattolico, che voglia tener fede alla concezione cristiana del diritto, sorgono conflitti di coscienza, particolarmente quando egli si trova nella condizione di dover applicare una legge, che la coscienza stessa condanna come ingiusta. Grazie a Dio, il vostro dovere è qui notevolmente alleggerito già per il fatto che in Italia il divorzio (causa di tante interiori angustie anche per il magistrato che deve eseguire la legge) non ha diritto di cittadinanza. In realtà però dalla fine del secolo decimottavo si sono — specialmente nelle regioni ove infieriva la persecuzione, contro la Chiesa — moltiplicati i casi, in cui i magistrati cattolici sono venuti a trovarsi dinanzi all'angoscioso problema dell'applicazione di leggi ingiuste. Perciò cogliamo l'occasione di questa vostra riunione intorno a Noi, per illuminare la coscienza dei giuristi cattolici mediante la enunciazione di alcune norme fondamentali.

1° Per ogni sentenza vale il principio che il giudice non può puramente e semplicemente respingere da sè la responsabilità della sua decisione, per farla ricadere tutta sulla legge e sui suoi autori. Certamente sono questi i principali responsabili degli effetti della legge medesima. Ma il giudice, che con la sua sentenza l'applica al caso particolare, è concausa, e quindi corresponsabile di quegli effetti.

2° Il giudice non può mai con la sua decisione obbligare alcuno a qualche atto intrinsecamente immorale, vale a dire per sua natura contrario alla legge di Dio o della Chiesa.

3° Egli non può in nessun caso espressamente riconoscere e approvare la legge ingiusta (la quale, del resto, non costituirebbe mai il fondamento di un giudizio valido in coscienza e dinanzi a Dio). Perciò egli non può pronunziare una sentenza penale, che equivalga a una simile approvazione. La sua responsabilità sarebbe anche più grave, se la sua sentenza cagionasse scandalo pubblico.

4° Tuttavia non ogni applicazione di una legge ingiusta equivale al suo riconoscimento o alla sua approvazione. In questo caso, il giudice può — talvolta forse deve — lasciar fare il suo corso alla legge ingiusta, qualora sia il solo mezzo per impedire un male molto maggiore. Egli può infliggere una pena per la trasgressione di una legge iniqua, se essa è di tal sorta che colui, il quale ne è colpito, è ragionevolmente disposto a subirla per evitare quel danno o per assicurare un bene di assai più alta importanza, e se il giudice sa o può prudentemente supporre che tale sanzione sarà dal trasgressore, per motivi superiori, volentieri accettata. Nei tempi di persecuzione, spesso sacerdoti e laici si sono lasciati condannare, senza opporre resistenza, anche da magistrati cattolici, a multe o a privazione della libertà personale per infrazione di leggi ingiuste, quando in tal guisa era possibile di conservare al popolo una magistratura onesta e di stornare dalla Chiesa e dai fedeli ben più temibili calamità.

Naturalmente, quanto più grave di conseguenze è la sentenza giudiziaria, tanto più importante e generale deve anche essere il bene da tutelarsi o il danno da evitarsi. Vi sono però casi in cui l'idea del compenso mediante il conseguimento di beni superiori o l'allontanamento di mali maggiori non può avere applicazione, come nella condanna a morte. In particolare, il giudice cattolico non potrà pronunziare, se non per motivi di grande momento, una sentenza di divorzio civile (ov'esso vige) per un matrimonio valido dinanzi a Dio ed alla Chiesa. Egli non deve dimenticare che tale sentenza praticamente non viene a toccare soltanto gli effetti civili, ma in realtà conduce piuttosto a far considerare erroneamente il vincolo attuale come rotto e il nuovo come valido e obbligante.

A voi, diletti figli, auguriamo perciò di gran cuore che la divina Provvidenza vi conceda di poter esercitare il vostro ufficio sempre nell'ambito di una legislazione giusta e conforme alle legittime esigenze sociali. Adoperatevi in ogni modo ad attuare in voi l'ideale perfetto del giurista, che per la sua competenza, per la sua saggezza, per la sua coscienza, per la sua rettitudine, merita e si concilia la stima e la fiducia di tutti.

Con tale voto, e in pegno dei più abbondanti favori divini, impartiamo con paterna benevolenza a voi, non meno che alla vostra nascente e già così promettente Associazione, la Nostra Apostolica Benedizione.

**Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XI,
Undecimo anno di Pontificato, 2 marzo 1949 - 1° marzo 1950, pp. 259-265
Tipografia Poliglotta Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1949/documents/hf_p-xii_spe_19491113_roman-rota_it.html

DISCORSO DI PIO XII AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

13 novembre 1949

Con vivo compiacimento vi salutiamo ancora una volta qui adunati intorno a Noi, diletti figli, dopo aver udito dalle labbra del vostro venerato Decano la relazione sulla vostra attività durante l'anno giuridico 1948-1949, relazione che, con l'eloquenza sobria, ma luminosa dei fatti, aggiunge ai molti altri un nuovo attestato dell'alto valore e della irreprensibile rettitudine di cotesto Tribunale.

L'opera della Sacra Romana Rota, che nel corso dell'ultimo decennio abbiamo potuto seguire più di vicino, Ci ha messo in grado di apprezzare debitamente il suo incondizionato rispetto alla verità dei fatti e alle disposizioni del diritto divino, specialmente in ciò che concerne la santità del matrimonio e la costituzione della famiglia, e Ci ispira in pari tempo la ferma fiducia che tutti i suoi membri osserveranno sempre fedelmente le norme già da Noi dettate, in adempimento dei doveri del Nostro magistero Apostolico, particolarmente nei discorsi del 3 ottobre 1941, 1° ottobre 1942 e 2 ottobre 1944. Ciò è di tanto maggior conforto all'animo Nostro nelle circostanze presenti, che danno - certamente non dappertutto, ma pur in larga misura - lo spettacolo di una crisi nell'amministrazione della giustizia, che oltrepassa le abituali deficienze della coscienza morale cristiana.

Le cause immediate di tale crisi sono da ricercarsi principalmente nel positivismo giuridico e nell'assolutismo di Stato; due manifestazioni che alla loro volta derivano e dipendono l'una dall'altra. Sottratta infatti al diritto la sua base costituita dalla legge divina naturale e positiva, e per ciò stesso immutabile, altro non resta che fondarlo sulla legge dello Stato come sua norma suprema, ed ecco posto il principio dello Stato assoluto. Viceversa questo Stato assoluto cercherà necessariamente di sottomettere tutte le cose al suo arbitrio, e specialmente di far servire il diritto stesso ai suoi propri fini.

Il positivismo giuridico e l'assolutismo di Stato hanno alterato e sfigurato la nobile fisionomia della giustizia, i cui fondamenti essenziali sono il diritto e la coscienza. Questo fatto richiama una serie di riflessioni, che si riducono tutte a due punti: le norme oggettive del diritto e la loro concezione soggettiva. Per oggi Ci restringeremo a parlare del primo punto, rimandando lo studio del secondo ad altra occasione, se così piacerà al Signore.

Nella scienza, come nella prassi giuridica, ritorna continuamente sul tappeto la questione del vero e giusto diritto. Ve ne è dunque anche un altro? un diritto falso e illegittimo? Senza dubbio l'avvicinamento di questi due termini per sé urta e ripugna. Non è però men vero che la nozione da essi significata è stata sempre viva nel senso giuridico, anche dei classici pagani. Nessuno forse fra loro ne ha dato una espressione più profonda di Sofocle nella sua tragedia *Antigone*.Egli fa dire alla sua eroina che, per le cure di Creonte, Eteocle era stato seppellito *sÎn díkei dikaíai*. *Díkaios* è colui che compie i suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, che è giusto, pio, onesto, probo, umano; *díke díkaia* corrisponde dunque a ciò che noi chiamiamo vero e giusto diritto, mentre *cheroídikes* o *cheirodíkaios* designando il violento, colui il quale usa il diritto del più forte, indica l'uomo del falso e ingiusto diritto.

Tutta la crisi, a cui abbiamo accennato, si riepiloga nell'antagonismo fra il vero e il falso diritto. L'interesse, col quale seri e penetranti giuristi si sono applicati allo studio di questo argomento, Ci sembra di felice auspicio per la soluzione della crisi. Ma per ciò bisogna che si abbia il coraggio di volerne vedere chiaramente e riconoscerne lealmente le radici.

Dove dobbiamo dunque cercarle, se non sul terreno della filosofia del diritto?

È impossibile di osservare con attenzione il mondo corporeo e spirituale, fisico e morale, senza essere colpiti d'ammirazione allo spettacolo dell'ordine e dell'armonia, che regnano in tutti i gradi della scala dell'essere. Nell'uomo fino a quella linea di confine, in cui si arresta la sua attività incosciente e comincia l'azione cosciente e libera, quell'ordine e quell'armonia vengono strettamente attuati secondo le leggi poste dal Creatore nell'essere esistente. Al di qua di quella linea vale ancora la volontà ordinatrice di Dio; tuttavia la sua attuazione e il suo svolgimento sono lasciati alla libera determinazione dell'uomo, la quale può essere conforme o in opposizione al volere divino.

In questo campo della cosciente azione umana, del bene e del male, del precetto, del permesso e del divieto, la volontà ordinatrice del Creatore si manifesta mediante il comandamento morale di Dio iscritto nella natura e nella rivelazione, come mediante il precetto o la legge della legittima autorità umana nella famiglia, nello Stato e nella Chiesa. Se l'attività umana si regola e si dirige secondo quelle norme, essa rimane per se stessa in armonia con l'ordine universale voluto dal Creatore.

In ciò trova la sua risposta la questione del diritto vero e falso. Il semplice fatto di essere dichiarato dal potere legislativo norma obbligatoria nello Stato, preso solo e per sé, non basta a creare un vero diritto. Il «criterio del semplice fatto» vale soltanto per Colui che è l'Autore e la regola sovrana di ogni diritto, Iddio. Applicarlo al legislatore umano indistintamente e definitivamente, come se la sua legge fosse la norma suprema del diritto, è l'errore del positivismo giuridico nel senso proprio e tecnico della parola; errore che è alla base dell'assolutismo di Stato e che equivale ad una deificazione dello Stato medesimo.

Il secolo decimonono è il gran responsabile del positivismo giuridico. Se le sue conseguenze hanno tardato a farsi sentire in tutta la loro gravità nella legislazione, si deve al fatto che la coltura era ancora impregnata del passato cristiano e che i rappresentanti del pensiero cristiano potevano ancora quasi dappertutto far sentire la loro voce nelle assemblee legislative. Doveva venire lo Stato totalitario d'impronta anticristiana, lo Stato che - per principio o almeno di fatto - rompeva ogni freno di fronte ad un supremo diritto divino, per svelare al mondo il vero volto del positivismo giuridico.

Occorre forse risalire molto indietro nella storia per trovare un cosiddetto «diritto legale», che toglie all'uomo ogni dignità personale; che gli nega il diritto fondamentale alla vita e alla integrità delle sue membra, rimettendo l'una e l'altra all'arbitrio del partito e dello Stato; che non riconosce all'individuo il diritto all'onore e al buon nome; che contesta ai genitori il diritto sui loro figli e il dovere della loro educazione; che soprattutto considera il riconoscimento di Dio, supremo Signore, e la dipendenza dell'uomo da Lui come senza interesse per lo Stato e per

la comunità umana? Questo «diritto legale», nel senso ora esposto, ha sconvolto l'ordine stabilito dal Creatore; ha chiamato il disordine ordine, la tirannia autorità, la schiavitù libertà, il delitto virtù patriottica.

Tale era e tale è ancora, dobbiamo dire, in alcuni luoghi il «diritto legale». Noi tutti siamo stati testimoni del modo come taluni, che avevano agito secondo questo diritto, sono stati poi chiamati a renderne ragione dinanzi alla giustizia umana. I processi, che si sono così svolti, non hanno soltanto condotto veri criminali alla sorte loro dovuta; essi hanno anche dimostrato la intollerabile condizione, a cui una legge dello Stato, completamente dominata dal positivismo giuridico, può ridurre un pubblico ufficiale che, altrimenti, per sua natura e lasciato libero nei suoi sentimenti, sarebbe rimasto un onesto uomo.

È stato osservato come, secondo i principî del positivismo giuridico, quei processi avrebbero dovuto concludersi con altrettante assoluzioni, anche in casi di delitti, che ripugnano al senso umano e riempiono il mondo di orrore. Gl'imputati si trovavano, per così dire, coperti dal «diritto vigente». Di che cosa erano invero colpevoli, se non di aver fatto ciò che questo diritto prescriveva o permetteva?

Noi non intendiamo certamente di scusare i veri colpevoli. Ma la maggior responsabilità ricade sui profeti, sui propugnatori, sui creatori di una coltura, di un potere dello Stato, di una legislazione, che non riconosce Dio e i suoi diritti sovrani. Dovunque questi profeti erano e sono ancora all'opera, deve sorgere il rinnovamento e la restaurazione del vero pensiero giuridico.

Bisogna che l'ordine giuridico si senta di nuovo legato all'ordine morale, senza permettersi di varcarne i confini. Ora l'ordine morale è essenzialmente fondato in Dio, nella sua volontà, nella sua santità, nel suo essere. Anche la più profonda o più sottile scienza del diritto non potrebbe additare altro criterio per distinguere le leggi ingiuste dalle giuste, il semplice diritto legale dal diritto vero, che quello percepibile già col solo lume della ragione dalla natura delle cose e dell'uomo stesso, quello della legge scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo ed espressamente confermata dalla rivelazione. Se il diritto e la scienza giuridica non vogliono rinunziare alla sola guida capace di mantenerli nel retto cammino, debbono riconoscere gli «obblighi etici» come norme oggettive valide anche per l'ordine giuridico.

L'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica non è mai passata né rischia mai di passare per una tale crisi. E come potrebbe essere altrimenti? Il suo alfa ed omega è la parola del Salmista: *In aeternum, Domine, est verbum tuum, stabile ut caelum... Verbi tui caput constantia est, et aeternum est omne decretum iustitiae tuae*. Ciò vale per tutto il diritto divino, per quello altresì che l'Uomo-Dio ha posto a fondamento della sua Chiesa. Infatti, fin dal principio, nelle prime grandi promesse, ha stabilito la sua Chiesa come una società giuridica. Cieco in verità dovrebbe essere chi chiudesse gli occhi a questa realtà.

La scienza e la prassi del diritto canonico non riconoscono evidentemente alcun diritto legale che non sia anche vero diritto; loro ufficio è di dirigere, nei limiti fissati dalla legge divina, il sistema giuridico ecclesiastico sempre e interamente verso il fine della Chiesa stessa, che è la salute e il bene delle anime. A questo fine serve, in modo perfetto, il diritto divino; allo stesso fine deve tendere, il più perfettamente possibile, anche il diritto ecclesiastico.

Lieti di sapere che voi, diletti figli, individualmente e collegialmente, esercitate la vostra alta magistratura secondo questo spirito, e in auspicio delle più abbondanti grazie celesti, v'impartiamo di cuore la Nostra Apostolica Benedizione.

V. 23-24.

Cf. *Rm* 2, 14-15.

Sal 119, 89.160.

Mt 16, 16-20.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1950/documents/hf_p-xii_spe_19500715_diritto-privato_fr.html

*DISCOURS DU PAPE PIE XII AUX MEMBRES DE L'INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ (UNIDROIT)**

Salle du Consistoire - Samedi 15 juillet 1950

Dans Notre souhait de bienvenue et dans l'expression de Notre joie à vous recevoir, ne voyez pas seulement, Messieurs, la sincère mais commune manifestation de Notre bienveillance. Vous y avez un titre tout spécial en tant que représentants éminents de la science et de la pratique juridiques.

Qui pourrait, pour peu qu'il ait feuilleté l'histoire de la civilisation et qu'il ait réfléchi sur la nature du droit, sur son rôle et sur sa fonction dans la vie de la société humaine, s'étonner de l'intérêt que n'a cessé de lui porter l'Église ?

Dans une formule, dont la vigoureuse concision porte le coin de son génie, Platon fixe en ces termes la pensée latente dans l'esprit de toute l'antiquité : *o dè zeòs emìn pànton cremàton mètron an eie màlista, kai polù màllon e pù tis, o fasin, àntropos* (*Nomoi* l. IV n. 716 C.) : Dieu est pour nous en première ligne la juste mesure de toutes choses, beaucoup plus qu'aucun homme ne peut l'être. Cette pensée même, l'Église l'enseigne aussi, mais dans toute la plénitude et la profondeur de sa vérité, lorsque, déclarant avec saint Paul que toute paternité dérive de Dieu : *pàsa patrià en ouranòis kai epì ghès* (*Eph.* 3, 15), elle affirme en conséquence que, pour régler les rapports mutuels au sein de la grande famille humaine, tout droit a sa racine en Dieu.

Voilà pourquoi l'Église, rejetant le positivisme juridique extrémiste qui attribue au droit sa « sainteté » propre et comme autonome, auréole celui-ci d'une plus sublime et réelle sainteté, obligeant, en dernière analyse, à la fidélité envers la loi tout catholique et aussi tout homme convaincu de l'existence et de la souveraineté d'un Dieu personnel.

Quant à l'Église, étant elle-même un grand organisme social, une communauté supranationale solidement bâtie, pourrait-elle subsister sans un droit déterminé et précis ? Outre cette considération d'une logique incontestable, d'ordre purement naturel pourtant, elle a conscience d'avoir été constituée par son divin Fondateur comme une société visible pourvue d'un ordre juridique ; et la base de cet ordre, de ce statut juridique n'est donc autre que le droit divin positif. La fin de toute la vie de l'Église, sa fonction de conduire les hommes à Dieu, de promouvoir leur union à Dieu, se trouve, il est vrai, dans le champ de l'ultraterrestre, du surnaturel ; elle est, en fin de compte, quelque chose qui se joue, immédiatement, personnellement entre Dieu et l'homme. Oui, mais le long de la route où s'exerce cette fonction et qui tend à cette fin, chaque fidèle chemine comme membre de la communauté ecclésiastique, sous la conduite de l'Église, à travers les conditions particulières et concrètes de l'existence. Or, qui dit communauté et direction d'une autorité, dit par le fait même puissance du droit et de la loi.

À vous, Messieurs, qui connaissez assez bien le droit canonique, point n'est besoin de souligner, pour vous la faire apprécier, la valeur de ces connexions intimes.

Mais pour en venir à votre Institut, Nous voulons rendre un témoignage de la haute estime dans laquelle Nous tenons et son rôle et son travail. Un simple coup d'œil sur l'objet du droit international privé et sur son histoire suffit à faire entrevoir la difficulté de la coordination des différents droits. C'est que le domaine où s'applique votre tâche excède en extension et dépasse en profondeur celui du droit international privé. Il ne vise à rien moins

qu'à préparer graduellement une législation de droit privé uniforme. Entreprise d'un grand courage assurément; mais entreprise opportune, urgente.

Les générations précédentes auraient-elles jamais cru réalisable, auraient-elles même pu simplement songer au progrès technique des communications qui a, en si peu de temps, rapproché tous les hommes au point de rendre exacte à la lettre cette expression familière que « le monde est devenu bien petit ? » Il le devient et le deviendra toujours davantage.

En outre l'idée paneuropéenne, le Conseil d'Europe et d'autres mouvements encore sont une manifestation de la nécessité où l'on se trouve de briser ou du moins d'assouplir, en politique et en économie, la rigidité des vieux cadres de frontières géographiques, de former entre pays de grands groupes de vie et d'action communes. Bon gré, mal gré, on aura beau faire abstraction de toutes ces considération pratiques ; du fait des conséquences inéluctables de la guerre et sous la pression des événements, la surpopulation de certaines région et le chômage qui en résulte, entraînent, par l'émigration et l'immigration, tout un brassage démographique qui, au cours du prochain demi-siècle, dépassera probablement de beaucoup en importance les expatriations vers les deux Amériques au cours des derniers cent cinquante ans. De quelle utilité sera alors de coordination du droit privé !

Sera-t-il cependant toujours possible de l'étendre à tout son domaine, fût-ce seulement pour un groupe déterminé d'États ? Une parification radicale sera-t-elle vraiment partout avantageuse ? Il serait malaisé de le dire dès maintenant. Il peut se faire, en effet, que, malgré tout, les conditions économiques, sociales ou de culture générale demeurent dans certains pays si différentes qu'une uniformité embrassant toutes les nations et tout l'ensemble du droit privé ne corresponde pas tout à fait aux exigences du bien commun.

Quoi qu'il en soit, Nous vous demandons d'avoir toujours présents à l'esprit les trois points suivants. D'abord, la protection sans cesse plus attentive et plus efficace de tous ceux qui en ont un plus grand besoin, spécialement des enfants abandonnés et des femmes seules ; c'est à leur égard surtout que le législateur devrait régler sa conduite sur le modèle du père et de la mère de famille. En second lieu, simplification du régime juridique de ceux que leur situation contraint de passer fréquemment et même périodiquement d'un pays à l'autre. Enfin, reconnaissance et réalisation directe et indirecte des droits innés de l'homme, qui, en tant qu'inhérents à la nature humaine, sont toujours conformes à l'intérêt commun ; bien plus, ce sont eux qui doivent être pris comme éléments essentiels de ce bien commun ; d'où il suit que le devoir de l'État est de les protéger, de les promouvoir et que, en aucun cas, ils ne peuvent être sacrifiés à une prétendue raison d'État.

Avec la plus vive et la plus sympathique attention, Nous suivons, Messieurs, et vos travaux et le développement de votre Institut, sur lequel Nous appelons de tout Notre cœur, ainsi que sur vous et sur vos familles, la divine assistance et la bénédiction de Dieu.

---

* *Discours et messages-radio de S.S. Pie XII*, XII,
Douzième année de Pontificat, 2 mars 1950 - 1er mars 1951, pp. 153-155
Typographie Polyglotte Vaticane

Documents Pontificaux 1950, p.250-254.

L'Osservatore Romano 17-18.7.1950, p.1.

L'Osservatore Romano. Édition hebdomadaire en langue française n° 33 p.1.

La Documentation catholique n°1076, col.1093-1095.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520429_centenario-decretum-gratiani_lt.html

*ALLOCUTIO SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII PP. XII AD DELEGATOS INTERNATIONALIS CONVENTUS AD CELEBRANDUM «DECRETUM GRATIANI» OCTO ANTE SAECULA EDITUM, ROMAE CONCLUSI**

Die XXII m. Aprilis, A.D. MCMLII

Voluisti, praeclari viri, singularem sollemnemque in modum octies revoluta saecula, ex quo Gratiani Decretum editum fuit, celebrare. Sapientiae plenum erat huiusmodi consilium, quod feliciter in rem deductum est. Enimvero praeter plane eruditos viros, praeter eos, qui sacros canones colunt et forensem operam profitentur, plerique hominum, etiam doctrina instructi, quamvis litteras, ingenuas artes, orbis terrarum historiae enarrationes et eventuum series animo repetere consuescant, raro tamen studia et curas suas conferunt ad id genus rerum, quas ipsi nunc memorando pertractastis.

Summopere igitur oportet, ii per vos penitus intellegant aut saltem inchoata cognitione respiciant, quantum Decreti eiusdem sit momentum et gravitas.

Itaque animus Noster, dum obsequio et humanitate vestra delectatur, avet etiam de opera et industria vestra gratulari. Hanc publica aestimatio non poterit parvi pendere, sive consideratur perpetui conaminis granditas, cuius Gratiani Decretum prosper est eventus et exitus, sive palam fiunt eius usus et egregia inde parta emolumenta, sive declarantur, abditae quidem canonicis formulis specie severis et arescentibus, pulchritudo, sanctitudo, materna caritas Ecclesiae in munere obeundo, quod ad leges f erendas, ad iudicia exercenda, ad sententias exsequendas pertinet.

I. Ut quis aeque perpendat molem laboris, quem Gratianus suscepit et omnino laudabiliter, quamvis indubia menda contineat, perfecit, necesse est, intret in inextricabilem silvam do cumentorum a primordiis christiani nominis usque ad medium saeculum duodecimum, quae illic compinguntur : coacervantur enim excripta, quae e Sacris Scripturis, e Sanctis Ecclesiae Pa tribus, e legibus tum canonicis, tum civilibus deprompta sunt.

Inspicienti etiam leviter Tabulas in Prolegomenis criticae editionis a Friedberg conf ectae, patent ecclesiastica et iuridica documenta, paene infinitum veluti rete arteriarum et venarum, per quae Eclesiae vita ab apostolico aevo per primos christianae aetatis mille annos diffunditur, inexhausta formarum varietate conspicua, sive in Orientalibus, sive in Occidentalibus regionibus, certationibus et triumphis insignis, eo quidem iugi et adsiduo nisu dedita, ut omnes nationes christianae humanitatis cultu instituat et formet, Orientales, Romanas et Germanicas antiquitates spiritali patrimonio suo quodammodo hereditatis partes adiciens.

Quod Iustinianus in iure Romano ordinando fecerat, id simili quadam ratione in iure canonico Gratianus fecit; atque mirum in modum nisus est, ut Decretum unitate, apta structura, consensione innumerarum diversarumque partium, quae ibidem collectae et dispositae sunt, praeluceret.

Unitatem dicimus; profecto Corpus iuris hoc praecipuum exquirit ornamentum, hanc proprietatem. At vero quam difficile erat Gratiani aetate invenire cardinem, quo huiusmodi unitas toto suo pondere ferretur in tanta copia et amplitudine legum, ex quibus disciplina ecclesiastica suas hauserat formas. Ipsamet inscriptio « Concordia discordantium canonum », quam admodum probabiliter auctor ipse, Camaldulensis monachus, suo indidit operi, mirantibus oculis eorum, qui in disciplinae ecclesiasticae labyrinthum gressum inferre ausi erant, radianti in

lumine collocavit granditatem illius consilii praeclari quidem ingenii, quo is sperabat se sanaturum esse malum itemque vitaturum impedimentum, in quod alii bene multi pedem offenderant.

Haec unitas minime dicenda est plus minusque arbitrarius et artificiosus congestus. Magistro meritae attribuitur laudi quod eandem unitatem statuit in convenientia et consonantia methodicae structurae, qua multo minoris aestimanda sunt retro compacta Collectanea. Enimvero is in iuris historia eminet veluti coryphaeus, qui multitudini discipulorum et explanatorum praeit.

Cum omnes Gratiani opus summi esse pretii communiter ducerent, superiorum aetatum canonicas sylloges deseruerunt, ut in « *Concordiam* » sua conferrent studia eandemque commentariis illustrarent. Hic enim lucidus ordo; hic legum latarum materies, immanis indigestaque moles, perite selecta, disposita, coniuncta, rationi et censurae subdita, ut rerum significatio et momentum elucerent. Inde Decretistarum, quos vocant, variae Scholae originem duxerunt : Bononiensis, Gallica, Anglonormanna, Hispanica, quae insigni certatione invicem praeripen honorem contendebant, quaenam ex iis sagacius et subtilius Gratiani contextum intellegeret, quaenam melius explanaret vim e legitimam significationem, quam is *Auctoritatibus* et suis prae claris *Dictis* dederat. Quae scholae universae, quasi fulgens spe ctaculum, iuridicae et canonicae doctrinae omnigena documenta obtulerunt, quae maiorem ciebunt admirationem, si, ut optan. dum est, in Decretistarum Corpus redacta erunt.

Haud putandum est Gratiani gloriam infuscari, si ea manifesta fiunt quae is decessoribus debet suis, tum canonistis, ut aiunt, et theologis, tum aequalibus aetate iuris cultoribus, in quibus praestat Irnerius, *lucerna iuris*, in Bononiensibus scholis florens iuris facile princeps.

Singulare et proprium est Dei, qui cum nemine id participat ut res ex nihilo condat. Opera contra hominum, licet celsa et sublimia et suis constantia viribus, licet in humani generis eventibus numquam defutura imprimant vestigia, omnia tamen conectuntur cum praeviis quibusdam rebus, quae illa praepararunt et possibilia effecerunt. Poterunt futura aetate eruditi viri nova indagando arguere — a limine hoc non reicimus — *Decreti* opus vindicandum esse alicui Monachorum conlegio, circa solum magnumque pluteum Camaldulensis Coenobii a Ss. Nabore et Felici coalescentium, tamen verum indubitatumque hoc erit a Gratiani opere in historia iuris canonici novum saeculorum ordinem ortum esse ita quidem, ut haud immerito a Sarti (*De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saec. XI usque saeculum XIV, Bononiae*, t. I p. 344, n. *XXVI*) auctor, de quo agebat, hac nota indicaretur, « *quasi parens et auctor iuris canonici deinceps habitus est* ». Per ipsum revera ius canonicum eo dignitatis evectum est, ut id in iuris doctrina omnino necessarium autumaretur, tum in eius disciplina impertienda — quod quidem Gratianus felici auspicio Bononiae facere incepit —, tum in iuris prudentia atque in ipsis legibus ferendis. Ut Gratiani Decretum in Galliam, in Hispaniam, in Angliam, in Germaniam pervenit, ubi eodem tempore opera Irnerii et Bononiensium iuris cultorum propalabant vulgabantque notitiam iuris romani in novam redacti formam, statim iuris canonici disciplinam in aequo dignitatis gradu collocabat efficiebatque, ut *Summae, Glossae, Apparatus* inde originem ducerent, quae quidem praesertim in Bononiensi, Parisiensi et aliis Universitatibus studiorum praemonstrant auream exorsam aetatem classici, ut aiunt, iuris canonici atque ad universae iuris doctrinae incrementa praecipue contulerunt.

II. *Decretum Gratiani*, ut omnes sciunt, ab Apostolica Sede numquam ratum habitum est. Quod nemo stupet, dummodo cogitet, quid propositi Camaldulensis monachus operi suo statuerit, quam rationem et viam in eo conscribendo secutus sit, quinam huius incepti exitus fuerint. Multum haud dubie interest inter id, quod Gratianus industria et opera sua persolvit, et id, quod ex mandato Iustiniani imperatoris ad huius legum collectanea conficienda Tribonianus eiusque adiutores peregerunt.

Ipse *Concordiae* auctor, quasi in aes verba incidens, adfirmavit: *Negotiis definiendis non solum est necessaria scientia, sed etiam potestas* (*dictum Gratiani* ante c. I, D. XX).

Nullum indicium est Romanam Curiam Bononiensi monacho mandasse, ut suum Decretum conscriberet. Perperam hoc aliqui opinati sunt, labili coniectura excepta ex inscriptione, qua opus e manibus auctoris in lucem prodivit *Concordia discordiantium canonum*.

Tamen Decretum statim optima floruit opinione, non solum quia praesertim apud Alexandrum II Romanum Pontificem (Rolandum Bandinelli), Gratiani explanatorem et abbreviatorem, cito gratiam invenit, verum etiam quia tum Curiae tum Scholae magnopere cupiebant possidere Sacrorum Canonum syllogem, in qua inter se repugnantia et inutiliter repetita abessent. Accedit quod allegatae auctoritates generatim de tuta eius spondebant doctrina.

Decreti conscriptio et explicatio canonum, qui specie inter se discrepabant, disciplinae iuris canonici parem dignitatis locum impertierunt ac ille, quo eminebat ius civile, ab Irneriana schola ad celsa fastigia provectum; una simul communi Ecclesiae discipinae pollentem attulerunt vigorem, qui quantum secum ferret utilitatis subsecuta saecula demonstrarunt. Theologiae et sacrorum canonum cultores mutua quadam contentione exscripta locosque ferendo, interpretando, enodando, conciliando, magnopere profuerunt, ut constabiliretur unitas, innixa fundamentis tum theologicis tum iuridicis disciplinae optimae : indeque et ingeniis et moribus magnum exstitit emolumentum. Ecclesiastici iudices deinceps poterant firmiter et tuto ius in usum actionemque vitae deducere.

Nihilo secius silentio praeterire nec possumus nec volumus errores, in quos Gratianus lapsus est : exscripta falsa vel dubia in *Concordiam* recepta; iuridica antiquitatis documenta, minoris aestimanda, saepius allegata; mendosae historicae inscriptiones haud paucae prolatae. Nec dicimus nonnullas eius sententias non congruere cum doctrinis aetate posterioribus, quae eas refellerunt vel emendarunt.

Certo excusabilia sunt huiusmodi errata in tam ponderosae molis opere; et eadem haud minore necessitate exquisiverunt correctionem Decreti, quam nonnulli Romani Pontifices, praesertim Gregorius XIII, eximiis ecclesiasticis viris demandarunt et alii excellentissimi viri docti postea prosecuti sunt.

Manifesto oportet, Romanorum Correctorum editio, in magnam inserta Collectionem, quae *Corpus iuris canonici* constituit, permaneat. Attamen nihil prohibet, quin etiam omnino optabile est, ut, quemadmodum laudabiliter a quibusdam propositum est, typis cudenda paretur nova critica editio: ita hac in re historiae decursus patebit; evidentiore in lumine ponentur rationes et viae, quibus opus conditum est, necnon explanationum sensus, egregii Camaldulensis coenobitae promerita eiusque industriae processus; nodosae et intricatae exsolventur quaestiones, quae Romanae Ecciesiae disciplinae progressum indagantibus interdum occurrunt. ffaec autem critica editio conficienda est, prout nunc temporis ars et ratio exigit: nam Friedbergensis editio, quamvis indubiis laudibus praestet, iam non satisf acit votis eorum, qui in rimanda iuris canonici historia praeminent.

III. Saepius iuridicae disciplinae tum civili, tum canonicae, et eius contextibus, legibus, codicibus ii qui in ea rudes et imperiti sunt, inamabilis et severi vultus lineamenta fingunt; ibidem nihil aliud reperiunt praeter *fas* et *nefas* adsidue ingeminata nomina. Inde liquidum est ipsos eam non callere et, prorsus evidentius, in eius penetralia ingressos non esse. Quodvis humanarum legum corpus refert sui vultum auctoris, sive is singulus homo est, sive consociatio, sive natio. Antiquae Urbis amplitudo et dignitas suo ipso nitore collustrarunt gravitatem legum duodecim tabularum, quae, ut *Livius* (*l. 3 n. 34*) ait, in « inmenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo » « fons omnis publici privatique iuris » exstabant.

Nonne lex Dei, etiam antiqui Foederis, quae lex timoris appellata est, tantummodo cum ad novam compararetur, supernam maiestatem et paternam clementiam Creatoris et Magistri maximi, quasi splendidis emissis radiis, praetulit? Qui solum metu correpti illam verentur, o quam alio obtutu eam aspiciunt ac Psaltes contemplabatur : « *Quam dulcia palato meo eloquia tua! super mel sunt ori meo* » (*Ps*. 118, 103).

Numquid Christi lex, caritatis lex, poterat carere lineamentis, quae eam reddunt amabilem? Poterat eius Ecclesiae legi materna benignitatis abesse? Minime gentium. Videbatur tamen haec sentiendi dulcedo quasi comprimi et

compesci legum particularium et subsequentium, quae per saecula coaluerunt, congerie. Recentiora studia, quae in Gratiani opere versantur, demonstrarunt canonicis legibus singularem notam et laudem inesse humanitatem, illum nempe christianae doctrinae et conscientiae sensum et afflatum, qui ad « investigabiles divitias Christi » (*Eph*. 3, 8) hominis animum admovet et qui illam ita extollit, ut haud infitiendam Romani iuris celsitatem prorsus transvehat.

In Gratiani Decreto, ob ipsa varia, quae ibidem proferuntur, auctorum documenta, perquam solido inveniuntur consociata foedere theologia et ius canonicum: hoc nempe illic in profundum christianae revelationis agit radices, inde almos haurientes latices, qui sunt *temperantia, humanitas, asperitatis remissio, caritas*. Quibus virtutibus et temperamentis iam ab initio iuri canonico proprius inductus est color et, quasi sigillum cera impressum, applicata est aequitas christiana, quae brevi in aequitatis canonicae formam transivit. In nonnullis operibus, quae Gratiani Decretum aetate antecesserunt, ut in *Libro de misericordia et iustitia* Algeri Leodiensis, in *Libro de vita christiana* Bonitii, Sutrini Episcopi, in *Panormia* Ivonis Carnutensis novo iubare emicat radiatque caritas, cuius spiritus intimam Ecclesiae vitam movent et alunt.

Apud Gratianum catholica doctrina numquam hoc spoliatur temperamento, quo destrictum ius materna et ad miserandum propensa caritas lenit ac mitigat, temperamentum inquimus, quo Romani Pontifices et Sancti Patres ecclesiastici iuris auctoritatem imbuerunt. Oporteret hic allegari integram causam XXIII alterius Decreti partis ac primas *Distinctiones* causae XXXIII (quaest. III), quibus celeberrimus tractatus de *Poenitentia* constat.

Quomodo obsurdescere poterant animi Ecclesiae Christi pastorum supplicibus sine intermissione vocibus, quibus caritas paternae urget mentis praecordia? « *Cogunt enim multas invenire medicinas multorum experimenta morborum. Verum in huiusmodi causis, ubi per graves dissensionum scissuras non huius aut illius hominis periculum, sed populorum strages iacent, detrahendum est aliquid severitati, ut maioribus malis sanandis caritas sincera subveniat* » (C. XXV, D. L.). Magnum hoc sonet monitum iis omnibus, qui aliquod munus homines regendi exercent, legum conditoribus et iudicibus! Ubinam aptius potiusque illustrantur animi dotes, quas Pastorales Litterae S. Pauli Apostoli ab moderatoribus flagitant, quam in Distinctionibus primae partis Decreti (D. XXV, ad D. L.)?

Romani Pontificatus defensio, eius actio, quae Christiades regit et in unum consociat, ecclesiastica vita, sacrarum rerum mercatura et laicorum usurpationibus exsoluta, patrimoniorum ordinatio, spiritalis christifidelium cultio praesertim sacramentorum usus et frequentia, socialis vitae officia, domesticus coniugum convictus, sacra liturgia, iudicia et poenae, et haec omnia locupletissime expositis iuris fontibus illustrata : haec est summa paene immensi operis, quod « *Magister Gratianus, divinae paginae doctor egregius* » (*Cod. Mon. Lat. 16084 in Archiv für kath. Kirchenrecht* vol. 69, 1893, p. 382) scripsit.

De canonicis collectanei antiquioris Medii Aevi adfirmatum est fusiorem notitiam, quam super his praesens attulit aetas, magis magisque declarare magnum earum pondus atque momentum quod attinet ad historiam opinionum ac doctrinarum, etiam de Ecclesiae vita, institutionibus ac regimine (cfr. Ghellinck S. I., *Le mouvement théologique du XII siècle*, p. 417). Quod quidem verius quadrat ad *Decretum* Magistri Gratiani; nam id, quasi splendidis illuminans rem coloribus, plane testatur, quonam afflatu et instinctu Ecclesiae disciplina, eius. Summorum Pontificum potestas, eius Antistitum sollicitudo et cura egerint ad compescenda populorum vitia et perturbationes, ad morum legis constabiliendum imperium singulis et sociatis hominibus valiturum.

Insigni Bononiensi Universitati studiorum, quae iure meritoque gloriatur de Gratiano in praeclarorum virorum suorum numerum adscito, et sibi honori tribuit immortalis eius Decreti octies saecularia sollemnia, una simul cum permultis egregiis sacrorum canonum et iuris cultoribus totius orbis terrarum, concelebrare, hodie gratulationes et vota Nostra depromimus : valeat ipsa etiam in posterum docta fingere ingenia, digna quidem, quae superiorum aetatum hereditatem excipiant atque ita ad christianae humanitatis et cultus sacrum patrimonium tuendum actuosas conferant vires. Solum enim christianae vitae et humanitatis praesidium potest impedire, quominus

humanum gemis in funestos barbariae errores morumque perversitatem relabatur, et, ad celsiores felicioresque ascensus per veritatis et virtutis itinera aptum, idem compellere.

Vobis denique, qui docta opera et sollerti industria vestra huic celebrationi parem rei gravitati nitorem comparastis, caelestium munerum copiam invocamus, et horum pignus Apostolicam Benedictionem ex animo impertimus.

**Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XIV,
Quattordicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1952 - 1° marzo 1953, pp. 81 - 88
Tipografia Poliglotta Vaticana

A.A.S., vol. XXXXIV (1952), n. 7-8, pp. 371 - 377.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531003_diritto-penale_sp.html

*DISCURSO DE SU SANTIDAD PÍO XII A LOS PARTICIPANTES EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL**

Sábado 3 de octubre de 1953

Nos parece que pocas veces se habrá encontrado reunido en la morada del Papa un grupo tan importante y tan escogido de juristas, especialistas en la ciencia, y en la práctica del Derecho, venidos del mundo entero, como el que Nos vemos hoy reunido en torno a Nos. Por eso es tanto mayor Nuestra alegría, señores, al daros hoy la bienvenida en Nuestra casa. Este nuestro saludo se dirige tanto a cada uno de vosotros, como al conjunto de vuestro Sexto Congreso Internacional de derecho penal, que en estos últimos días ha desplegado intensa actividad. Nos tomamos vivo interés en el desarrollo de vuestro Congreso y Nos no podemos menos de hacer algunas consideraciones a propósito de sus objetivos y sus resoluciones. Nos esperamos responder así a los deseos que Nos han llegado desde vuestras filas.

Una vida social pacífica y ordenada, en la comunidad nacional o en la de los pueblos, no es posible si no se observan las normas jurídicas, que regulan la existencia y el trabajo en común de los miembros de la sociedad. Pero hay siempre gentes que no se atienen a esas normas y que violan el derecho. La sociedad debe pertrecharse contra ellas. Para eso está el derecho penal que castiga la trasgresión y por medio del castigo reconduce al trasgresor a la observancia del derecho violado.

Los Estados y los pueblos tienen cada uno su derecho penal propio. Estos se forman por la reunión de numerosas partes y siempre subsiste entre ellos una diversidad más o menos grande. Como quiera que en nuestros días se cambia fácilmente de domicilio y se pasa frecuentemente de un Estado a otro, es de desear que, al menos los delitos más graves, se sancionen en todas partes, y a ser posible de una manera igualmente severa, de modo que los culpables no puedan en ninguna parte sustraerse o ser sustraídos al castigo. El derecho penal internacional procura llevar a cabo un acuerdo y apoyo recíproco de este género.

Si lo que Nos acabamos de decir vale en tiempos normales, su urgencia se muestra de manera más particular en tiempo de guerra y en ocasión de revueltas políticas violentas, cuando estallan dentro de un Estado luchas civiles.

El delincuente en materia política turba el orden de la vida social tanto como el delincuente de derecho común: ni el uno ni el otro pueden estar seguros de su impunidad.

El proteger a los individuos y a los pueblos contra la injusticia y las violaciones del derecho mediante la elaboración de un derecho penal internacional constituye un objetivo elevado. Para contribuir a su obtención Nos quisiéramos dirigiros algunas palabras.

I

Nos hablaremos ante todo de la importancia del derecho penal internacional, tal como se desprende de la experiencia de estos últimos decenios.

Esta experiencia abarca dos guerras mundiales, con sus repercusiones. En el curso de sus diversas peripecias dentro de un país y entre los diversos pueblos y cuando los totalitarismos políticos se expansionaban libremente, se produjeron hechos cuya única ley era la violencia y el éxito: entonces se dieron pruebas de un cinismo inconcebible en circunstancias normales para lograr el fin propuesto y la neutralización del adversario. Este no era ya considerado en general como hombre. No son las fuerzas ciegas de la naturaleza, sino los hombres, los que a veces con una pasión salvaje, y a veces con frío cálculo, acarrearon a los individuos, a las comunidades y a los pueblos sufrimientos indecibles, la miseria y el aniquilamiento.

Los que así obraban se sentían seguros o intentaban procurarse la seguridad de que nadie ni nunca les podría pedir cuentas. Si el destino se volvía contra ellos, les quedaba siempre la posibilidad de huir al extranjero. Tal era la disposición de ánimo de los que se comportaban como criminales, o de los que fuertes por su poder impulsaban a otros, les forzaban a obrar o les dejaban cometer el mal cuando ellos hubieran podido y aún hubieran debido impedírselo.

Todo esto en sus súbditos creaba la impresión de una carencia de derecho, de una falta de protección y de verse entregados al arbitrario y a la fuerza bruta. Pero eso mismo revelaba una exigencia: es necesario que los culpables, de quienes acabamos de hablar, se vean obligados, sin consideración de personas, a rendir cuentas, que paguen su merecido y que nada pueda sustraerles al castigo de sus actos, ni el éxito, ni siquiera "la orden superior" que han recibido.

Es el sentido humano espontáneo de la justicia el que exige una sanción y el entrever, en la amenaza de una pena aplicable a todos, una garantía, si no infalible, por lo menos no despreciable contra tales delitos. Ese sentido de la justicia ha hallado en general una expresión suficiente en el derecho penal de los Estados, en cuanto se refiere a los delitos de derecho común; en menor grado cuando se trata de violencias políticas dentro de los Estados, y poquísimo hasta el presente, para los hechos de guerra entre los Estados y los pueblos.

Y sin embargo un sentido equilibrado de la justicia plantea aquí exigencias no menos evidentes ni menos urgentes, y si se le cumple no por ello se experimentará menos su fuerza de inhibición.

La certeza, confirmada por los tratados, de que se deberá dar cuenta – aun cuando el acto delictivo se logra, aunque se cometa el delito en el extranjero, aunque se huya al extranjero después de haberlo cometido –, esta certeza es una garantía que no se debe menospreciar. La consideración de estas circunstancias es apta para hacer comprender incluso a los novatos la importancia del derecho penal internacional. En efecto, no se trata aquí de meras exigencias de la naturaleza humana y del deber moral, sino de la elaboración de normas jurídicas coercitivas claramente definidas, las cuales, en virtud de tratados formales, lleguen a ser obligatorias para los Estados que los firman.

II

En segundo lugar, Nos hablaremos de las categorías de los delitos, de los que el derecho penal internacional piensa ocuparse.

Si ya el derecho penal ordinario debe aplicar el principio de que no se puede tomar como objeto todos los actos contrarios a la moral, sino únicamente aquellos que amenazan seriamente al orden de la vida comunitaria, ese mismo principio merece una consideración muy especial, cuando se trata de la elaboración de un derecho penal internacional. Sería una empresa condenada de antemano al fracaso, el querer establecer convenciones internacionales para cualquier infracción, incluso las de menos importancia. No se deben tener presente aquí sino los delitos especialmente graves, mejor dicho, los más graves. Sólo para éstos es posible la uniformidad del derecho penal entre los Estados.

Además, la elección y la delimitación de los delitos que hay que castigar se deben basar en criterios objetivos: la gravedad de ciertos delitos y la necesidad de proceder precisamente contra ellos. Bajo estos dos aspectos es de importancia decisiva tener en cuenta los elementos siguientes: 1) el valor de los bienes perjudicados; entre ellos se contarán únicamente los más considerables; 2) la fuerza de atracción que empuja a perjudicarlos; 3) la intensidad de la mala voluntad que habitualmente se despliega cuando se cometen estos delitos; 4) el grado de perversión del orden jurídico en la persona del delincuente, en el caso, por ejemplo, en que los violadores del derecho fuesen los mismos que deberían ser sus defensores; 5) la gravedad de la amenaza que pesa sobre el orden jurídico a causa de circunstancias extraordinarias, que por una parte acentúan el peligro de empresas delictuosas y por otra las hacen mucho más terribles en sus efectos. Piénsese, por ejemplo, en las situaciones excepcionales, en los estados de guerra y de asedio.

Basándose en estos criterios se pueden citar una serie de casos que debería sancionar un derecho penal internacional.

En primer lugar está el crimen de una guerra moderna, guerra que no exige la necesidad absoluta de defenderse y que ocasionarían – podemos decirlo sin titubear – ruinas, sufrimientos y horrores inconcebibles. La comunidad de los pueblos debe tener cuenta de los criminales sin conciencia, que para realizar sus planes ambiciosos no temen desencadenar la guerra total. Por eso, si los demás pueblos desean proteger su existencia y sus bienes más valiosos, y si no quieren dejar las manos libres a los malhechores internacionales, no les queda otro remedio que prepararse para el día en que tengan que defenderse. Este derecho a mantenerse a la defensiva no se le puede negar ni aun el día de hoy a ningún Estado. Lo cual, por otra parte, en nada se cambia el hecho de que se ha de poner a la guerra injusta en el primer puesto entre los delitos más graves, que el derecho penal internacional pone en la picota, que castiga con las penas más fuertes, y cuyos autores siguen siendo en todo caso culpables y dignos del castigo previsto.

Las guerras mundiales que ha vivido la humanidad y los acontecimientos que se han desarrollado en los Estados totalitarios, han producido otros muchos más agravios a veces más graves, que un derecho internacional debería hacerlos imposibles, o de los que debería librar a la comunidad de los Estados. Por eso, aun en una guerra justa y necesaria, los procedimientos eficaces no son todos defendibles a los ojos de quien posee un sentido exacto y razonable de la justicia. El fusilamiento en masa de inocentes, como represalia de la falta de un particular no es un acto de justicia, sino una injusticia sancionada; fusilar a los rehenes inocentes no se convierte en un derecho por el hecho de que se lo tome como una necesidad de guerra. En los últimos decenios se ha visto asesinar por odio de raza; se han puesto a la luz del día ante el mundo entero los horrores y crueldades de los campos de concentración; se ha oído hablar "de la supresión" por centenares de miles "de seres inadaptados a la vida", de despiadadas deportaciones en masa, cuyas victimas eran entregadas a la miseria a menudo con mujeres e hijos, de violencias infligidas a tan gran número de muchachas y mujeres indefensas, de la caza del hombre organizada dentro de la población civil para reclutar trabajadores o más exactamente esclavos del trabajo. La administración de la justicia degeneró en algunos sitios hasta el despotismo sin límites tanto en los procedimientos de investigación como en el juicio y la ejecución de la sentencia. Para vengarse de alguien cuyos actos eran tal vez moralmente irreprochables no se ha tenido incluso vergüenza de inculpar a veces a miembros de su familia.

Estos pocos ejemplos – sabéis que hay otros muchos – pueden bastar para mostrar qué clase de delitos deben constituir el objeto de los pactos internacionales, capaces de asegurar una protección eficaz y que señalen exactamente los delitos que se han de perseguir, y fijen sus características con una precisión enteramente jurídica.

III

El tercer punto que exige al menos una breve mención, concierne a las penas que debe requerir el derecho penal internacional. Puede bastar aquí una observación general.

Hay una manera de castigar que deja en ridículo al derecho penal; pero hay otra que sobrepasa toda medida racional. Allí donde criminalmente estuviese en juego la vida humana donde centenares miles de personas quedaran expuestas a la última miseria y entregadas a la desesperación, la pura y sencilla privación de derechos civiles constituiría una afrenta a la justicia. Cuando por el contrario la trasgresión de un reglamento de policía, cuando una palabra inconsiderada contra la autoridad se castiga con el fusilamiento o con trabajos forzados para toda la vida, el sentido de la justicia se rebela. La fijación de las penas en el derecho penal y su adaptación a los casos particulares debería responder a la gravedad de los delitos.

El derecho penal de los diversos Estados se encarga en general de enumerar las sanciones y de precisar las normas que las determinan, o deja este cuidado al juez. Pero habría que procurar obtener por medio de pactos internacionales, un ajuste de estas penas, de tal manera que los delitos citados en los pactos no pudiesen lograr ventaja alguna en ninguna parte, es decir, que no sea menos terrible su castigo en un país que en otro, y que no pueda esperarse de un tribunal un juicio más benigno que en otro. No sería posible imponer por la fuerza a los Estados tal ajuste. Pero un cambio de miras objetivo podría proporcionar una ocasión de llegar poco a poco a un acuerdo en lo esencial. No se hallaría obstáculo invencible sino allí donde el sistema político imperante se basase sobre las injusticias ya citadas que el acuerdo internacional debe perseguir. Quien vive de la injusticia no puede contribuir a la elaboración del derecho, y el que se siente culpable no propondrá una ley que establezca su culpabilidad y le entregue al castigo. Esta circunstancia explica un poco lo que ha sucedido cuando se ha intentado el reconocimiento de los "Derechos del Hombre", aunque que hay otras dificultades que proceden de motivos enteramente diferentes.

IV

Nos hablaremos en cuarto lugar de las garantías jurídicas de las que trata el programa de vuestro Congreso en diversas ocasiones.

La función del derecho, su dignidad y el sentimiento de equidad, natural al hombre, piden que, desde el principio hasta el fin, la acción punitiva se base no en lo arbitrario y en la pasión, sino en reglas jurídicas claras y firmes. Eso significa ante todo que hay una acción jurídica, por lo menos sumaria, si no se puede aguardar sin peligro, y que por reacción contra un delito no se pasa por alto el proceso para poner a la justicia delante del hecho consumado. Vengar un atentado de bomba cometido por un desconocido, segando con ametralladora a los transeúntes que se hallan por casualidad en la calle, no es un procedimiento legal.

Ya el primer paso de la acción punitiva, el arresto, no puede obedecer al capricho, si no que debe respetar las normas jurídicas. No es admisible que incluso el hombre más irreprochable pueda ser detenido arbitrariamente y desaparecer sin más, en una prisión. El enviar a alguien a un campo de concentración y retenerle allí sin proceso alguno regular, es burlarse del derecho.

La instrucción judicial debe excluir la tortura física y psíquica y el narco-análisis, ante todo porque perjudican un derecho natural, aun cuando el acusado sea realmente culpable, y además porque muy a menudo dan resultados erróneos. No es raro que logren exactamente las confesiones deseadas por el tribunal y la pérdida del acusado, no porque éste sea de hecho culpable, sino porque su energía física y psíquica se ha agotado, y en consecuencia está

dispuesto a hacer todas las declaraciones que se le sugieran. "¡Antes la muerte que semejante tortura física y psíquica!". De este estado de cosas hallamos numerosas pruebas en procesos espectaculares bien conocidos con sus confesiones, sus auto-acusaciones y sus demandas de castigo implacable.

Hace casi 1100 años, en el 866, el gran Papa Nicolás I respondía del modo siguiente a una de las demandas de un pueblo que acababa de entrar en contacto con el cristianismo (*Nicolai primi responsa ad consulta Bulgarorum*, c. LXXXVI, 13 nov. 866 - *Mon. Germ. hist.*, Epp. tom. VI, pág. 595): «Si un ladrón o un bandido es apresado y niega lo que se le imputa, vosotros afirmáis que el juez debe molerle la cabeza a palos y atravesarle los costados con púas de hierro, hasta que diga la verdad. Eso ni la ley divina ni la ley humana lo admiten: la confesión no debe ser forzada sino espontánea, no debe ser arrancada par la fuerza, sino voluntaria; en fin, si sucede que después de haber infligido esas penas no descubrís absolutamente nada de aquello de que se acusa al inculpado, ¿no os avergonzaríais siquiera en ese momento y no reconoceríais cuán impío fue vuestro juicio? De la misma manera, si el inculpado, no pudiendo soportar semejantes torturas, confiesa crímenes que no ha cometido, ¿quién, os pregunto, lleva la responsabilidad de tal impiedad, sino el que le forzó a semejante confesión mentirosa? Más aún, es bien sabido, que si alguien profiere con los labios lo que no tiene en su mente, ése tal no confiesa, sino que habla. Renunciad, pues, a semejantes cosas y maldecid del fondo de vuestro corazón lo que hasta el presente habéis tenido la locura de practicar; en efecto, ¿qué fruto habéis entonces sacado de lo que ahora os avergüenza?»

¡Quién no desearía que durante el largo intervalo transcurrido desde entonces, no se hubiese jamás apartado la justicia de esta regla! El hecho de que sea necesario recordar esa advertencia, dada hace 1.100 años, es una triste señal de los extravíos en la práctica judicial del siglo XX.

Entre las garantías de la acción judicial se cuenta también la posibilidad para el acusado de defenderse realmente y no solamente de pura fórmula. Se le debe permitir, lo mismo que a su defensor, de presentar al tribunal todo lo que habla en favor suyo; es inadmisible que el defensor no pueda presentar sino lo que agrada al tribunal y a una justicia parcial.

A las garantías del derecho se une como factor esencial la composición imparcial del tribunal de justicia. El juez no puede ser "parte" ni personalmente ni en nombre del Estado. Un juez que tiene el sentido verdadero de la justicia renunciará voluntariamente al ejercicio de su jurisdicción en el caso en que él tuviera que considerarse como parte. Los "tribunales populares", que en los Estados totalitarios se compusieron exclusivamente de miembros del partido, no ofrecían garantía alguna jurídica.

Debe también asegurarse la imparcialidad del colegio de jueces, sobre todo en los procesos penales en que se hallan en juego las relaciones internacionales. En semejante caso puede ser necesario el recurrir a un tribunal internacional, o por lo menos poder apelar del tribunal nacional a tribunal internacional. El que no se halla implicado en la disputa se siente molesto cuando acabadas las hostilidades, ve que el vencedor juzga al vencido por crímenes de guerra, cuando ese vencedor se hizo culpable frente al vencido de hechos análogos. Los vencidos pueden sin duda ser culpables; sus jueces pueden tener un sentido manifiesto de la justicia y el propósito de una objetividad completa; a pesar de eso, en semejantes casos, el interés del derecho y la confianza que merece la sentencia, pedirán con frecuencia que se agreguen al tribunal jueces neutrales, de tal manera que de éstos dependa la decisión por mayoría. El juez neutral no ha de considerar entonces como deber suyo el librar al acusado; debe aplicar el derecho con vigor y comportarse según él. Pero la agregación predicha da a todos los interesados inmediatos, a las terceras personas interesadas y a la opinión pública mundial una seguridad mayor, de que "el derecho" será aplicado. Esto constituye sin duda alguna cierta limitación de la soberanía propia; pero esta renuncia se halla más que compensada por el aumento de prestigio, por el acrecentamiento de consideración y confianza respecto a las decisiones judiciales del Estado que obra de esa manera.

Entre las garantías requeridas por el derecho no hay cosa tan importante ni tan difícil de obtener como la determinación de la culpabilidad. En derecho internacional debería ser un principio inatacable el que "la pena", en el sentido jurídico, supone siempre una "falta". El mero principio de causalidad no merece ser reconocido como

un principio jurídico que, sin más, se basta a si mismo. Por otra parte en eso no hay amenaza alguna contra el derecho. En el delito cometido con mala intención el principio de causalidad obtiene su plena eficacia; el resultado – el "effectu secuto" del derecho canónico – puede realmente ser un requisito para que el delito sea comprobado; pero, en derecho penal, la causalidad y el resultado obtenido sólo son imputables cuando van parejos con la culpabilidad.

Aquí el juez se halla ante problemas difíciles, muy difíciles. Para resolverlos hace falta ante todo un examen concienzudo del hecho subjetivo, ¿el autor del delito conocía suficientemente la ilegalidad de su acción? ¿su decisión de realizarla era sustancialmente libre? Para responder a estas preguntas se valdrá de las presunciones previstas por el derecho. Si es imposible el establecer la culpabilidad con certeza moral, entonces se atendrá al principio: "in dubio standum est pro reo".

Se encuentra ya todo esto en el simple proceso criminal. Pero los numerosos procesos del tiempo de la guerra y de la postguerra hasta nuestros días han dado al problema una fisonomía particular. El juez debía y debe aún estudiar el caso de aquellos que mandaron a otros cometer un delito o que no lo impidieron cuando podían y debían hacerlo. Más frecuentemente aún se planteaba la cuestión de la culpabilidad de los que habían cometido una falta únicamente por orden de sus jefes y aun forzados por ellos bajo la amenaza de peores castigos y con frecuencia de la muerte. Muy a menudo en esos procesos los acusados han invocado esta circunstancia: que no habían obrado sino por imposición de "mandatos superiores".

¿Será posible obtener por medio de convenciones internacionales, por una parte, que los jefes jurídicamente queden incapacitados para ordenar crímenes, que sean punibles si dan tales órdenes; y por otra, que los subordinados se vean dispensados de ejecutarlas, y sean punibles si las acatan? ¿Será posible suprimir con pactos internacionales la contradicción jurídica, por la cual se amenaza a un inferior con la pérdida de sus haberes, sus bienes y su vida, si no obedece, y, si obedece, ha de temer que, acabadas las hostilidades, la parte perjudicaba – si sale victoriosa – le entregue a la justicia como "criminal de guerra"? Por clara que sea la norma moral en todos estos casos – ninguna autoridad superior se halla facultada para ordenar un acto inmoral; no existe derecho alguno, obligación alguna, ningún permiso de ejecutar un acto en sí inmoral, aun cuando sea ordenado, aun cuando el negarse a cumplirlo lleve consigo los mayores quebrantos personales –, esta norma moral no entra de momento en discusión; se trata ahora de poner fin a la contradicción jurídica que hemos señalado, estableciendo por medio de convenciones internacionales reglas jurídicas positivas, bien definidas, obligatorias y reconocidas por los Estados contratantes.

La misma necesidad de un reglamento internacional existe con relación al principio, tan frecuentemente invocado y aplicado estas últimos decenios, de la falta puramente colectiva, sobre la que el juez tenía que pronunciarse en el proceso acerca de la culpabilidad del acusado, y que, más a menudo sirvió para justificar medidas administrativas. Los Estados y los tribunales, que hallaban en el principio de la falta colectiva una justificación a sus pretensiones y maniobras, lo invocaban en teoría y lo aplicaban como regla de acción. Los contrarios lo impugnaban y aún le consideraban como inaceptable, siempre que se tratara de ordenaciones puramente humanas por considerarlo tachado de nulidad por una contradicción interna y desde el punto de vista jurídico. Pero aquí también el problema ético y filosófico de la falta puramente colectiva no entra en juego por el momento; se trata más bien de hallar y fijar jurídicamente una fórmula práctica adoptable en caso de conflicto, sobre todo de conflicto internacional, donde la falta colectiva puede ser de una importancia decisiva para determinar la culpabilidad, y lo ha sido más de una vez. La garantía de un proceso jurídico regular exige aquí que la acción de los gobiernos y de los tribunales se sustraiga al arbitrio y a la opinión puramente personal y reciba un fundamento sólido de normas jurídicas claras, un fundamento que responda a la sana razón, al sentimiento universal de justicia, y a cuya disposición puedan los gobiernos contratantes poner su autoridad y su fuerza coercitiva.

V

Una última palabra a propósito de ciertos fundamentos del derecho penal. Son los siguientes:

1. El establecimiento de un derecho positivo presupone una serie de exigencias fundamentales, tomadas del orden ontológico.
2. Hay que edificar el derecho penal sobre el hombre, como ser persona y libre.
3. Solamente puede ser castigado el que es culpable y responsable ante una autoridad superior.
4. La pena y su aplicación son, en último análisis, funciones necesarias del orden jurídico.

1. El derecho está necesariamente fundado como resorte final sobre el orden ontológico, su estabilidad su inmutabilidad. Donde quiera que los hombres y pueblos se están agrupados en comunidades jurídicas, ¿no son acaso precisamente hombres con una naturaleza humana sustancialmente idéntica? Las exigencias que se desprenden de esta naturaleza son las normas últimas del derecho. Por diversa que pueda ser la formulación de estas exigencias en el derecho positivo, según los tiempos y los lugares, según el grado de evolución y cultura, el núcleo central, por basarse en la naturaleza, es siempre el mismo.

Estas exigencias son como el punto muerto de un péndulo. El derecho positivo sobrepasa el punto muerto, unas veces por un lado, otras veces por otro; pero el péndulo vuelve siempre, quiérase o no, al punto muerto fijado por la naturaleza. Que se llame a esas exigencias de la naturaleza "derecho", "normas éticas" o "postulados de la naturaleza", poco importa. Pero hay que reconocer que existen de hecho; que no han sido establecidas por el capricho del hombre; que se hallan radicadas ontológicamente en la naturaleza humana, naturaleza que el hombre no se dio a sí mismo; que por lo tanto están en todas partes; que, por consiguientes, todo el derecho público y todo el derecho de gentes hallan en la naturaleza humana común un fundamento claro, sólido y duradero.

Resulta de esto que el positivismo jurídico extremado no se puede justificar ante la razón. Representa el principio: "El derecho abarca todo cuanto está establecido como "derecho" por el poder legislativo en la comunidad nacional o internacional, y nada más que eso, por entero independientemente de cualquier exigencia fundamental de la razón o de la naturaleza". Si se va a la aplicación de este principio, nada puede impedir que un contrasentido lógico y moral la pasión desencadenada, los caprichos y la violencia brutal un tirano y de un criminal lleguen a constituir "el derecho". La historia, como se sabe, nos proporciona más de un ejemplo de esta posibilidad que ha llegado a ser realidad. Allí donde por el contrario el positivismo jurídico se entiende de tal manera que, aún reconociendo plenamente esas exigencias fundamentales de la naturaleza, no se utilice el término "derecho" más que para las leyes elaboradas por el legislador, juzgarán algunos tal vez este empleo poco exacto en su generalidad; no obstante es él el que nos brinda una base común para la construcción de un derecho internacional fundado en el orden ontológico.

2.- La realización del orden jurídico se obtiene de una manera esencialmente diversa de la del orden físico. Este último se realiza automáticamente por la naturaleza misma de las cosas. Aquél, por el contrario, no se cumple sino por la decisión personal del hombre, precisamente cuando conforma su conducta con el orden jurídico. "El hombre decide de cada uno de sus actos personales": esta frase es una convicción humana imposible de desarraigar. La mayor parte de los hombres jamás admitirá que la que se llama autonomía del querer no sea más que un tejido de fuerzas internas y externas. Se habla fácilmente de las medidas de seguridad destinadas a sustituir la pena o a acompañarla, de la herencia, de las disposiciones naturales, de la educación, de la influencia extensa de los dinamismos en juego en las profundidades del inconsciente o del subconsciente. Aunque esas consideraciones pueden dar resultados interesantes, sin embargo, que no se complique el hecho sencillísimo: el hombre es un ser personal dotado de inteligencia y voluntad libre, un ser que finalmente decide por sí mismo lo que hace y no hace. Estar dotado de autodeterminación no quiere decir que se vea libre de toda influencia interna o externa, de toda atracción y de toda seducción, eso no quiere decir que tenga que luchar para seguir por el recto sendero, que no deba que emprender cada día un combate difícil contra los impulsos instintivos, tal vez enfermizos; pero eso quiere decir que, a pesar de todos los obstáculos, el hombre normal puede y debe mostrarse como tal; eso significa además que el hombre normal debe servir de regla en la sociedad y en el derecho.

No tendría sentido el derecho penal, si no tomara en consideración este aspecto del hombre; pero así como el hombre tiene la verdad por sí, así el derecho penal tiene un sentido pleno. Y puesto que este aspecto del hombre es una convicción de la humanidad, los esfuerzos para uniformar el derecho penal tienen una base sólida.

3.- El tercer presupuesto de la justicia penal es el factor falta. Este coloca en último término la frontera entre la justicia en sentido propio y las medidas administrativas de seguridad. Sobre él descansa finalmente el veto incondicionado del orden jurídico penal contra lo arbitrario y las violaciones del derecho: de él se deriva una última motivación y limitación de las garantías requeridas en el procedimiento penal.

El derecho penal, en su naturaleza íntima, es una reacción del orden jurídico contra el delincuente; presupone la unión causal entre éste y aquél. Pero esta unión causal la debe establecer el delincuente culpable.

Es un error del pensamiento jurídico el combatir la necesidad de esta trabazón causal, alegando que la pena se justifica por la dignidad del derecho violado. Esta violación – se afirma – pide una satisfacción que consiste en imponer una pena dolorosa al autor del delito o a otro que se halla sometido al orden jurídico violado.

La importancia de la culpabilidad, de sus presupuestos y de sus efectos en el derecho exigen, y eso sobre todo en el juez, un conocimiento profundo del proceso psicológico y jurídico de su génesis. Sólo a esta condición el juez se librará de la incertidumbre penosa que pesa sobre el médico obligado a tomar una decisión, pero que no puede dar un diagnostico cierto según los síntomas de la enfermedad, porque no descubre su coherencia interna.

Al momento de cometer delito, el delincuente tiene ante los ojos la defensa establecida por el orden jurídico; es consciente de este orden jurídico y de la obligación que impone pero, a pesar de esta conciencia, se decide contra ese veto, y para ejecutar esta decisión lleva a cabo el delito externe. He ahí el esquema de una violación culpable del derecho. Por razón de este proceso interno y externo, se atribuye la acción a su autor como a su causa; se le imputa como falta, porque la ha cometido en virtud de una decisión consciente; el orden violado y la autoridad del Estado, que es su custodio, le piden cuenta de ella; cae bajo el peso de las penas fijadas por la ley e impuestas por el juez. Las múltiples influencias ejercidas sobre los actos del entendimiento y de la voluntad – por lo tanto sobre los dos factores que representan los elementos constitutivos esenciales de la culpabilidad – no alteran la estructura fundamental de este proceso, por grande que sea su importancia en la apreciación de la gravedad de la falta.

Por estar tomado este esquema así esbozado de la naturaleza del hombre y de la decisión culpable, es valedero en todas partes. Él suministra la posibilidad de una base común para las discusiones internacionales, y puede prestar servicios apreciables cuando se trate de la formulación de las reglas que deben ser incorporadas a una convención internacional.

El conocimiento profundo de estas cuestiones difíciles impide también a la ciencia del derecho penal el caer en una pura casuística pero, por otra parte, la orienta en el uso de la casuística necesaria en la practica, y por lo tanto, justificable.

Si por el contrario se rechaza el fundar el derecho penal sobre el factor de la culpabilidad como sobre una circunstancia esencial, será difícil el crear un verdadero derecho penal y llegar a un acuerdo cuando se trate de discusiones internacionales.

4 -. Queda por decir una palabra sobre el sentido ultimo de la pena. La mayor parte de las teorías modernas del derecho penal, explican la pena y la justifican, en fin de cuentas, como una medida de protección, es decir, de defensa de la comunidad contra las empresas delictuosas, y al mismo tiempo como un intento para traer al culpable a la observancia del derecho. En esas teorías la pena puede incluir también sanciones en forma de disminución de ciertos bienes que el derecho asegura, para enseñar al culpable a vivir honestamente. Pero estas teorías se niegan a considerar como función capital de la pena la expiación del delito cometido, el cual sanciona el derecho violado.

Puede permitirse a una teoría, a una escuela jurídica, a una legislación penal nacional o internacional que trate de definir filosóficamente la pena según ellas las entiendan, de acuerdo con su sistema jurídico, con tal que respeten las consideraciones arriba expuestas sobre la naturaleza del hombre y la esencia de la falta.

Pero, desde un punto de vista diferente, y puede decirse más elevado, se puede preguntar si esta concepción satisface al sentido plenario de la pena. La protección de la comunidad contra los delitos y los delincuentes debe quedar asegurada, pero la función final de la pena habría que situarla en un plan superior.

La esencia de la falta, consiste en la oposición libre a la ley reconocida como obligatoria, en la ruptura y la violación consciente y querida del orden justo. Una vez que se ha producido, es imposible lograr que ella no exista. Pero, no obstante, en cuanto se pueda dar satisfacción al orden violado, hay que dársela. Lo exige fundamentalmente la "justicia". Su función en el dominio de la moralidad consiste en mantener la igualdad comprometida. Ésta pide que, por la pena, el responsable sea sometido forzosamente al orden. El cumplimiento de esta exigencia proclama la supremacía absoluta del bien sobre el mal; por su medio se ejerce la soberanía absoluta del derecho, sobre la injusticia. Y si se quiere dar un último paso: en el orden metafísico, la pena es una consecuencia de la dependencia hacia la Voluntad suprema, dependencia que va grabada hasta los últimos repliegues del ser creado. Si en alguna ocasión hay que reprimir la rebelión del ser libre y restablecer el derecho violado, es aquí, cuando lo exige el Juez supremo y la justicia suprema. La victima de una injusticia puede libremente renunciar a la reparación; pero la justicia, por su parte, se la asegura en todos los casos.

En esta última acepción de la pena, se ve también plenamente revalorizada la función de protección, que le atribuyen los modernos pero aquí se la expone más a fondo. Se trata, en efecto, ante todo, no de proteger los bienes asegurados por el derecho, sino el derecho mismo. Nada es tan necesario a la comunidad nacional e internacional como el respeto a la majestad del derecho, como también la idea saludable de que el derecho es en sí mismo sagrado y está defendido y que, por consiguiente, quien se atreve a ofenderlo se expone a castigos y los recibe de hecho.

Estas consideraciones permiten apreciar más justamente una época anterior, a la que muchos consideran como ya pasada de moda. Entonces distinguían las penas medicinales —*poenae medicinales*— y las penas vindicativas —poenae vindicativae—. En estas últimas la función vindicativa de expiación ocupa el primer plano; la función de protección se halla comprendida en los dos tipos de penas. El derecho canónico conserva hoy todavía – como lo sabéis – esta distinción; y esta actitud como veis, se funda en las convicciones enunciadas arriba. Sola ella responde también plenamente a la palabra bien conocida del Apóstol a los Romanos: *"Non enim sine causa gladium portat; vindex in iram ei qui malum agit"* (*Rom*. 13 4). "No en vano lleva la espada, dice San Pablo, del Estado, él es ministro de Dios, instrumento de su cólera contra los malhechores". Aquí la expiación está puesta en primer plano.

Sólo la función expiatoria permite, finalmente, comprender el juicio final del propio Creador, el cual “da a cada uno según sus obras" como lo repiten a menudo los dos Testamentos (ver sobre todo Mateo 16, 27; Romanos 2, 6). Aquí la función de protección desaparece completamente cuando se considera la vida ultra terrena. Para la omnipotencia y omnisciencia del Creador siempre es fácil el prevenir todo peligro de un nuevo delito por medio de la conversión moral íntima del delincuente. Pero el Juez supremo en su juicio final aplica únicamente el principio de la retribución. Este debe, pues, poseer ciertamente un valor no despreciable.

Por eso, como lo hemos dicho, déjese a la teoría y a la práctica el cuidado de definir la función de la pena en el sentido moderno más estricto o en el otro más amplio. Tanto en una, como en otra hipótesis, es posible una colaboración y puede aspirarse a la creación de un derecho penal internacional. Pero que no se renuncie a tener en cuenta esta última motivación de la pena, únicamente porque no aparece apta para producir resultados prácticos inmediatos.

Nuestras explicaciones, señores, han seguido la línea de contacto entre el derecho y sus bases metafísicas. Nos felicitaremos, si con ello Nos hemos podido contribuir, de alguna manera, a los trabajos de vuestro Congreso en orden a proteger y defender al hombre contra los crímenes y los estragos de la injusticia.

Nos terminaremos haciendo votos para que vuestros esfuerzos logren construir un derecho penal internacional sano, en provecho de la sociedad, de la Iglesia y de la comunidad de los pueblos. Quiera la bondad y misericordia de Dios todopoderoso daros como prenda de ella su bendición.

---

* ORe (Buenos Aires), año II, n°51, p.1-5.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531003_diritto-penale_fr.html

*DISCOURS DU PAPE PIE XII AU VIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT PÉNAL**

Samedi 3 octobre 1953

Nous croyons que très rarement un groupe aussi important et aussi choisi de juristes, spécialistes de la science et de la pratique du Droit, venus du monde entier, se soit trouvé réuni dans la demeure du Pape, comme Nous vous voyons aujourd'hui assemblés autour de Nous. Notre joie en est d'autant plus grande, Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue dans Notre maison. Ce salut s'adresse à chacun de vous, comme à l'ensemble de votre Sixième Congrès International de droit pénal qui, pendant ces derniers jours, a déployé une activité intense. Nous prenons un vif intérêt au déroulement de votre Congrès, et Nous ne pouvons Nous empêcher de faire au sujet de ses objectifs et de ses résolutions quelques considérations de principe : Nous espérons répondre ainsi aux souhaits qui sont parvenus de vos rangs jusqu'à Nous.

Une vie sociale pacifique et ordonnée, dans la communauté nationale ou dans celle des peuples, n'est possible que si l'on observe les normes juridiques, qui règlent l'existence et le travail en commun des membres de la société. Mais il se trouve toujours des gens, qui ne s'en tiennent pas à ces normes et qui violent le droit. Contre eux la société doit se protéger. De là le droit, qui punit la transgression et par le châtiment ramène le transgresseur à l'observation du droit violé.

Les États et les peuples ont chacun leur droit pénal propre. Ceux-ci sont constitués par l'assemblage de nombreuses parties et toujours il subsiste entre eux une diversité plus ou moins grande. Comme de nos jours on change facilement de domicile et l'on passe fréquemment d'un État dans l'autre, il est souhaitable qu'au moins les délits les plus graves soient sanctionnés partout et, si possible, d'une manière également sévère, de sorte que les coupables ne puissent nulle part se soustraire ou être soustraits au châtiment. C'est une entente et un soutien réciproque de ce genre que le droit pénal international tâche de réaliser.

Si ce que Nous disions vaut déjà en temps normal, l'urgence en apparaît tout particulièrement en temps de guerre et lors de troubles politiques violents, quand des luttes civiles éclatent à l'intérieur d'un État. Le délinquant en matière politique trouble autant l'ordre de la vie sociale que le délinquant du droit commun : ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir l'assurance de l'impunité.

Protéger les individus et les peuples contre l'injustice et les violations du droit par l'élaboration d'un droit pénal international constitue un objectif élevé. C'est pour contribuer à l'obtenir que Nous voudrions vous adresser quelques mots.

I

Nous parlerons d'abord de l'importance du droit pénal international, telle qu'elle ressort de l'expérience de ces dernières dizaines d'années.

Cette expérience couvre deux guerres mondiales avec leurs répercussions. Au cours de leurs péripéties, à l'intérieur des pays et entre eux, et lorsque les totalitarismes politiques se déployaient librement, des faits se sont produits, dont l'unique loi étaient la violence et le succès: on a témoigné alors d'un cynisme impensable en des circonstances normales pour atteindre la fin proposée et la neutralisation de l'adversaire. Celui-ci n'était plus en général considéré comme un homme. Ce ne sont pas des forces naturelles aveugles, mais des hommes, qui, tantôt avec une passion sauvage, tantôt avec une froide réflexion, ont apporté à des individus, à des communautés, à des peuples, d'indicibles souffrances, la misère et l'anéantissement.

Ceux qui agissaient ainsi se sentaient sûrs ou tentaient de se procurer l'assurance que personne ne pourrait jamais, où que ce soit, leur demander des comptes. Si le destin se tournait contre eux, il leur restait toujours possible de fuir à l'étranger. Telle était la disposition d'âme de ceux, qui se conduisaient eux-mêmes en criminels ou qui, forts de leur puissance, commandaient aux autres, les forçaient à agir, ou leur laissaient commettre le mal, bien qu'ils eussent le pouvoir et l'obligation de les en empêcher.

Chez les intéressés, tout ceci créait l'impression d'une carence du droit, d'un manque de protection, et celle d'être livrés à l'arbitraire et à la force brutale. Mais cela révélait aussi une exigence: il faut que tous les coupables, dont Nous venons de parler, soient, sans considération de personne, obligés de rendre compte, qu'ils subissent la peine et que rien ne puisse les soustraire au châtiment de leurs actes, ni le succès, ni même « l'ordre d'en haut » qu'ils ont reçu.

C'est le sens humain spontané de la justice, qui exige une sanction et qui aperçoit dans la menace d'une peine applicable à tous une garantie, sinon infaillible, du moins non négligeable contre de tels délits. Ce sens de la justice a trouvé en gros une expression suffisante dans le droit pénal des États, pour ce qui concerne les délits de droit commun ; à un moindre degré, dans le cas de violences politiques à l'intérieur des États, et très peu, jusqu'à présent, pour les faits de guerre entre les États et les peuples.

Et cependant un sens équilibré de la justice ne pose pas ici des exigences moins évidentes, ni moins urgentes, et, s'il y est satisfait, on n'éprouvera pas moins sa force d'inhibition. La certitude, confirmée par les traités, que l'on devra rendre compte — même si l'acte délictueux réussit, même si l'on commet le délit à l'étranger, même si l'on fuit à l'étranger après l'avoir commis —, cette certitude est une garantie à ne pas sous-estimer. La considération de ces circonstances est propre à faire comprendre, même au premier venu, l'importance d'un droit pénal international. En effet, il ne s'agit pas ici de simples exigences de la nature humaine et du devoir moral, mais de l'élaboration de normes juridiques coercitives clairement définies qui, en vertu de traités formels, deviennent obligatoires pour les États contractants.

II

En second lieu, Nous parlerons des catégories de délits, dont le droit pénal international a l'intention de s'occuper.

Si déjà le droit pénal ordinaire doit appliquer le principe qu'il ne peut prendre pour objet tous les actes contraires à la morale, mais ceux-là seuls, qui menacent sérieusement l'ordre de la vie communautaire, ce même principe mérite une considération toute spéciale lors de l'élaboration d'un droit pénal international (cfr. *Thomas d'Aquin S.*

Theol. 1a, 2ae p. q. 96 a. 2 et I). Ce serait une entreprise vouée d'avance à l'échec que de vouloir établir des conventions internationales au sujet de toutes les infractions quelque peu importantes. On ne doit envisager ici que les délits particulièrement graves, disons même, les plus graves. Pour eux seuls il est possible d'uniformiser le droit pénal entre les États.

En outre, le choix et la délimitation des délits à punir doivent se baser sur des critères objectifs : la gravité de certains délits et la nécessité de procéder précisément contre eux. Sous ces deux aspects, il est d'une importance décisive de tenir compte des éléments suivants :

1) la valeur des biens lésés; ce ne seront que les plus considérables ;

2) la force d'attrait qui pousse à léser ;

3) l'intensité de la volonté mauvaise que l'on déploie habituellement, quand on commet ces délits ;

4) le degré de perversion de l'ordre juridique dans la personne du délinquant, au cas, p. ex., où ceux qui devraient être les gardiens du droit le violent eux-mêmes ;

5) la gravité de la menace qui pèse sur l'ordre juridique à cause de circonstances extraordinaires, qui d'une part accentuent le péril d'entreprises délictueuses, et d'autre part les rendent beaucoup plus redoutables dans leurs effets. Qu'on songe, p. ex., aux situations d'exception, aux états de guerre et de siège.

Sur la base de ces critères, on peut citer une série de cas, que devrait sanctionner un droit pénal international.

En première place se trouve le crime d'une guerre moderne, Que n'exige pas la nécessité inconditionnée de se défendre et qui entraîne — Nous pouvons le dire sans hésiter — des ruines, des souffrances et des horreurs inimaginables. La communauté des peuples doit compter avec les criminels sans conscience, qui, pour réaliser leurs plans ambitieux, ne craignent pas de déclencher la guerre totale, C'est pourquoi, si les autres peuples désirent protéger leur existence et leurs biens les plus précieux et s'ils ne veulent pas laisser les coudées franches aux malfaiteurs internationaux, il ne leur reste qu'à se préparer pour le jour où ils devront se défendre. Ce droit à se tenir sur la défensive, on ne peut le refuser, même aujourd'hui, à aucun État. Cela ne change d'ailleurs absolument rien au fait que la guerre injuste est à placer au premier rang des délits les plus graves, que le droit pénal international met au pilori, qu'il frappe des peines les plus lourdes, et dont les auteurs restent en tout cas coupables et passibles du châtiment prévu.

Les guerres mondiales, que l'humanité a vécues, et les événements qui se sont déroulés dans les États totalitaires, ont engendré encore beaucoup d'autres méfaits, parfois plus graves, qu'un droit pénal international devrait rendre impossible, ou dont il devrait débarrasser la communauté des États. Aussi, même dans une guerre juste et nécessaire, les procédés efficaces ne sont pas tous défendables aux yeux de qui possède un sens exact et raisonnable de la justice. La fusillade en masse d'innocents par représailles pour la faute d'un particulier n'est pas un acte de justice, mais une injustice sanctionnée; fusiller des otages innocents ne devient pas un droit, parce qu'on en fait une nécessité de guerre. Ces dernières dizaines d'années, on a vu massacrer par haine de race ; on a mis à jour devant le monde entier les horreurs et les cruautés des camps de concentration; on a en- tendu parler de la « suppression » par centaines de milliers « d'êtres inadaptés à la vie », d'impitoyables déportations en masses, dont les victimes étaient livrées à la misère souvent avec femme et enfants, de violences exercées sur un si grand nombre de jeunes filles et de femmes sans défense, de chasse à l'homme organisée parmi la population civile pour enrôler des travailleurs ou plus exactement des esclaves du travail. L'administration de la justice dégénéra par endroits jusqu'à l'arbitraire sans limites tant dans les procédés d'enquête que dans le jugement et l'exécution de la sentence. Pour se venger de quelqu'un dont les actes étaient peut-être moralement irréprochables, on n'a même pas eu honte parfois de s'en prendre aux membres de sa famille.

Ces quelques exemples — vous savez qu'il en existe beaucoup d'autres — peuvent suffire pour montrer quel genre de délits doivent faire l'objet de conventions internationales capables d'assurer une protection efficace et qui indiqueront exactement les délits à poursuivre et fixeront leurs caractéristiques avec une précision toute juridique.

III

Le troisième point, qui exige au moins une brève mention, concerne les peines que doit requérir le droit pénal international. Une remarque générale peut ici suffire.

Il existe une façon de punir qui livre le droit pénal au ridicule; mais il en est une qui dépasse toute mesure raisonnable. Là où l'on jouerait avec la vie humaine un jeu criminel, où des centaines et des milliers de gens seraient livrés à la misère extrême et poussés à la détresse, une pure et simple privation des droits civils constituerait un affront à la justice. Quand au con- traire la transgression d'un règlement de police, quand une parole inconsidérée contre l'autorité est punie de la fusillade ou du travail forcé à perpétuité, le sens de la justice se révolte. La fixation des peines dans le droit pénal et leur adaptation au cas particulier devraient répondre à la gravité des délits.

Le droit pénal des divers États se charge en général d'énumérer les sanctions et de préciser les normes qui les déterminent, ou il laisse ce soin au juge. Mais il faudrait tâcher d'obtenir, par des conventions internationales, un ajustement de ces peines, si bien que les délits cités dans les conventions ne puissent nulle part donner quelque profit, c'est-à-dire que leur punition ne soit pas moins redoutable dans un pays que dans un autre et qu'on ne puisse espérer un jugement plus bénin devant un tribunal que devant un autre. Imposer de force aux États un tel ajustement serait impossible. Mais un échange de vues objectif pourrait laisser cependant une chance d'atteindre peu à peu un accord sur l'essentiel. On ne rencontrerait d'obstacle invincible que là où un système politique serait lui-même bâti sur les injustices précitées que l'entente internationale doit poursuivre. Qui vit de l'injustice ne peut contribuer à l'élaboration du droit et qui se sait coupable ne proposera pas une loi qui établit sa culpabilité et le livre au châtiment. Cette circonstance explique un peu ce qui est arrivé quand on a tenté de faire reconnaître les « Droits de l'Homme », bien qu'il existe d'autres difficultés qui procèdent de motifs entièrement différents.

IV

Nous parlerons en quatrième lieu des garanties juridiques, dont il est question à diverses reprises dans le programme de votre Congrès.

La fonction du droit, sa dignité et le sentiment d'équité, naturel à l'homme, demandent que, du début jusqu'à la fin, l'action punitive se base non sur l'arbitraire et la passion, mais sur des règles juridiques claires et fermes. Cela signifie d'abord qu'il y a une action judiciaire, au moins sommaire, si l'on ne peut attendre sans danger, et que par réaction contre un délit, on ne passe pas outre au procès pour mettre la justice devant le fait accompli. Venger un attentat à la bombe commis par un inconnu en fauchant à la mitrailleuse les passants qui se trouvent par hasard dans la rue, n'est pas un procédé légal.

Déjà le premier pas de l'action punitive, l'arrestation, ne peut obéir au caprice, mais doit respecter les normes juridiques. Il n'est pas admissible que même l'homme le plus irréprochable puisse être arrêté arbitrairement et disparaître sans plus dans une prison. Envoyer quelqu'un dans un camp de concentration et l'y maintenir sans aucun procès régulier, c'est se moquer du droit.

L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et la narco-analyse, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés. Il n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux souhaités par le tribunal et à la perte de l'accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique est épuisée et qu'il est prêt à faire toutes les déclarations que l'on voudra. « Plutôt la prison et la mort que pareille

torture physique et psychique ! ». De cet état de choses Nous trouvons d'abondantes preuves dans les procès spectaculaires bien connus avec leurs aveux, leurs autoaccusations et leurs requêtes d'un châtiment impitoyable.

Il y a 1100 ans environ, en 866, le grand Pape Nicolas I répondait de la manière suivante à l'une des demandes d'un peuple qui venait d'entrer en contact avec le Christianisme (*Nicolai primi responsa ad consulta Bulgarorum*, cap. LXXXVI, 13 nov. 866 - *Mon. Germ. hist*. Epp. tom. VI, pag. 955):

« Si un voleur ou un brigand est pris et nie ce qu'on lui impute, vous affirmez chez vous que le juge doit lui rouer la tête de coups et lui percer les côtés avec des pointes de fer Jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Cela ni la loi divine ni la loi humaine ne l'admettent: l'aveu ne doit pas être forcé, mais spontané; il ne faut pas qu'il soit extorqué, mais volontaire; enfin s'il arrive qu'après avoir infligé ces peines, vous ne découvrez absolument rien de ce dont on charge l'inculpé, ne rougissez-vous donc pas à ce moment du moins et ne reconnaissez-vous pas combien votre jugement fut impie ? De même, si l'inculpé, ne pouvant supporter de telles tortures, avoue des crimes qu'il n'a pas commis, qui, je vous le demande, porte la responsabilité d'une telle impiété, sinon celui qui l'a contraint à pareil aveu mensonger ? Bien plus, on le sait, si quelqu'un profère des lèvres ce qu'il n'a pas dans l'esprit, il n'avoue pas, mais il parle. Renoncez donc à ces choses et maudissez du fond du cœur ce que, jusqu'à présent, vous avez eu la folie de pratiquer; en effet, quel fruit avez-vous alors retiré de ce dont vous rougissez maintenant ?... ».

Qui ne souhaiterait que durant le long intervalle écoulé depuis lors, la justice ne se soit jamais écartée de cette règle ! Qu'il faille aujourd'hui rappeler cet avertissement donné voici 1100 ans, est un triste signe des égarements de la pratique judiciaire au vingtième siècle.

Parmi les garanties de l'action judiciaire, on compte aussi la possibilité pour l'accusé de se défendre réellement, et non seulement pour la forme. Il doit lui être permis, ainsi qu'à son défenseur, de soumettre au tribunal tout ce qui parle en sa faveur; il est inadmissible que la défense ne puisse avancer que ce qui agrée au tribunal et à une justice partiale.

Aux garanties du droit se rattache comme un facteur essentiel la composition impartiale de la cour de justice. Le juge ne peut être « partie », ni personnellement ni pour l'État. Un juge, qui possède le sens véritable de la justice, renoncera de lui-même à l'exercice de sa juridiction dans le cas où il devrait se considérer comme partie. Les « tribunaux populaires », qui dans les États totalitaires furent composés exclusivement de membres du parti, n'offraient aucune garantie juridique.

L'impartialité du collège des juges doit être assurée aussi et surtout quand des relations internationales sont engagées dans les procès pénaux. En pareil cas, il peut être nécessaire de recourir à un tribunal international, ou du moins de pouvoir en appeler du tribunal national à un tribunal international. Celui qui n'est pas impliqué dans le différend, ressent un malaise, lorsqu'après la fin des hostilités, il voit le vainqueur juger le vaincu pour des crimes de guerre, alors que ce vainqueur s'est rendu coupable envers la vaincu de faits analogues. Les vaincus peuvent sans doute être coupables ; leurs juges peuvent avoir un sens manifeste de la justice et la volonté d'une entière objectivité ; malgré cela, en pareil cas, l'intérêt du droit et la confiance que mérite la sentence demanderont assez souvent d'adjoindre au tribunal des juges neutres, de telle manière que la majorité décisive dépende de ceux-ci. Le juge neutre ne doit pas considérer alors comme de son devoir d'acquitter l'accusé; il doit appliquer le droit en vigueur et se comporter d'après lui. Mais l'adjonction précitée donne à tous les intéressés immédiats, aux tiers hors de cause et à l'opinion publique mondiale une assurance plus grande que le « droit » sera prononcé. Elle constitue sans aucun doute une certaine limitation de la souveraineté propre; mais cette renonciation est plus que compensée par l'accroissement de prestige, par le surplus de considération et de confiance envers les décisions judiciaires de l'État qui agit ainsi.

Parmi les garanties exigées par le droit, il n'est rien peut-être d'aussi important ni d'aussi difficile à obtenir que la détermination de la culpabilité. Ce devrait être en droit pénal un principe inattaquable que la « peine » au sens juridique suppose toujours une « faute ». Le principe de causalité pure et simple ne mérite pas d'être reconnu

comme un principe juridique se suffisant à lui tout seul. Il n'y a là d'ailleurs aucune menace pour le droit. Dans le délit commis avec intention mauvaise, le principe de causalité sort son plein effet; le résultat — l'« *effectu secuto* » du droit canonique — peut réellement être exigé pour que l'existence d'un délit soit vérifiée ; mais, en droit pénal, la causalité et le résultat obtenu ne sont imputables que s'ils vont de pair avec la culpabilité.

Ici le juge se heurte à des problèmes difficiles, même très difficiles. Pour les résoudre, il faut avant tout un examen consciencieux du fait subjectif : l'auteur du délit connaissait-il suffisamment l'illégalité de son acte ? sa décision de l'accomplir était-elle substantiellement libre ? On s'aidera pour répondre à ces questions des présomptions prévues par le droit. S'il est impossible d'établir la culpabilité avec une certitude morale, on s'en tiendra au principe : *in dubio standum est pro reo*.

On trouve déjà tout ceci dans le procès criminel simple. Mais les nombreux procès de la guerre et de l'après-guerre jusqu'à nos jours ont conféré au problème une physionomie particulière. Le juge y devait et y doit encore étudier le cas de ceux qui ont commandé à d'autres de commettre un délit, ou qui ne l'ont pas empêché bien qu'ils le pussent et le dussent. Plus fréquemment encore se posait la question de la culpabilité de ceux qui n'avaient commis de faute que sur l'ordre de leurs chefs ou même forcés par eux sous la menace des pires châtiments et souvent de la mort. Bien souvent, dans ces procès, les accusés ont invoqué cette circonstance qu'ils n'avaient agi que sur injonction des « instances supérieures ».

Sera-t-il possible d'obtenir par des conventions internationales, d'une part, que les chefs soient mis juridiquement dans l'incapacité d'ordonner des crimes et soient punissables pour avoir donné de tels ordres; et d'autre part, que les subordonnés soient dispensés d'exécuter ceux-ci et soient punissables, s'ils y obtempéraient ? Sera-t-il possible de supprimer par des conventions internationales la contradiction juridique, par laquelle un inférieur est menacé dans son avoir, ses biens et sa vie, s'il n'obéit pas, et, s'il obéit, il aurait à craindre qu'après la fin des hostilités le parti lésé, s'il remporte la victoire, ne le traduise en justice comme « criminel de guerre » ? Aussi claire que puisse être la norme morale dans tous ces cas — aucune instance supérieure n'est habilitée à commander un acte immoral; il n'existe aucun droit, aucune obligation, aucune permission d'accomplir un acte en soi immoral, même s'il est commandé, même si le refus d'agir entraîne les pires dommages personnels —, cette norme morale n'entre pas pour l'instant en discussion; il s'agit à présent de mettre fin à la contradiction juridique, que Nous avons signalée, en établissant par le moyen de conventions internationales des règles juridiques positives, bien définies, reconnues par les États contractants et obligatoires.

La même nécessité d'un règlement international existe par rapport au principe, si souvent invoqué et appliqué ces dernières dizaines d'années, de la faute purement collective, sur lequel le juge avait à se prononcer lors du procès sur la culpabilité de l'accusé, et qui, plus souvent encore, servit à justifier des mesures administratives. Les États et les tribunaux, qui trouvaient dans le principe de la faute collective une justification à leurs prétentions et à leurs agissements, l'invoquaient en théorie et l'appliquaient comme règle d'action. Les opposants le contestaient, le considéraient même comme inacceptable dans tout ordre de choses établi seulement par les hommes, parce qu'entaché de contradiction en lui-même et au point de vue juridique. Mais ici aussi, le problème éthique et philosophique de la faute pure- ment collective n'est pas en jeu pour le moment; il s'agit plutôt de trouver et de fixer juridiquement une formule pratique adoptable en cas de conflit, surtout de conflit international, où la faute collective peut être d'une importance décisive pour déterminer la culpabilité, et l'a été plus d'une fois. La garantie d'un processus juridique régulier exige ici que l'action des gouvernements et des tribunaux soit soustraite à l'arbitraire et à l'opinion purement personnelle et reçoive un fondement solide de normes juridiques claires, un fondement qui réponde à la saine raison, au sentiment universel de justice, et à la disposition duquel les gouvernements contractants puissent mettre leur autorité et leur force de coercition.

V

Un dernier mot au sujet de certains fondements du droit pénal. Ce sont les suivants :

1.- L'établissement d'un droit positif présuppose une série d'exigences fondamentales empruntées à l'ordre ontologique.

2. - Il faut édifier le droit pénal sur l'homme, comme être personnel et libre.

3. - Seul peut être puni celui qui est coupable et responsable devant une autorité supérieure.

4. - La peine et son application sont en dernière analyse des fonctions nécessaires de l'ordre juridique.

I. - Le droit est nécessairement fondé en dernier ressort sur l'ordre ontologique, sa stabilité, son immutabilité. Partout où des hommes et des peuples sont groupés en communautés juridiques, lie sont-ils pas précisément des hommes, avec une nature humaine substantiellement identique ? Les exigences, qui découlent de cette nature, sont les normes ultimes du droit. Aussi différente que puisse être la formulation de ces exigences en droit positif, d'après les temps et les lieux, d'après le degré d'évolution et de culture, leur noyau central, parce qu'il exprime la « nature », est toujours le même.

Ces exigences sont comme le point mort d'un pendule. Le droit positif dépasse le point mort, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais le pendule retourne toujours, qu'il le veuille ou non, au point mort fixé par la nature. Que l'on appelle ces exigences de la nature «droit », « normes éthiques » ou « postulats de la nature », peu importe. Mais il faut reconnaître le fait qu'elles existent; qu'elles n'ont pas été établies par le caprice de l'homme; qu'elles sont enracinées ontologiquement dans la nature humaine, que l'homme n'a pas façonnée lui-même; qu'elles doivent donc se trouver partout; que par conséquent tout droit public et tout droit des gens trouvent dans la nature humaine commune un fondement clair, solide et durable.

Il s'ensuit qu'un positivisme juridique extrême ne peut se justifier devant la raison. Il représente le principe: « Le droit comprend tout ce qui est établi comme " droit" par le pouvoir législatif dans la communauté nationale ou internationale, et rien que cela, tout à fait indépendamment de n'importe quelle exigence fondamentale de la raison ou de la nature ». Si l'on s'appuie sur ce principe, rien n'empêche qu'un contresens logique et moral, la passion déchaînée, les caprices et la violence brutale d'un tyran et d'un criminel puissent devenir « le droit ». L'histoire fournit, on le sait, plus d'un exemple de cette possibilité devenue réalité. Là où par contre le positivisme juridique est compris de telle sorte que, tout en reconnaissant pleinement ces exigences fondamentales de la nature, on n'utilise le terme « droit » que pour les lois élaborées par le législatif, plusieurs jugeront peut-être cet emploi peu exact dans sa généralité; toujours est-il qu'il offre une base commune pour l'édification d'un droit international fondé sur l'ordre ontologique.

2. - La réalisation de l'ordre juridique s'obtient d'une manière essentiellement autre que dans l'ordre physique. Ce dernier se réalise automatiquement par la nature des choses elle-même. Celui-là par contre ne s'accomplit que par la décision personnelle de l'homme, quand précisément il conforme sa conduite à l'ordre juridique. « L'homme décide de chacun de ses actes personnels »:cette phrase est une conviction humaine indéracinable. La généralité des hommes n'admettra jamais que ce que l'on appelle l'autonomie du vouloir ne soit qu'un tissu de forces internes et externes.

On parle volontiers des mesures de sûreté destinées à remplacer la peine ou à l'accompagner, de l'hérédité, des dispositions naturelles, de l'éducation, de l'influence étendue des dynamismes à l'œuvre dans les profondeurs de l'inconscient ou du subconscient. Bien que ces considérations puissent donner des résultats intéressants, qu'on ne complique pas le fait tout simple ; l'homme est un être personnel, doué d'intelligence et de volonté libre, un être qui finalement décide lui-même de ce qu'il fait et ne fait pas. Etre doué d'autodétermination ne veut pas dire échapper à toute influence interne et externe, à tout attrait et à toute séduction; cela ne veut pas dire ne pas lutter pour garder le droit chemin, ne pas devoir livrer chaque jour un combat difficile contre des poussées instinctives peut-être maladives ; mais cela signifie que, malgré tous les obstacles, l'homme normal peut et doit s'affirmer ; cela signifie ensuite que l'homme normal doit servir de règle dans la société et dans le droit.

Le droit pénal n'aurait pas de sens, s'il ne prenait en considération cet aspect de l'homme; mais comme celui-ci a la vérité pour soi, le droit pénal a un sens plénier. Et puisque cet aspect de l'homme est une conviction de l'humanité, uniformiser le droit pénal ont une base solide.

3. - Un troisième présupposé de la justice pénale est le facteur de la faute. Celui-ci situe en dernier ressort la frontière entre la justice au sens propre et les mesures administratives de sécurité. Sur lui repose finalement le veto inconditionné de l'ordre juridique pénal contre l'arbitraire et les violations du droit; de lui se tire une dernière motivation et délimitation des garanties requises dans la procédure pénale.

Le droit pénal clans sa nature intime est une réaction de l'ordre juridique contre le délinquant; il présuppose le lien causal entre celui-ci et celui-là. Mais ce lien causal doit être établi par le délinquant coupable.

C'est une erreur de la pensée juridique que de contester la nécessité de ce lien causal en alléguant que la peine se justifie entièrement par la dignité du droit violé. Cette violation — affirme-t-on — demande une satisfaction qui consiste à imposer une peine douloureuse à l'auteur du délit ou à un autre qui est soumis à l'ordre juridique violé.

L'importance de la culpabilité, de ses présupposés et de ses effets en droit exigent, et cela surtout chez la juge, une connaissance approfondie du processus psychologique et juridique de sa genèse. À cette seule condition, le juge s'épargnera l'incertitude pénible qui pèse sur le médecin obligé de prendre une décision, mais qui ne peut établir aucun diagnostic certain d'après les symptômes de la maladie, parce qu'il n'aperçoit pas leur cohérence interne.

Au moment du délit, le délinquant a devant les yeux la défense portée par l'ordre juridique; il est conscient de celui-ci et de l'obligation qu'il impose ; mais en dépit de cette conscience, il se décide contre ce veto et, pour exécuter cette décision, il accomplit le délit externe. Voilà le schéma d'une violation coupable du droit. En raison de ce processus interne et externe, on attribue l'action à son auteur comme à sa cause ; elle lui est imputée comme faute, parce qu'il l'a commise en vertu d'une décision consciente ; l'ordre violé et l'autorité de l'État, qui en est gardien, lui en demandent compte; il tombe sous le coup des peines, fixées par la loi et imposées par le juge. Les influences multiples exercées sur les actes d'intelligence et de volonté — donc sur les deux facteurs, qui représentent les éléments constitutifs essentiels de la culpabilité — n'altèrent pas la structure fondamentale de ce processus, quelle que soit leur importance dans l'appréciation de la gravité de la faute.

Parce que le schéma ainsi esquissé est emprunté à la nature de l'homme et à celle de la décision coupable, il vaut partout. Il fournit la possibilité d'une base commune pour les discussions internationales et peut rendre des services appréciés lors de la formulation de règles juridiques, qui doivent être incorporées à une convention internationale.

La connaissance approfondie de ces questions difficiles empêche aussi la science du droit pénal de glisser dans la pure casuistique, et d'autre part l'oriente dans l'usage de la casuistique nécessaire dans la pratique, et donc justifiable.

Si au contraire l'on refuse de fonder le droit pénal sur le facteur de la culpabilité comme sur une circonstance essentielle, il sera difficile de créer un vrai droit pénal et d'arriver à une entente lors de discussions internationales.

4. - Il reste un mot à dire sur le sens dernier de la peine. La majorité des théories modernes du droit pénal explique la peine et la justifie en fin de compte comme une mesure de protection, c'est-à-dire de défense de la communauté contre les entreprises délictueuses, et en même temps comme une tentative pour ramener le coupable à l'observation du droit. Dans ces théories, la peine peut comporter aussi des sanctions sous la forme d'une diminution de certains biens assurés par le droit, afin d'apprendre au coupable à vivre honnêtement. Mais ces théories refusent de considérer l'expiation du délit commis, qui sanctionne la violation du droit, comme la fonction capitale de la peine.

On peut laisser à une théorie, à une école juridique, à une législation pénale nationale ou internationale le soin de définir philosophiquement la peine comme elles l'entendent, en conformité avec leurs système juridique, pourvu qu'elles respectent les considérations développées plus haut sur la nature de l'homme et l'essence de la faute.

Mais d'un point de vue différent, et l'on peut bien dire plus élevé, il est permis de se demander si cette conception satisfait au sens plénier de la peine. La protection de la communauté contre les délits et les délinquants doit rester assurée, mais le but final de la peine devrait se situer sur un plan supérieur.

Le nœud de la faute, c'est l'opposition libre à la loi reconnue obligatoire, c'est la rupture et la violation consciente et voulue de l'ordre juste. Une fois qu'elle s'est produite, il est impossible de faire en sorte quelle n'existe pas. Pour autant cependant que l'on peut accorder satisfaction à l'ordre violé, il faut le faire. C'est une exigence fondamentale de la « justice ». Son rôle dans le domaine de la moralité est de maintenir l'égalité existante et justifiée, de garder l'équilibre et de restaurer l'égalité compromise. Celle-ci demande que, par la peine, le responsable soit soumis de force à l'ordre. L'accomplissement de cette exigence pro- clame la suprématie absolue du bien sur le mal ; par elle s'exerce l'absolue souveraineté du droit sur l'injustice. Veut-on encore faire un dernier pas : dans l'ordre métaphysique, la peine est une conséquence de la dépendance envers la Volonté suprême, dépendance qui s'inscrit jusque dans les derniers replis de l'être créé. S'il faut jamais réprimer la révolte de l'être libre et rétablir le droit violé, c'est bien ici quand l'exige le Juge suprême et la justice suprême. La victime d'une injustice peut renoncer librement à la réparation, mais la justice de son côté la lui assure dans tous les cas.

Dans cette dernière acception de la peine, la fonction de protection, que lui attribuent les modernes, se voit aussi pleinement mise en valeur; mais elle est ici saisie plus à fond. Il s'agit, en effet, tout d'abord non de protéger les biens assurés par le droit, mais le droit lui-même. Rien n'est aussi nécessaire à la communauté nationale et internationale que le respect de la majesté du droit, comme aussi l'idée salutaire que le droit est en lui-même sacré et défendu et que, par conséquent, celui qui l'offense s'expose à des châtiments et les subit en effet.

Ces considérations permettent d'apprécier plus justement une époque antérieure que plusieurs regardent comme dépassée. On distinguait alors les peines médicinales — *poenae medicinales* — et les peines vindicatives — *poenae vindicativae* —. Dans ces dernières, la fonction vindicative d'expiation est à l'avant-plan; la fonction de protection est comprise dans les deux genres de peines. Le droit canon s'en tient aujourd'hui encore, comme vous le savez, à cette distinction, et cette attitude, comme vous le voyez, se fonde sur les convictions énoncées plus haut. Elle seule répond aussi en un sens plénier à la parole bien connue de l'Apôtre aux Romains : « *Non enim sine causa gladium portat ; vindex in iram ei qui malum agit* » (*Rom*. 13, 4). « Ce n'est pas en vain qu'il porte le glaive », dit St Paul de l'État, « il est ministre de Dieu, l'instrument de sa colère contre les malfaiteurs ». Ici l'expiation est mise à l'avant-plan.

La fonction expiatoire seule permet finalement de comprendre le jugement dernier du Créateur lui-même, qui « rend à chacun selon ses œuvres », comme le répètent souvent les deux Testaments (cfr. surtout *Matth*. 16, 27; *Rom*. 2, 6). Ici la fonction de protection disparaît complètement, lorsque l'on considère la vie de l'au-delà. Pour la toute-puissance et l'omniscience du Créateur, il est toujours facile de prévenir tout danger d'un nouveau délit par la conversion morale intime du délinquant. Mais le Juge suprême, dans son jugement final, applique uniquement le principe de la rétribution. Celui-ci doit donc certes posséder une valeur qui n'est pas négligeable.

Aussi bien, comme Nous l'avons dit, qu'on laisse à la théorie et à la pratique le soin de définir le rôle de la peine dans le sens moderne plus étroit ou dans l'autre plus large. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, une collaboration est possible et l'on peut viser à la création d'un droit pénal international. Mais qu'on ne renonce pas à envisager cette dernière motivation de la peine uniquement parce qu'elle n'apparaît pas apte à produire des résultats pratiques immédiats.

Nos explications, Messieurs, ont suivi la ligne de contact entre le droit et ses bases métaphysiques. Nous Nous féliciterons, si par là Nous avons pu quelque peu contribuer aux travaux de votre Congrès pour protéger et défendre l'homme contre les crimes et les ravages de l'injustice.

Nous conclurons en souhaitant que vos efforts réussissent à édifier un droit pénal international sains au profit de la société, de l'Église et de la communauté des peuples. Daigne la bonté et la miséricorde de Dieu tout-puissant vous en donner pour gage sa bénédiction.

---

* *Discours et Messages-radio de S.S. Pie XII*, XV,
Quinzième année de pontificat, 2 mars 1953 - 1er mars 1954, pp. 337-353
Typographie Polyglotte Vaticane.

AAS 45 (1953) p.730-744.

Documents Pontificaux 1953, p.464-481.

La Documentation catholique, n°1159, col.1349-1362.

L'Osservatore Romano, 4.10.1953 p.1, 2.

L'Osservatore Romano. Édition hebdomadaire en langue française, n°41 p.1, 2.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531206_giuristi-cattolici_it.html

*DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO PP. XII AI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI**

Domenica, 6 dicembre 1953

Ci riesce di grande soddisfazione, diletti figli della Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, di vedervi qui adunati intorno a Noi e di darvi cordialmente il benvenuto.

Al principio di ottobre, un altro Congresso di giuristi si riuniva nella Nostra residenza estiva, quello del Diritto penale internazionale. Il vostro « Convegno » ha bensì un carattere nazionale; ma l'argomento, che esso tratta: « nazione e comunità internazionale », tocca di nuovo le relazioni fra i popoli e gli Stati sovrani. Non per caso si moltiplicano i Congressi per lo studio delle questioni internazionali, scientifiche, economiche e anche politiche. Il fatto manifesto che i rapporti fra gl'individui appartenenti a diversi popoli e tra i popoli stessi crescono in estensione e in profondità, rendono ogni giorno più urgente un regolamento delle relazioni internazionali, private e pubbliche, tanto più che questo mutuo avvicinamento è determinato non soltanto dalle possibilità tecniche incomparabilmente aumentate e dalla libera scelta, ma altresì dalla più penetrante azione di una legge immanente di sviluppo. Si deve dunque non reprimerlo, ma piuttosto favorirlo e promuoverlo.

In questa opera di ampliamento le Comunità degli Stati e dei popoli, sia che già esistano, sia che non rappresentino ancora se non uno scopo da conseguire e da attuare, hanno naturalmente una particolare importanza. Sono comunità, nelle quali Stati sovrani, vale a dire non subordinati a nessun altro Stato, si uniscono in una comunità giuridica per il conseguimento di determinati scopi giuridici. Sarebbe dare una falsa idea di queste comunità giuridiche, se si volesse paragonarle ad imperi mondiali del passato o del nostro tempo, in cui stirpi, popoli e Stati vengono fusi, volenti o nolenti, in un unico complesso statale. Nel caso presente invece gli Stati, rimanendo sovrani, si uniscono liberamente in una comunità giuridica. Sotto questo aspetto la storia universale, che mostra una serie continua di lotte per il potere, potrebbe senza dubbio far apparire quasi come una utopia la instaurazione di una comunità giuridica di Stati liberi. Tali conflitti sono stati troppa spesso provocati dalla volontà di soggiogare altre Nazioni e di estendere il campo della propria potenza, ovvero dalla necessità di difendere la propria libertà e la propria esistenza indipendente. Questa volta, al contrario, precisamente la volontà di prevenire minacciosi dissidi spinge verso una comunità giuridica supernazionale; le considerazioni utilitarie, che certamente hanno anch'esse un notevole peso, sono dirette verso opere di pace; e infine, forse appunto l'avvicinamento tecnico ha risvegliato la fede, latente nello spirito e nel cuore degli individui, in una comunità superiore degli uomini, voluta dal Creatore e radicata nella unità della loro origine, della loro natura e del loro fine.

II

Queste considerazioni ed altre simili dimostrano che il cammino verso la Comunità dei popoli e la sua costituzione non ha come norma unica ed ultima la volontà degli Stati, ma piuttosto la natura, ossia il Creatore. Il diritto all'esistenza, il diritto al rispetto e al buon nome, il diritto a un carattere e a una cultura propri, il diritto allo sviluppo, il diritto all'osservanza dei trattati internazionali, e diritti equivalenti, sono esigenze del diritto delle genti dettato dalla natura. Il diritto positivo dei popoli, indispensabile anche esso nella Comunità degli Stati, ha l'ufficio di definire più esattamente le esigenze della natura e di adattarle alle circostanze concrete, e inoltre di prendere con una convenzione che, liberamente contratta, è divenuta obbligatoria, altre disposizioni, dirette sempre al fine della comunità.

In questa Comunità dei popoli ogni Stato è dunque inserito nell'ordinamento del diritto internazionale, e con ciò nell'ordine del diritto naturale, che sostiene e corona il tutto. In tal guisa esso non è più — nè è stato, del resto, mai — « sovrano » nel senso di una totale assenza di limiti. « Sovranità » nel vero senso della parola significa autarchia ed esclusiva competenza in rapporto alle cose e allo spazio, secondo la sostanza e la forma dell'attività, sebbene entro l'ambito del diritto internazionale, — non però nella dipendenza verso l'ordinamento giuridico proprio di qualsiasi altro Stato. Ogni Stato è immediatamente soggetto al diritto internazionale. Gli Stati, ai quali mancasse questa pienezza di competenza, o a cui il diritto internazionale non garantisse la indipendenza da qualsiasi potere di un altro Stato, non sarebbero essi stessi sovrani. Nessuno Stato però potrebbe muover lagnanze come di una limitazione della sua sovranità, se gli si negasse la facoltà di agire arbitrariamente e senza riguardo verso altri Stati. La sovranità non è la divinizzazione o la onnipotenza dello Stato, quasi nel senso di Hegel o a modo di un positivismo giuridico assoluto.

III

A voi, cultori del diritto, non abbiamo bisogno di spiegare come la costituzione, il mantenimento e l'azione di una vera Comunità di Stati, specialmente di una che abbracci tutti i popoli, sollevino una serie di doveri e di problemi, alcuni assai difficili e complicati, che non si possono risolvere con un semplice Sì o No. Tali sono la questione delle razze e del sangue con le loro conseguenze biologiche, psichiche e sociali; la questione delle lingue; la questione delle famiglie col carattere diverso, secondo le nazioni, delle relazioni fra sposi, genitori e parentele; la questione della eguaglianza o della equivalenza dei diritti in ciò che concerne i beni, i contratti e le persone, per i cittadini di uno Stato sovrano che si trovano sul territorio di un altro, in cui soggiornano temporaneamente, ovvero si stabiliscono conservando la propria nazionalità; la questione del diritto d'immigrazione o di emigrazione, ed altre simili.

Il giurista, l'uomo politico, lo Stato particolare, come la Comunità degli Stati, debbono qui tener conto di tutte le tendenze innate dei singoli individui e delle comunità nei loro contatti e rapporti reciproci, quali sono la tendenza all'adattamento e all'assimilazione spesso spinta fino allo sforzo dell'assorbimento; o al contrario, la tendenza alla esclusione e alla distruzione di tutto ciò che apparisce non assimilabile; la tendenza all'espansione, e di nuovo, come suo contrario, la tendenza a chiudersi e segregarsi; la tendenza a donarsi intieramente rinunziando a sè, e, all'opposto, l'attaccamento a sè con esclusione di qualsiasi dedizione ad altri; la brama di potere, l'avidità di tenere altri in tutela, ecc. Tutti questi dinamismi di avanzamento o di difesa sono radicati nella disposizione naturale degli individui, dei popoli, delle razze e delle comunità, nelle loro ristrettezze e limitazioni, in cui mai non si trova insieme tutto ciò che è buono e giusto. Iddio solo, origine di ogni essere, a causa della sua infinità, raccoglie in sè tutto ciò che è buono. Da quanto abbiamo esposto è facile di trarre il principio fondamentale teorico per il trattamento di quelle difficoltà e tendenze : nei limiti del possibile e del lecito, promuovere ciò che facilita e rende più efficace l'unione; arginare ciò che la turba; talvolta sopportare ciò che non è dato di appianare, e per il quale, d'altra parte, non si potrebbe lasciar naufragare la comunità dei popoli, a causa del bene superiore che da essa si attende. La difficoltà risiede nell'applicazione di quel principio.

IV

A questo proposito vorremmo ora intrattenervi — voi che amate di professarvi giuristi cattolici — intorno ad una delle questioni, che si presentano in una comunità dei popoli; vale a dire, la pratica convivenza delle comunità cattoliche con le non-cattoliche.

Secondo la confessione della grande maggioranza dei cittadini, o in base ad una esplicita dichiarazione del loro Statuto, i popoli e gli Stati membri della Comunità verranno divisi in cristiani, non cristiani, religiosamente indifferenti o consapevolmente laicizzati, od anche apertamente atei. Gl'interessi religiosi e morali esigeranno per tutta l'estensione della Comunità un regolamento ben definito, che valga per tutto il territorio dei singoli Stati sovrani membri di tale Comunità delle nazioni. Secondo le probabilità e le circostanze, è prevedibile che questo regolamento di diritto positivo verrà enunciato così: Nell'interno del suo territorio e per i suoi cittadini ogni Stato regolerà gli affari religiosi e morali con una propria legge; nondimeno in tutto il territorio della Comunità degli Stati sarà permesso ai cittadini di ogni Stato-membro l'esercizio delle proprie credenze e pratiche etiche e religiose, in quanto queste non contravvengano alle leggi penali dello Stato in cui essi soggiornano.

Per il giurista, l'uomo politico e lo Stato cattolico sorge qui il quesito: possono essi dare il consenso ad un simile regolamento, quando si tratta di entrare nella Comunità dei popoli e di rimanervi?

Ora relativamente agl'interessi religiosi e morali si pone una duplice questione : La prima concerne la verità oggettiva e l'obbligo della coscienza verso ciò che è oggettivamente vero e buono; la seconda riguarda l'effettivo contegno della Comunità dei popoli verso il singolo Stato sovrano e di questo verso la Comunità dei popoli nelle cose della religione e della moralità. La prima può difficilmente essere l'oggetto di una discussione e di un regolamento fra i singoli Stati e la loro Comunità, specialmente nel caso di una pluralità di confessioni religiose nella Comunità medesima. La seconda invece può essere della massima importanza ed urgenza.

V

Or ecco la via per rispondere rettamente alla seconda questione. Innanzi tutto occorre affermare chiaramente : che nessuna autorità umana, nessuno Stato, nessuna Comunità di Stati, qualunque sia il loro carattere religioso, possono dare un mandato positivo o una positiva autorizzazione d'insegnare o di fare ciò che sarebbe contrario alla verità religiosa o al bene morale. Un mandato o una autorizzazione di questo genere non avrebbero forza obbligatoria e resterebbero inefficaci. Nessuna autorità potrebbe darli, perchè è contro natura di obbligare lo spirito e la volontà dell'uomo all'errore ed al male o a considerare l'uno e l'altro come indifferenti. Neppure Dio potrebbe dare un tale positivo mandato o una tale positiva autorizzazione, perchè sarebbero in contraddizione con la Sua assoluta veridicità e santità.

Un'altra questione essenzialmente diversa è : se in una comunità di Stati possa, almeno in determinate circostanze, essere stabilita la norma che il libero esercizio di una credenza e di una prassi religiosa o morale, le quali hanno valore in uno degli Stati-membri, non sia impedito nell'intero territorio della Comunità per mezzo di leggi o provvedimenti coercitivi statali. In altri termini, si chiede se il « non impedire », ossia il tollerare, sia in quelle circostanze permesso, e perciò la positiva repressione non sia sempre un dovere.

Noi abbiamo or ora addotta l'autorità di Dio. Può Dio, sebbene sarebbe a Lui possibile e facile di reprimere l'errore e la deviazione morale, in alcuni casi scegliere il « non impedire », senza venire in contraddizione con la Sua infinita perfezione? Può darsi che *in determinate circostanze* Egli non dia agli uomini nessun mandato, non imponga nessun dovere, non dia perfino nessun diritto d'impedire e di reprimere ciò che è erroneo e falso? Uno sguardo alla realtà dà una risposta affermativa. Essa mostra che l'errore e il peccato si trovano nel mondo in ampia misura. Iddio li riprova; eppure li lascia esistere. Quindi l'affermazione : Il traviamento religioso e morale deve essere sempre impedito, quando è possibile, perchè la sua tolleranza è in sè stessa immorale — non può valere nella sua incondizionata assolutezza. D'altra parte, Dio non ha dato nemmeno all'autorità umana un siffatto precetto assoluto e universale, nè nel campo della fede nè in quello della morale. Non conoscono un tale precetto nè la comune convinzione degli uomini, nè la coscienza cristiana, nè le fonti della rivelazione, nè la prassi della Chiesa. Per omettere qui altri testi della Sacra Scrittura che si riferiscono a questo argomento, Cristo nella parabola della zizzania diede il seguente ammonimento : Lasciate che nel campo del mondo la zizzania cresca insieme al buon seme a causa del frumento (cfr. *Matth*. 13, 24-30). Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può quindi essere una ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali in alcune circostanze permettono, ed anzi fanno forse apparire come il partito migliore il non impedire l'errore, per promuovere un bene maggiore.

Con questo sono chiariti i due principi, dai quali bisogna ricavare nei casi concreti la risposta alla gravissima questione circa l'atteggiamento del giurista, dell'uomo politico e dello Stato sovrano cattolico riguardo ad una formula di tolleranza religiosa e morale del contenuto sopra indicato, da prendersi in considerazione per la Comunità degli Stati. Primo: ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto nè all'esistenza, nè alla propaganda, nè all'azione. Secondo : il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto.

Se poi questa condizione si verifichi nel caso concreto — è la « quaestio facti » —, deve giudicare innanzi tutto lo stesso Statista cattolico. Egli nella sua decisione si lascerà guidare dalle conseguenze dannose, che sorgono dalla tolleranza, paragonate con quelle che mediante l'accettazione della formula di tolleranza verranno risparmiate alla Comunità degli Stati; quindi, dal bene che secondo una saggia prognosi ne potrà derivare alla Comunità medesima come tale, e indirettamente allo Stato che ne è membro. Per ciò che riguarda il campo religioso e morale, egli domanderà anche il giudizio della Chiesa. Da parte della quale in tali questioni decisive, che toccano la vita internazionale, è competente in ultima istanza soltanto Colui a cui Cristo ha affidato la guida di tutta la Chiesa, il Romano Pontefice.

VI

La istituzione di una Comunità di popoli, quale oggi è stata in parte attuata, ma che si tende ad effettuare e consolidare in più elevato e perfetto grado, è un'ascesa dal basso verso l'alto, vale a dire da una pluralità di Stati sovrani verso la più alta unità.

La Chiesa di Cristo ha, in virtù del mandato del suo divino Fondatore, una simile universale missione. Essa deve accogliere in sè e collegare in una unità religiosa gli uomini di tutti i popoli e di tutti i tempi. Ma qui la via è in un certo senso contraria; essa va dall'alto al basso. In quella prima testè ricordata, l'unità superiore giuridica della comunità dei popoli era o è ancora da creare. In questa, la comunità giuridica col suo fine universale, la sua costituzione, le sue potestà e coloro che ne sono rivestiti, è già fin dal principio stabilita per la volontà e la istituzione di Cristo stesso. L'ufficio di questa comunità universale fin dall'inizio è di incorporarsi possibilmente

tutti gli uomini e tutte le genti (*Matth*. 28, 10), e con ciò di guadagnarli interamente alla verità e alla grazia di Gesù Cristo.

La Chiesa nell'adempimento di questa sua missione si è trovata sempre e si trova tuttora in larga misura di fronte agli stessi problemi che deve superare il funzionamento » di una Comunità di Stati sovrani; solamente essa li sente anche più acutamente, perchè è legata all'oggetto della sua missione, determinato dallo stesso suo Fondatore, oggetto che penetra fino nelle profondità dello spirito e del cuore umano. In questa condizione di cose i conflitti sono inevitabili, e la storia dimostra che ve ne sono stati sempre, ve ne sono tuttora e, secondo la parola del Signore, ve ne saranno sino alla fine dei tempi. Poichè la Chiesa con la sua missione si è trovata e si trova dinanzi ad uomini e a popoli di una meravigliosa cultura, ad altri di una inciviltà appena comprensibile, e a tutti i possibili gradi intermedi: diversità di stirpi, di lingue, di filosofie, di confessioni religiose, di aspirazioni e peculiarità nazionali; popoli liberi e popoli schiavi; popoli che non sono mai appartenuti alla Chiesa e popoli che si sono staccati dalla sua comunione. La Chiesa deve vivere tra essi e con essi; non può mai di fronte a nessuno dichiararsi « non interessata ». Il mandato impostole dal suo divino Fondatore le rende impossibile di seguire la norma del « lasciar correre, lasciar fare ». Essa ha l'ufficio d'insegnare e di educare con tutta l'inflessibilità del vero e del buono e con questo obbligo assoluto deve stare e operare tra uomini e comunità che pensano in modi completamente diversi.

Torniamo ora tuttavia indietro alle due summenzionate proposizioni : e in primo luogo a quella della negazione incondizionata di tutto ciò che è religiosamente falso e moralmente cattivo. Riguardo a questo punto non vi è stato mai e non vi è per la Chiesa nessun tentennamento, nessun patteggiamento, nè in teória nè in pratica. Il suo contegno non è cambiato nel corso della storia, nè può cambiare, quando e dovunque, nelle forme più svariate, è posta di fronte all'alternativa : o l'incenso per gl'idoli o il sangue per Cristo. Il luogo dove voi ora vi trovate, la *Roma Aeterna*, con le reliquie di una grandezza che fu, e con le memorie gloriose dei suoi martiri, è il testimonio più eloquente della risposta della Chiesa. L'incenso non fu bruciato dinanzi agli idoli, e il sangue cristiano bagnò il suolo divenuto sacro. Ma i templi degli dei giacciono in fredde rovine nei pur maestosi ruderi; mentre presso le tombe dei martiri, fedeli di tutti i popoli e di tutte le lingue ripetono fervidamente il vetusto Credo degli Apostoli.

Quanto alla seconda proposizione, vale a dire alla tolleranza, in circostanze determinate, alla sopportazione anche in casi in cui si potrebbe procedere alla repressione, la Chiesa — già per riguardo a coloro, che in buona coscienza (sebbene erronea, ma invincibile) sono di diversa opinione — si è vista indotta ad agire ed ha agito secondo quella tolleranza, dopo che sotto Costantino il Grande e gli altri Imperatori cristiani divenne Chiesa di Stato, sempre per più alti e prevalenti motivi; così fa oggi e anche nel futuro si troverà di fronte alla stessa necessità. In tali singoli casi l'atteggiamento della Chiesa è determinato dalla tutela e dalla considerazione del *bonum commune*, del bene comune della Chiesa e dello Stato nei singoli Stati, da una parte, e, dall'altra, del *bonum commune* della Chiesa universale, del regno di Dio sopra tutto il mondo. Per la ponderazione del pro e del contro nella trattazione della « quaestio facti » non valgono in questo per la Chiesa altre norme se non quelle da Noi già prima indicate per il Giurista e lo Statista cattolico, anche per quanto concerne l'ultima e suprema istanza.

VII

Ciò che abbiamo esposto può essere utile per il giurista e l'uomo politico cattolico anche quando nei loro studi o nell'esercizio della loro professione vengono in contatto con gli accordi (Concordati, Trattati, Convenzioni, Modus vivendi, ecc.) che la Chiesa (vale a dire, già da lungo tempo, la Sede Apostolica) ha concluso in passato e conclude tuttora con Stati sovrani. I Concordati sono per essa una espressione della collaborazione tra Chiesa e Stato. Essa per principio, ossia in *tesi*, non può approvare la completa separazione fra i due Poteri. I Concordati debbono quindi assicurare alla Chiesa una stabile condizione di diritto e di fatto nello Stato, con cui sono conclusi, e garantire ad essa la piena indipendenza nell'adempimento della sua divina missione. È possibile che la Chiesa e lo Stato nel Concordato proclamino la loro comune convinzione religiosa; ma può anche accadere che il Concordato abbia insieme con altri scopi, quello di prevenire dispute intorno a questioni di principio e di rimuovere fin dall'inizio possibili materie di conflitti. Quando la Chiesa ha apposto la sua firma ad un Concordato,

questo vale per tutto il suo contenuto. Ma il suo senso intimo può essere, con mutua cognizione di ambedue le alte Parti contraenti, graduato; può significare una espressa approvazione, ma può anche dire una semplice tolleranza, secondo quei due principi che sono la norma per la convivenza della Chiesa e dei suoi fedeli con le Potenze e gli uomini di altra credenza.

È questo, diletti figli, ciò che intendevamo di trattare con voi più diffusamente. Per il resto Noi confidiamo che la comunità internazionale possa bandire ogni pericolo di guerra e stabilire la pace per quanto poi riguarda la Chiesa, che valga a garantirle dappertutto la via libera, affinchè essa possa fondare nello spirito e nel cuore, nel pensiero e nell'azione degli uomini il regno di Colui che è il Redentore, il Legislatore, il Giudice, il Signore del mondo, Gesù Cristo, il Dio che è sopra tutte le cose benedetto nei secoli (*Rom*. 9, 5).

Mentre pertanto accompagnamo coi Nostri paterni voti i vostri lavori per il maggiore bene dei popoli e per il perfezionamento delle relazioni internazionali, impartiamo a voi, come pegno delle più ricche grazie divine, con effusione di cuore l'Apostolica Benedizione.

**Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XV,
Quindicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1953 - 1° marzo 1954, pp. 477 - 492
Tipografia Poliglotta Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19541015_polizia-criminale_fr.html

*DISCOURS DU PAPE PIE XII AUX PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE**

Vendredi 15 octobre 1954

Parmi les institutions qui défendent la société moderne contre les malfaiteurs et les criminels, la « Commission Internationale de Police Criminelle » s'avère l'une des plus efficaces, et l'on peut même la dire indispensable. C'est pourquoi nous sommes heureux, Messieurs, de vous recevoir ici à l'occasion de votre Assemblée Générale annuelle et de vous dire combien Nous apprécions les services que vous rendez à la sécurité collective. Les documents, que vous Nous avez remis, Nous ont donné des informations intéressantes sur le développement de votre association, ses buts et ses statuts. Sur le plan qui lui est propre, elle reflète bien un aspect important des relations internationales. À la veille de la première guerre mondiale, lors du premier Congrès de Police Judiciaire, tenu à Monaco en 1914, se faisait jour le souhait d'une collaboration internationale entre les services des divers pays. L'idée, toutefois, ne devait trouver sa réalisation qu'en 1923, à Vienne, après le 2e Congrès de Police judiciaire. La Commission instituée alors se fixa à Vienne et y conserva son siège jusqu'en 1938. Mais les difficultés de la situation politique et, bientôt après, la 2e guerre mondiale entravèrent et arrêtèrent ses travaux. Il fallut donc attendre la fin des hostilités et assister, plus ou moins impuissants, à l'accroissement inquiétant de la criminalité internationale. L'impérieux besoin d'un organisme de protection provoqua, en 1946, la restauration de la Commission, dont le siège fut transféré à Paris et à laquelle, en 1949, 32 États étaient déjà affiliés, d'autres se trouvant en instance d'admission.

« Né de l'existence même du malfaiteur international », selon la Notice que vous Nous avez communiquée, votre groupement n'a d'autre but que d'enrayer ses activités néfastes et, à cette fin, d'établir, entre les autorités de police criminelle des différents États, une coopération large et efficace. Il n'entend point se consacrer d'abord à l'étude de problèmes théoriques, mais accroître l'efficacité pratique des organismes existants. En recevant de ses membres toute information utile, en leur communiquant à son tour les renseignements qui lui parviennent, la Commission Internationale de Police Criminelle leur permet d'intervenir eux-mêmes rapidement et sûrement et d'étendre en quelque sorte leur sphère d'action au delà des frontières des différents États. L'organe exécutif de la Commission, le Bureau Central International, est chargé de pourvoir à la centralisation et à la diffusion des informations relatives aux malfaiteurs internationaux; il décèle leurs menées, transmet leur signalement, facilite également la lutte contre la falsification de monnaies ou de documents. La Commission dispose d'une bibliothèque spécialisée et d'une revue propre, la « *Revue Internationale de Police Criminelle* », à laquelle s'adjoint un supplément, « *Contrefaçons et Falsifications* ».

Il ne Nous appartient pas d'entrer dans l'examen des problèmes techniques de votre profession. Nous voudrions seulement souligner en quelques mots deux considérations d'ordre général : votre position vis-à-vis de la société que vous avez mission de défendre, et votre attitude envers le délinquant que vous vous efforcez de rendre inoffensif.

1. Il ne suffit pas de bonnes lois pour assurer aux nations le fonctionnement de toutes leurs institutions. Il ne suffit pas non plus de règlements de police pour prévenir et réprimer les désordres qui troublent, de manières tellement diverses, la vie des honnêtes citoyens. L'État le plus heureux, le mieux organisé, doit toujours compter avec un certain nombre d'individus rebelles à toute discipline, et pour lesquels la loi n'a d'autre fonction que de mettre obstacle à leurs entreprises misérables. Rien ne les retient: aucune sorte de biens, aucune forme d'activité qui puisse s'estimer indemne de leurs mouvements louches. Tantôt le malfaiteur s'en prend aux biens de la vie et du corps, de la liberté et de la sécurité personnelle : qu'on songe aux attentats directs contre la vie humaine, aux rapts d'enfants, à la traite des femmes et des jeunes filles ; tantôt il s'empare des biens matériels par des vols, brigandages, détournements, abus de confiance, falsifications de la monnaie ou de documents, contrefaçons de bijoux. Il faut tenir compte aussi des accidents de circulation et des suites qu'ils comportent, lorsqu'ils sont la conséquence de la négligence ou de la préméditation. Si le malfaiteur opère souvent individuellement, il se constitue aussi des bandes, qui disposent d'une organisation solide et largement ramifiée sur le plan national et international. Tel délinquant opère avec lourdeur et maladresse, tel autre par contre déploie une habileté et une ingéniosité extrêmes et met en œuvre tous les moyens indistinctement : ruse, tromperie, menaces, violence ouverte. On a même pu voir l'un ou l'autre pousser la hardiesse jusqu'à pénétrer dans les rangs de la Police criminelle internationale, pour s'informer de ses méthodes et de sa technique et lui dérober des renseignements.

L'adresse extraordinaire, les inventions toujours renouvelées des criminels pourraient sans aucun doute susciter une vive appréhension chez tous les honnêtes gens, s'ils ne savaient qu'à cette perversité inquiétante vous opposez une inlassable et ferme vigilance. Vous surveillez les mouvements des suspects pour dépister à temps leurs initiatives dangereuses, vous poursuivez et arrêtez les coupables, vous enquêtez sur leurs méthodes, leurs ressources, leurs complices, vous les livrez à la justice pour être jugés et punis. Qui ne voit l'importance du service que vous rendez ainsi à la communauté comme aux particuliers ? Il suffit de considérer un instant la complication et l'ampleur du labeur, auquel vous êtes astreints, pour en apprécier le mérite. Mais ce travail souvent ingrat et pénible doit vous apparaître plus attachant et plus aisé, si vous envisagez tous ses avantages et toute l'importance qu'il revêt pour le bien de la société. On pourrait objecter qu'il consiste à élaborer un système de défense, sans apporter d'élément nouveau et constructif au progrès de la culture, mais cette affirmation ne tient pas suffisamment compte du caractère organique de la société humaine, dont les diverses parties dépendent étroitement l'une de l'autre dans leur existence et leur fonctionnement. Tout facteur de trouble, toute influence nocive, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, doivent être aussitôt réduits à l'impuissance, sous peine de paralyser non seulement l'organe atteint, mais le corps tout entier.

En vous disant Notre estime pour l'œuvre que vous réalisez, en soulignant ses titres à l'approbation de tous, Nous entendons ne pas Nous placer au seul point de vue humain. La considération que les hommes accordent à leurs semblables, pour précieuse qu'elle soit, n'a de valeur authentique que si elle est fondée dans l'ordre objectif des choses et ne dépend pas de facteurs purement subjectifs. Elle acquiert alors une signification morale et religieuse. Rendre à la société le service éminent de garantir la sécurité, non seulement des biens matériels, mais surtout des personnes, contre les actes criminels, prévenir les dommages qu'ils provoquent, voilà qui mérite certainement la plus haute appréciation morale. Et celle-ci, en son fond, reflète le jugement de Celui, qui détient la garde des valeurs supraterrestres et accorde ainsi son « *Placet* » à vos efforts pour le bien de la communauté humaine, un « *Placet* », faut-il le dire, qui ne connaît ni l'erreur ni la fausseté.

L'importance de votre tâche ressort encore d'une considération prise dans le même ordre d'idées. Certaines théories juridiques prétendent ne voir dans le délit que la transgression d'une norme établie uniquement par le droit positif. La gravité de la faute dans ce cas se mesure aux déterminations mêmes de cette norme. Au cas où la teneur en serait différente, au cas même où elle n'existerait pas, le délit serait autre ou cesserait complètement d'exister. Une telle position, qui répond aux postulats d'un positivisme juridique extrême, a pour conséquence immédiate de priver, pour ainsi dire, de son âme et de son mobile profond le combat que vous menez contre la criminalité. Si, par contre, le délit au sens plein du terme, est constitué essentiellement par une violation des lois de l'être et du devoir moral, lois enracinées dans la nature des choses, alors la lutte contre la criminalité est un service éminent rendu à la société. Elle constitue une intervention en faveur des principes immanents, ontologiques et moraux, de la nature et de la société humaines, dont le crime menace la structure interne et dont il sape les forces vitales.

Il ne faudrait pas interpréter Nos paroles comme un plaidoyer en faveur d'un mélange de la morale et du droit, ni même d'un effacement quelconque de la frontière qui les sépare. Mais Nous apercevons trop clairement les dangers d'un positivisme juridique extrême, pour ne pas mettre en garde tous ceux qui ont souci de conserver au droit sa valeur profonde et craignent de le voir se réduire à des règlements purement extérieurs et superficiels. Comme Nous avons traité cette question l'année dernière dans Notre allocution aux participants du vie Congrès International du Droit pénal, Nous Nous permettons de renvoyer à ce que Nous disions alors (1).

2. Nous voudrions maintenant dire quelques mots au sujet de votre attitude envers l'auteur du délit, contre lequel vous défendez la société.

Avant tout se pose, dans l'exercice de votre fonction, comme aussi en dehors d'elle, une exigence fondamentale, à laquelle doit satisfaire le jugement que vous portez sur le fait en cause et son auteur: ce jugement doit répondre à la réalité objective, il doit être vrai. Le déroulement entier du procès, depuis le début jusqu'à la fin, et l'intervention de tous ceux qui y participent, accusateurs, témoins, défenseurs, juges, experts, obéissent au même principe, tendent au même but : « *pro rei veritate* », il faut faire éclater la *vérité objective* (2). Cette vérité objective comporte certaines données universelles et fondamentales. D'abord le fait que l'agent est un homme doué de liberté, non une chose, non un automate dont le fonctionnement dépendrait d'un mécanisme incorporé, ni même un pur composé de sens et d'impulsions, qui ne passerait à l'acte que sous l'effet de l'instinct et de l'appétit. À la vérité objective appartient aussi le fait que l'homme, en vertu de ses facultés naturelles, jouit de la capacité de se déterminer lui-même, et doit par conséquent être considéré comme responsable de ses actes autodéterminés, du moins jusqu'à la preuve du contraire ou jusqu'à la naissance d'un doute fondé.

Il ne Nous échappe nullement que ceci implique une masse de questions et de problèmes, dont les conséquences pratiques sont fort difficiles à déterminer. Nous en avons traité longuement dans l'allocution, mentionnée ci-dessus, sur le Droit pénal international, et Nous ne voudrions ici qu'y renvoyer, les passages décisifs seront d'ailleurs rappelés en note (3). Mais Nous tenons à le répéter: le jugement sur le malfaiteur et son action doit partir du principe que tout homme est par nature en possession d'une liberté qui engendre la responsabilité.

Quelques mots encore sur la manière, dont doit avoir lieu l'explication personnelle avec l'auteur du délit. Beaucoup de malfaiteurs, penseront certains, surtout les malfaiteurs de profession, ne méritent pas beaucoup d'égards et de considération. Mais le sérieux, la dignité de la justice et de l'autorité publique exigent l'observation stricte des normes juridiques concernant l'arrestation du prévenu et son interrogatoire. Ici aussi Nous vous donnons en note ce que Nous en avons dit dans le discours sur le Droit pénal international (4). Nous avons alors cité un texte du grand Pape Nicolas I, datant de l'an 1100, contre l'emploi de la torture. Permettez-Nous toutefois une question : La justice d'aujourd'hui n'est-elle pas retournée, en maints endroits et sous des apparences à peine déguisées, à une véritable torture, parfois beaucoup plus violente que les épreuves d'autrefois ? Notre temps ne court il pas le risque de voir s'élever un jour contre lui le reproche d'avoir, sans frein ni scrupule, poursuivi dans l'interrogatoire des fins utilitaires ?

Une dernière remarque sur la rencontre personnelle avec le malfaiteur. Il faut qu'en tous et chacun existe la volonté d'amener le malfaiteur à résipiscence et de lui rendre sa place de membre de la société. Qu'on n'hésite pas à chercher les moyens pratiques d'y parvenir. Sans doute doit-on éviter les utopies. Maint délinquant se barricade parfois de façon permanente contre toute influence; d'autres se durcissent consciemment et n'attendent que le moment de leur libération de prison pour reprendre le chemin du crime. Mais il est aussi d'autres expériences, dont on ne trouve pas seulement des exemples isolés. On ne devrait jamais se hâter de condamner irrémédiablement un homme; ni l'abandonner totalement. Aider quelqu'un à se reprendre, à retrouver le chemin du bien et des buts élevés que proposent la raison et la révélation, c'est toujours une bonne action qui porte en elle-même sa récompense.

Puisse votre Commission Internationale, qui chaque jour entre en contact avec les éléments dévoyés et dégénérés de l'humanité, contribuer à la conversion sincère de beaucoup d'entre eux et les encourager à reprendre une vie nouvelle et meilleure.

Le considérations, auxquelles Nous venons de Nous livrer devant vous, Messieurs, Nous ont été suggérées par le texte même de l'exposé concernant vos Statuts. Le but ultime de la coopération qu'ils instaurent y est très justement défini: « assurer le respect des lois fondamentales de la vie en société ». Une formule aussi compréhensive suggère bien des réflexions pro fondes, que Nous n'avons fait qu'effleurer; mais Nous demandons au Juge suprême de maintenir toujours très élevées vos aspirations et d'assurer par sa lumière bienfaisante la réalisation toujours plus efficace et plus parfaite du noble idéal que vous vous êtes fixé. C'est le vœu que Nous formulons, en vous accordant à vous-mêmes ici présents et à tous ceux qui vous sont chers, Notre paternelle Bénédiction apostolique.

---

* *Discours et messages-radio de S.S. Pie XII*, XVI,
Seizième année de pontificat, 2 mars 1954 - 1er mars 1955, pp. 207-215
Typographie Polyglotte Vaticane

(1) Il s'ensuit qu'un positivisme juridique extrême ne peut se justifier devant la raison. Il représente le principe: « Le droit comprend tout ce qui est établi comme "droit" par le pouvoir législatif dans la communauté nationale ou internationale, et rien que cela, tout à fait indépendamment de n'importe quelle exigence fondamentale de la raison ou de la nature ». Si l'on s'appuie sur ce principe, rien n'empêche qu'un contresens logique et moral, la passion déchaînée, les caprices et la violence brutale d'un tyran et d'un criminel puissent devenir le " droit ". L'histoire fournit, on le sait, plus d'un exemple de cette possibilité devenue réalité. Là où par contre le positivisme juridique est compris de telle sorte que, tout en reconnaissant pleinement ces exigences fondamentales de la nature, on n'utilise le terme "droit" que pour les lois élaborées par le législatif, plusieurs jugeront peut-être cet emploi peu exact dans sa généralité; toujours est il qu'il offre une base commune pour l'édification d'un droit international fondé sur l'ordre ontologique (*Discorsi e Radiomessaggi*, vol. XV, Pag- 348).

(2) Dans Notre Allocution du 1er octobre 1942 au Tribunal de la S. Rote Romaine la même idée était rendue en ces termes : « *Unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt*". (*Summa Theol.* 2a 2ae p. q. 60 a. 4 ad 2). Perchè la verità val quanto l'entità e la realtà : onde il nostro intelletto, che prende la scienza dalle cose, ne prende ancora la regola e la misura secondo che le

cose sono o non sono; di modo che la verità è la legge della giustizia. (cfr. *Summa Theol*. 1 p. q. 21 a. 2). Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità ; perchè la giustizia è, disse già il gran Filosofo di Stagira, *et in bello et in pace utilis*: kai en polémo kai en eirène krésimos (Aristotel. Rhetoric. 1, 9) » (*Discorsi e Radiomessaggi*, vol. IV, pag. 224-225).

(3) La réalisation de l'ordre juridique s'obtient d'une manière essentiellement autre que dans l'ordre physique. Ce dernier se réalise automatiquement par la nature des choses elle-même. Celui-là par contre ne s'accomplit que par la décision personnelle de l'homme, quand précisément il conforme sa conduite à l'ordre juridique. « L'homme décide de chacun de ses actes personnels » : cette phrase est une conviction humaine indéracinable. La généralité des hommes n'admettra jamais que ce que l'on appelle l'autonomie du vouloir ne soit qu'un tissu de forces internes et externes.

On parle volontiers des mesures de sûreté destinées à remplacer la peine ou à l'accompagner, de l'hérédité, des dispositions naturelles, de l'éducation, de l'influence étendue des dynamismes à l'œuvre dans les profondeurs de l'inconscient ou du subconscient. Bien que ces considérations puissent donner des résultats intéressants, qu'on ne complique pas le fait tout simple: l'homme est un être personnel, doué d'intelligence et de volonté libre, un être qui finalement décide lui-même de ce qu'il fait et ne fait pas. Etre doué d'autodétermination ne veut pas dire échapper à toute influence interne et externe, à tout attrait et à toute séduction; cela ne veut pas dire ne pas lutter pour garder le droit chemin, ne pas devoir livrer chaque jour un combat difficile contre des poussées instinctives peut-être maladives; mais cela signifie que, malgré tous les obstacles, l'homme normal peut et doit s'affirmer; cela signifie ensuite que l'homme normal doit servir de règle dans la société et dans le droit.

Le droit pénal n'aurait pas de sens, s'il ne prenait en considération cet aspect de l'homme; mais comme celui-ci a la vérité pour soi, le droit pénal a un sens plénier. Et puisque cet aspect de l'homme est une conviction de l'humanité, les efforts pour uniformiser le droit pénal ont une base solide (*Discorsi e Radiomessaggi*, vol. XV, pag. 348-349).

Au moment du délit, le délinquant a devant les yeux la défense portée par l'ordre juridique; il est conscient de celui-ci et de l'obligation qu'il impose, mais en dépit de cette conscience, il se décide contre ce veto et, pour exécuter cette décision, il accomplit le délit externe. Voilà le schéma d'une violation coupable du droit. En raison de ce processus interne et externe, on attribue l'action à son auteur comme à sa cause; elle lui est imputée comme faute, parce qu'il l'a commise en vertu d'une décision consciente ; l'ordre violé et l'autorité de l'Etat, qui en est gardien, lui en demandent compte ; il tombe sous le coup des peines, fixées par la loi et imposées par le juge. Les influences multiples exercées sur les actes d'intelligence et de volonté — donc sur les deux facteurs, qui représentent les éléments constitutifs essentiels de la culpabilité — n'altèrent pas la structure fondamentale de ce processus, quelle que soit leur importance dans l'appréciation de la gravité de la faute.

Parce que le schéma ainsi esquissé est emprunté à la nature de l'homme et à celle de la décision coupable, il vaut partout (*Discorsi e Radiomessaggi*, 1. c. pag. 350).

(4) Déjà le premier pas de l'action punitive, l'arrestation, ne peut obéir au caprice, mais doit respecter les normes juridiques. Il n'est pas admissible que même l'homme le plus irréprochable puisse être arrêté arbitrairement et disparaître sans plus dans une prison. Envoyer quelqu'un dans un camp de concentration et l'y maintenir sans aucun procès régulier, c'est se moquer du droit.

L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et la narco-analyse, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés. Il n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux souhaités par le tribunal et à la perte de l'accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique est épuisée et qu'il est prêt à faire toutes les déclarations que l'on voudra. « Plutôt la prison et la mort que pareille torture physique et psychique ! ». De cet état de choses Nous trouvons d'abondantes preuves dans les procès spectaculaires bien connus avec leurs aveux, leurs autoaccusations et leurs requêtes d'un châtiment impitoyable (*Discorsi e Radiomessaggi*, vol. XV, pag. 343).

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19541205_giuristi-cattolici_it.html

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1957/documents/hf_p-xii_spe_19570401_universita-madrid_sp.html ***DISCORSO***

DI SUA SANTITÀ PIO PP. XII
AI PARTECIPANTI AL VI CONVEGNO NAZIONALE
*DI STUDIO DELLA UNIONE DEI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI**

Domenica, 5 dicembre 1954

Accogliete, illustri Signori, il Nostro saluto di benvenuto. Lo rivolgiamo alla vostra degna Assemblea con gli stessi sensi di gioia e di fiducia, coi quali vi ricevemmo lo scorso anno. La questione, che oggi prendiamo in esame, Ci è stata segnalata da uno dei vostri, l'insigne Professor Carnelutti. É la funzione della pena, il redimere il colpevole mediante la penitenza »; questione che Noi ameremmo di formulare così: la colpa e la pena nella loro vicendevole connessione. Vorremmo, cioè, indicare a larghi tratti il cammino dell'uomo dallo stato di non colpevolezza, attraverso il fatto della colpa, a quello di colpa e di pena (*reatus culpae et poenae*); e viceversa, il ritorno da questo stato, attraverso il pentimento e la espiazione, a quello di liberazione dalla colpa e dalla pena. Noi potremo allora vedere più chiaramente quale è la origine della pena, quale ne è la essenza, quale la funzione, quale forma essa deve prendere per condurre il colpevole alla sua liberazione.

I. - LA VIA VERSO LA COLPA E LA PENA

Occorre qui premettere due avvertenze.

Innanzi tutto il problema della colpa e della pena è un problema di persona, e ciò in un duplice aspetto. La via verso la colpa prende le mosse dalla persona del soggetto attivo, dal suo « Io ». Nella somma degli atti, che da essa provengono come da centro di azione, sono qui da considerare soltanto quelli che si basano su di una cosciente e voluta determinazione; atti cioè che l'Io poteva compiere o non compiere, che compie perché egli stesso vi si è liberamente risolto. Questa funzione centrale dell'Io verso sè stesso — anche se operante sotto influssi di diversa natura — è un elemento necessario, se si vuol parlare di. vera colpa e di vera pena.

Il fatto colpevole è però sempre anche una posizione di persona contro persona, tanto se l'oggetto immediato della colpa è una cosa, come nel furto, quanto se è una persona, come nell'omicidio: inoltre l'Io della persona, che si rende colpevole, si dirige contro l'Autorità superiore, quindi in conclusione sempre contro l'autorità di Dio. Nel che Noi, che abbiamo di mira il genuino problema della colpa e della pena propriamente dette. prescindiamo dalla colpa meramente giuridica e dalla sua conseguente penalità.

È poi da osservare che la persona e la funzione personale del colpevole formano una stretta unità, che alla sua volta presenta differenti aspetti. Essa riguarda al tempo stesso il campo psicologico, giuridico, etico e religioso. Questi aspetti si possono bensì considerare anche separatamente; ma nelle vere colpa e pena sono fra di loro così connessi, che soltanto nel loro complesso è possibile di formarsi un giusto concetto circa il colpevole e la questione della colpa e della pena. Non si può dunque nemmeno trattare questo problema unilateralmente, soltanto sotto l'aspetto giuridico.

La via verso la colpa è quindi questa : lo spirito dell'uomo si trova nella seguente posizione: dinanzi ad un fare o ad un omettere, che a lui si presenta come semplicemente obbligante, come un assoluto « tu devi », una incondizionata esigenza da attuarsi con determinazione personale. A questa esigenza l'uomo rifiuta di obbedire: respinge il bene, adotta il male. Alla interna risoluzione, quando essa non si esaurisce in sè stessa, segue l'azione esterna. In tal guisa l'atto colpevole è compiuto nel suo elemento sia interno che esterno.

Natura e vari aspetti dell'atto colpevole

In ciò che riguarda il lato soggettivo della colpa, per un retto giudizio occorre tener conto non solo del fatto esteriore, ma anche degl'influssi provenienti dall'interno e dall'esterno, che hanno cooperato nella risoluzione del colpevole, come disposizioni innate o acquisite, impulsi o impedimenti, impronte della educazione, irradiazioni delle persone e delle cose in mezzo a cui vive, fattori delle circostanze, e in particolar modo l'abituale ed attuale intensità del volere, la cosiddetta « energia criminale », che ha contribuito al compimento del fatto colpevole.

Considerato nel suo termine, il fatto colpevole è un arrogante disprezzo dell'Autorità, che comanda di mantenere l'ordine del giusto e del buono, e che è la fonte, la custode, la tutrice e la vindice dell'ordine stesso. E poichè ogni umana Autorità non può finalmente derivare che da Dio, ogni fatto colpevole è una opposizione contro Dio stesso, il suo supremo diritto e la sua somma maestà. Questo aspetto religioso è immanente ed essenzialmente congiunto col fatto colpevole.

Termine di questo fatto è anche la comunità di diritto pubblico, se ed in quanto esso mette in pericolo e viola l'ordine stabilito dalle leggi. Tuttavia non ogni vero atto colpevole, come è stato sopra descritto, ha il carattere di colpa di diritto pubblico. Il potere pubblico deve occuparsi soltanto di quelle azioni colpevoli, che offendono la regolare convivenza nell'ordine fissato dalle leggi. Da qui la regola circa la colpa giuridica : *Nulla culpa sine lege*. Ma una tale violazione, se è d'altronde in sè stessa un vero atto colpevole, è sempre anche una violazione della norma etica e religiosa. Da ciò consegue che quelle leggi umane, le quali si trovino in contraddizione con le leggi divine, non possono formare la base per un vero fatto colpevole di diritto pubblico.

Col concetto del fatto colpevole è congiunto quello che il suo autore diviene meritevole di pena (*reatus poenae*). Il problema della pena ha dunque principio, nel singolo caso, al momento in cui l'uomo diviene colpevole. La pena è la reazione, richiesta dal diritto e dalla giustizia, alla colpa: sono come colpo e contraccolpo. L'ordine violato con l'atto colpevole esige reintegrazione e ristabilimento del turbato equilibrio. È ufficio proprio del diritto e della giustizia di custodire e preservare la concordanza fra il dovere, da una parte, e il diritto, dall'altra, e di ristabilirla, se fosse lesa. La pena non tocca per sè il fatto colpevole, ma l'autore di esso, la sua persona, il suo Io, che con cosciente determinazione ha compiuto l'azione colpevole. Parimente la punizione non viene quasi da un astratto ordinamento giuridico, ma dalla persona concreta investita della legittima Autorità. Come l'azione colpevole, così anche la punizione mette di fronte persona a persona.

Senso e scopo della pena

La pena propriamente detta non può dunque avere altro senso e scopo che quello testè enunciato, di ricondurre nuovamente nell'ordine del dovere il violatore del diritto, che ne era uscito. Questo ordine del dovere è necessariamente una espressione dell'ordine dell'essere, dell'ordine del vero e del buono, che solo ha diritto di esistenza, in opposizione all'errore ed al male, che rappresentano ciò che deve non essere. La pena compie il suo ufficio a suo modo, in quanto costringe il colpevole, a causa dell'atto compiuto, ad una sofferenza, cioè alla privazione di un bene e alla imposizione di un male. Affinchè però questa sofferenza sia una pena, è essenziale la causale connessione con la colpa.

IL - LO STATO DI COLPA E DI PENA

Aggiungiamo che il colpevole ha creato col suo atto uno stato, che per sè non cessa col cessare del fatto stesso. Egli rimane colui che ha coscientemente e volutamente violato una norma obbligatoria (*reatus culpae*) e con ciò è incorso nella pena (*reatus poenae*). Questo stato personale perdura, anche nella sua posizione di fronte all'Autorità da cui egli dipende, ossia all'Autorità umana di diritto pubblico, in quanto questa ha parte nel corrispondente processo penale, ed inoltre, e sempre, di fronte alla suprema Autorità divina. Si forma così un durevole stato di colpa e di pena, che indica una particolare condizione del colpevole dinanzi alla Autorità offesa e di questa verso il colpevole (cfr. *S. Thom. S. Th*. 3 p. q. 69 a. 2 obj. 3 et ad 3).

È stato tentato, partendo dal concetto che tempo e spazio, formalmente in quanto tali, non siano semplicemente realtà, ma strumenti e forme del pensiero, di trarre la conclusione che dopo la cessazione del fatto colpevole e della pena stessa non si possa più parlare di una loro qualsiasi permanenza nella realtà, nell'ordine reale, e quindi di uno stato di colpa e di pena. Se cosi fosse, si dovrebbe rinunziare al principio : « *Quod factum est infectum fieri nequit* ». Applicato ad un fatto spirituale — e tale è in sè stesso l'atto colpevole —, quel principio si baserebbe — così si afferma — sopra una falsa valutazione e ad un errato uso del concetto di « tempo » — Oltrepasseremmo i limiti di questo Nostro discorso, se volessimo trattare qui la questione dello spazio e del tempo. Basterà di notare

che lo spazio e il tempo sono non una semplice forma del pensiero, ma hanno un fondamento nella realtà. Ad ogni modo la conseguenza, che se ne vuol trarre, contro la esistenza di uno stato di colpa, non vale. Senza dubbio la caduta dell'uomo nella colpa avviene su questa terra in un determinato luogo e in un determinato tempo, ma essa non è una qualità di quel luogo e di quel tempo, e quindi la sua cessazione non è legata con la cessazione di un « qui » e di un o ora ».

Quanto abbiamo esposto riguarda la essenza dello stato di colpa e di pena. Per ciò invece che concerne l'Autorità superiore, alla quale il colpevole ha negato la dovuta subordinazione e obbedienza, la sua indignazione, e disapprovazione si rivolgono non solo contro il fatto, ma contro l'autore stesso, contro la sua persona a cagione del suo atto.

Con l'atto della colpa è immediatamente congiunta, come si è già accennato, non la pena stessa, ma la reità e la punibilità dell'atto medesimo. Ciò nondimeno, non è esclusa una pena, in cui s'incorra, in virtù di una legge, automaticamente, al momento dell'atto colpevole. Nel diritto canonico si conoscono le *poenae latae sententiae ipso facto commissi delicti incurrendae*. Nel di ritto civile una tale pena è rara, anzi in alcuni ordinamenti giuridici è sconosciuta. Sempre poi questo automatico incorrere nella pena suppone una vera e grave colpa.

I presupposti di ogni sentenza penale

Di regola dunque la pena è inflitta dalla Autorità competente. Ciò presuppone : una legge penale vigente; un legittimo investito della autorità penale, e in lui la sicura conoscenza dell'atto da punire, tanto dal lato obbiettivo, vale a dire nell'attuazione del delitto contemplato dalla legge, quanto dal lato soggettivo, vale a dire per ciò che riguarda la colpevolezza del reo, la sua gravità ed estensione.

Questa conoscenza necessaria per emanare una sentenza penale è dinanzi al tribunale di Dio, Giudice supremo, perfettamente chiara e infallibile, e l'averla indicata non può essere senza interesse per il giurista. Dio era presente all'uomo nella interna risoluzione e nell'esterno compimento del fatto colpevole, tutto pienamente penetrando col suo sguardo fino agli ultimi particolari; tutto sta dinanzi a Lui, ora come nel momento dell'azione. Ma questa conoscenza in assoluta pienezza ed in sovrana sicurezza, in ogni istante della vita e sopra ogni azione umana, è propria solo di Dio. Per questo spetta unicamente a Dio l'ultimo giudizio sopra il valore di un uomo e la decisione sulla sua sorte definitiva. Egli pronunzia questo giudizio, come trova l'uomo al momento in cui lo chiama nella eternità. Tuttavia un infallibile giudizio di Dio si ha anche durante la vita terrena, e non solo su tutto il suo complesso, ma anche sopra ogni singolo atto colpevole e la corrispondente pena; che anzi in non pochi casi Egli la eseguisce già durante la vita dell'uomo, nonostante la sempre pronta disposizione divina alla remissione ed al perdono.

La certezza morale nei giudizi umani

Il giudice umano, invece, il quale non ha la onnipresenza e la onniscienza di Dio, ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza. Ora però egli non ha una immediata visione dello stato interiore dell'imputato, come era nel momento dell'azione; anzi il più delle volte non è in grado di ricostruirlo con piena chiarezza dagli argomenti di prova, e talvolta neppure dalla confessione stessa del colpevole. Ma questa mancanza ed impossibilità non deve essere esagerata, come se fosse d'ordinario impossibile al giudice umano di conseguire una sufficiente sicurezza, e quindi un solido fondamento per la sentenza. Secondo i casi, il giudice non mancherà di consultare rinomati specialisti sulla capacità e responsabilità del presunto reo e di tener conto dei risultati delle moderne scienze psicologiche, psichiatriche e caratteriologiche. Se nonostante tutte queste premure, rimane ancora un importante e serio dubbio, nessun giudice coscienzioso procederà a una sentenza di condanna, tanto più quanto si tratta di una pena irrimediabile, come la pena di morte.

Nella maggior parte dei delitti l'esterno comportamento manifesta già sufficientemente l'interno sentimento, da cui esso è scaturito. Dunque di regola si può — ed anzi talvolta si deve — dall'esterno dedurre una conclusione sostanzialmente esatta, se non si vogliono rendere impossibili le azioni giuridiche fra gli uomini. D'altra parte, non si deve neanche dimenticare che nessuna sentenza umana decide in ultima istanza e definitivamente la sorte di un uomo, ma soltanto il giudizio di Dio, sia per i singoli atti, come per la vita intera. Quindi per tutto ciò in cui i giudici umani vengono a fallire, il Giudice supremo ristabilirà l'equilibrio, dapprima, immediatamente dopo la morte, nel giudizio definitivo sulla vita intera di un uomo, e quindi, più tardi e più completamente, dinanzi a tutti, nell'ultimo giudizio universale. Non come se ciò dispensi il giudice da una coscienziosa ed esatta cura nell'inchiesta; ma è qualche cosa di grande il sapere che si avrà un'ultima adequazione della colpa e della pena, che nulla lascerà a desiderare per la sua perfezione.

Chi è incaricato dell'assistenza dell'imputato nel carcere preventivo non trascuri di tener presente quale peso e quale sofferenza già la inchiesta stessa cagiona al detenuto, anche quando non si applicano metodi di investigazione, che non possono in alcun modo essere ammessi. Queste sofferenze non vengono ordinariamente calcolate nella pena che sarà infine irrogata, e d'altronde difficilmente ciò potrebbe conseguirsi. Occorre tuttavia che ne rimanga il consapevole ricordo.

Nel campo giuridico esterno è decisiva per il pieno stato della colpa e della pena la sentenza del tribunale.

Alcune proposte di riforma

Nei vostri ceti, illustri Signori, si è manifestato il voto che si introduca per via legislativa un qualche rallentamento del vincolo che lega il giudice agli articoli del Codice penale, non già quasi nel senso dell'attività del pretore nel diritto romano « *adiuvandi, supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia* », ma nel senso di un più libero apprezzamento dei fatti obbiettivi al di fuori delle norme giuridiche generali circoscritte dal potere legislativo; cosicchè anche nel diritto penale si possa applicare una certa « *analogia iuris* », e il potere discrezionale del giudice esperisca un ampliamento dei limiti finora vigenti. Si crede che in tal guisa si avrebbe una notevole semplificazione delle leggi penali e una considerevole diminuzione del numero dei singoli delitti, e si otterrebbe di far meglio comprendere al popolo quel che lo Stato considera come meritevole di pena e per quali motivi.

A tale concetto si può senza dubbio riconoscere un qualche fondamento. Ad ogni modo, i fini, per i quali è fatta tale proposta, cioè, semplificazione delle norme di legge; messa in valore non solo dello stretto diritto formale, ma anche della equità e del sano spontaneo giudizio, maggiore adattamento del diritto penale al sentimento del popolo; questi fini — diciamo — non danno luogo ad obbiezioni. La difficoltà dovrebbe sorgere non tanto dal lato teorico, quanto nella forma della sua attuazione, la quale, da una parte, dovrebbe conservare le garanzie del regolamento vigente, e, dall'altra, tener conto dei nuovi bisogni e dei ragionevoli desideri di riforma. Il diritto canonico offre esempi in tal senso, come si rileva nei can. 2220-2223 del C. I. C.

Varietà ed efficacia delle pene

Per ciò che riguarda le varie specie di pene (pene concernenti l'onore [la capacità giuridica], i beni patrimoniali, la libertà personale, il corpo e la vita - le pene corporali non sono comprese nel diritto italiano in questa Nostra esposizione Ci restringeremo a considerarle soltanto in quanto in esse si manifestano la natura e lo scopo della pena. Poichè, però, come abbiamo già accennato, alcuni non sono della stessa opinione intorno al senso e al fine della pena, ne viene come conseguenza che diverso è anche il loro atteggiamento rispetto alle differenti pene.

Fino ad un certo grado può esser vero che la pena del carcere o della reclusione, debitamente applicata, è la più atta a procurare il ritorno del colpevole nel retto ordine e nella vita della comunità. Ma da ciò non consegue che essa sia la sola buona e giusta. Viene qui a proposito quanto Noi stessi dicemmo nel Nostro discorso sul diritto penale internazionale del 3 Ottobre 1953 intorno alla teoria della retribuzione (cfr. *Discorsi e Radiomessaggi*, vol.

15 pag. 351, 353). La pena vendicativa è da molti, sebbene non generalmente, respinta, anche se è proposta non come esclusiva, ma accanto alle pene medicinali. Noi abbiamo allora affermato che non sarebbe giusto il respingere in principio e totalmente la funzione della pena vendicativa. Finchè l'uomo è sulla terra, anche questa può e deve servire alla sua definitiva salvezza, qualora egli stesso non ponga altrimenti ostacolo alla efficacia salutare della pena stessa. Tale efficacia infatti non è in alcun modo in opposizione con la funzione di equilibrio e di reintegrazione dell'ordine turbato, che abbiamo già indicata come essenziale alla pena.

Esecuzione della pena

La irrogazione di una pena trova il suo naturale compimento con la esecuzione della pena stessa, considerata come la effettiva privazione di un bene o la positiva imposizione di un male, de terminate dalla legittima Autorità quale reazione all'atto colpevole. È un adequamento non immediatamente della colpa, ma del turbamento dell'ordine giuridico. L'atto colpevole ha manifestato nella persona del reo un qualche elemento che non è d'accordo col bene comune e con una ordinata convivenza sociale. Tale elemento deve essere rimosso dal reo. Questo processo di rimozione è paragonabile all'intervento medico nell'organismo, intervento che può essere assai doloroso, specialmente quando si debbono colpire non soltanto i sintomi, ma la causa stessa della malattia. Il bene del reo, e forse anche più della comunità, esige che il membro malato torni ad essere sano. Ma come la cura dell'infermo, così anche il trattamento della pena, richiede una chiara diagnosi non solo sintomatica, ma anche etiologica, una terapia adattata al male, una cauta prognosi ed una appropriata profilassi complementare.

Le reazioni del condannato...

Quale via il reo debba prendere, è indicato dal senso obbiettivo e dal fine della pena, come dalla intenzione, il più delle volte conforme, dell'Autorità punitrice. È la via della conoscenza del mal fatto, che gli ha cagionato la pena; la via dell'avversione e del ripudio dell'atto stesso; la via del pentimento, dell'espiazione e della purificazione, del proposito efficace per l'avvenire. È la via che il condannato deve prendere. La questione però è quale via egli prenderà in realtà. Con lo sguardo rivolto a tale questione, può essere utile di considerare la sofferenza causata dalla pena secondo i diversi lati che essa presenta: lo psicologico, il giuridico, il morale e il religioso, quantunque normalmente questi vari aspetti sono in realtà come uniti in un solo.

... nell'aspetto psicologico...

Psicologicamente, la natura spontaneamente reagisce contro il concreto male della pena, in modo tanto più veemente, quanto più profonda è la sofferenza che colpisce la natura dell'uomo in generale, o il temperamento individuale del singolo. A ciò si accompagna, anche spontaneamente, il dirigersi ed il fissarsi dell'attenzione del reo sull'atto colpevole, causa della pena, e la cui connessione è viva dinanzi al suo spirito o che, in ogni caso, si fa Ora in Prima linea presente alla sua coscienza.

Dopo tali più o meno involontari atteggiamenti, apparisce la reazione consapevole e voluta dell'Io, centro e fonte di tutte le funzioni personali. Questa più alta reazione può essere una volonterosa positiva accettazione, come si manifesta nelle parole del buon ladrone sulla Croce: « *Digna factis recipimus* »: « Riceviamo quel che meritavano le nostre azioni » (*Luc*. 23, 41). Può essere anche una passiva rassegnazione; o invece un profondo esacerbamento, un totale intimo crollo; ma altresì un superbo indurimento, che talvolta giunge sino a un indurimento nel male; o finalmente una quasi selvaggia impotente rivolta interna ed esterna. Tale reazione psicologica prende diverse forme, se si tratta di una pena durevole, o al contrario di una pena ristretta quanto al tempo ad un attimo, mentre per altezza e profondità sorpassa ogni misura di tempo, come la pena di morte.

... nell'ambito giuridico...

Giuridicamente, l'esecuzione della pena significa l'effettiva valida azione del superiore e più forte potere della comunità giuridica (o meglio, di chi ha in essa l'autorità) sopra il violatore del diritto, che nella sua volontà

ostinata e contraria alla legge ha trasgredito colpevolmente l'ordine giuridico stabilito, ed è ora costretto a sottomettersi alle prescrizioni dell'ordine stesso, - per il maggior bene della comunità e dello stesso reo. Con. ciò appare chiaramente il concetto e la necessità del diritto penale.

D'altra parte la giustizia esige che nella esecuzione delle disposizioni della legge penale sia evitato ogni aggravamento delle pene sancite nella sentenza, ogni arbitrio e ogni durezza, ogni vessazione e ogni provocazione. La superiore Autorità ha il dovere di vigilare l'esecuzione della pena e di darle la forma rispondente al suo scopo, non in rigido adempimento delle singole sue prescrizioni e paragrafi, ma in possibile adattamento alla persona che soggiace alla pena medesima. Già la serietà e il decoro della potestà penale e del suo esercizio suggeriscono naturalmente alla pubblica Autorità di ravvisare il suo principale ufficio nel contatto con la persona del reo. Dovrà poi giudicarsi secondo le particolari circostanze, se ai doveri di quell'ufficio potrà essere pienamente provveduto mediante i propri organi. Il più delle volte, se non sempre, una parte dovrà essere affidata ad altri, specialmente la vera e propria cura delle anime.

È stato da alcuni proposto che sarebbe opportuno di fondare una Congregazione religiosa o un Istituto secolare, a cui venga commessa l'assistenza psicologica dei carcerati nella più vasta misura. Senza dubbio già da molto tempo buone religiose hanno portato un raggio di sole e i benefici della carità cristiana nelle case femminili di pena; ed è questa per Noi una ben accetta occasione per rivolgere loro una parola di riconoscimento e di gratitudine. Tuttavia quella proposta Ci sembra degna di ogni considerazione, ed anzi esprimiamo l'augurio non soltanto che una simile fondazione, non meno che gli organi religiosi ed ecclesiastici già attivi in quelle case, lascino operare le energie che scaturiscono dalla fede cristiana, ma anche che tutti i sicuri risultati provenienti dalle indagini e dalle esperienze psicologiche, psichiatriche, pedagogiche e sociologiche siano adibiti a vantaggio dei carcerati. Ciò naturalmente suppone in coloro che sono chiamati ad applicarli una piena formazione professionale.

Nessuno, che sia in qualche modo familiare con la realtà della esecuzione delle pene, nutrirà utopistiche speranze d'importanti successi. All'influsso esteriore deve venire incontro la buona volontà del condannato, ma questa non si può ottenere con la forza. Voglia la Provvidenza divina destarla e dirigerla con la sua grazia!

... nel lato morale...

Il lato *etic*o della esecuzione della pena e della sofferenza che essa apporta è in relazione con gli scopi e i principi che debbono determinare le disposizioni della volontà del condannato.

Soffrire in questa vita terrena significa quasi un volgere lo spirito dall'esterno all'interno; è una via che allontana dalla superficie e conduce nella profondità. Così considerato, il soffrire è per l'uomo di un alto valore morale. La sua volonterosa accettazione, supponendo la retta intenzione, è un'opera preziosa. « *Patientia opus perfectum habet* », scrive l'Apostolo S. Giacomo (1, 4). Ciò vale anche per la sofferenza causata dalla pena. Essa Può essere un avanzamento nella vita interiore. Secondo la sua Propria natura, è una riparazione e un ristabilimento — mediante la persona e nella persona del reo, e da questo voluta — dell'ordine sociale colpevolmente violato. L'essenza del ritorno al bene consiste propriamente non nella volonterosa accettazione della sofferenza, ma nell'allontanamento dalla colpa. A questo può condurre la sofferenza medesima, e la conversione dalla colpa può alla sua volta conferire ad essa un più alto valore morale, e facilitare ed elevare la sua efficacia etica. Così la sofferenza può assorgere fino ad un eroismo morale, ad un'eroica pazienza ed espiazione.

Nel campo della reazione morale non mancano però anche manifestazioni contrarie. Spesso il valore etico della pena non viene nemmeno conosciuto; spesso è consapevolmente e volontariamente respinto. Il reo non vuole riconoscere nè ammettere alcuna sua colpa, non vuole in alcun modo sottomettersi e piegarsi al bene, non vuole nessuna espiazione o penitenza per le colpe personali.

... nell'elemento religioso.

Ed ora una breve parola circa il lato *religioso* della sofferenza causata dalla pena.

Ogni colpa morale dell'uomo, anche se materialmente commessa anzitutto soltanto nell'ambito di legittime leggi umane, ed ora punita da uomini secondo il positivo diritto umano, è sempre anche una colpa dinanzi a Dio e di Dio attira su di sè un giudizio penale. Non è nell'interesse della pubblica autorità il non farne semplicemente caso. La Sacra Scrittura insegna (*Rom*. 13, 2-4) che l'autorità umana, entro la sua competenza, altro non è nell'adempimento della pena che la esecutrice della giustizia divina. « *Dei enim, minister est, vindex in iram ei, qui malum agit* ».

Questo elemento religioso della esecuzione della pena trova nella persona del reo la sua espressione e la sua attuazione, in quanto egli si umilia sotto la mano di Dio che punisce mediante gli uomini; accetta dunque la sofferenza da Dio, la offre a Dio come parziale sconto del debito che egli ha dinanzi a Lui. Una pena così sopportata diviene per il reo su questa terra una fonte di interna purificazione, di piena conversione, di invigorimento per il futuro, di protezione contro ogni ricaduta. Un patimento così sopportato con fede, pentimento ed amore è santificato dai dolori di Cristo e accompagnato dalla sua grazia. Questo religioso e sacro senso della sofferenza causata dalla pena si palesa a noi nelle parole del buon ladrone al suo compagno di crocifissione: « *Digna factis recipimus* »: Riceviamo quel che meritavano le nostre azioni », e nella preghiera al morente Redentore: « *Domine, menzento mei, cum veneris in regnum tuum* » « Signore, ricordati di me, quando verrai nell'aureola del tuo regno »; preghiera che, messa sulla bilancia di Dio, portò al peccatore pentito l'assicurazione del Signore: « *Hodie mecum eris in paradiso* » « Oggi sarai con me in paradiso » (*Luc*. 23, 41-43): quasi la prima indulgenza plenaria, da Cristo stesso concessa.

Possano tutti coloro, che sono caduti sotto i colpi della umana giustizia, soffrire la pena loro inflitta non per puro costringimento, non senza Dio e senza Cristo, non in rivolta contro Dio, non spiritualmente spezzandosi nel loro dolore; ma possa per esso aprirsi loro la via che conduce verso la santità!

**Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XVI,
Sedicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1954 - 1° marzo 1955, pp. 277 - 289
Tipografia Poliglotta Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1959/documents/hf_j-xxiii_spe_19591019_roman-rota_it.html

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII AI COMPONENTI DEL TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA ROMANA

19 ottobre 1959

La Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Sacra Romana Rota Ci offre questa mattina la soddisfazione di riceverne l'inclito collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali tutti, e gli Avvocati, subito dopo la fiduciosa preghiera allo Spirito Paraclito, per implorare i doni della divina grazia su le molteplici sollecitudini del nuovo anno di attività.

Diletti figli! L'indirizzo testè letto Ci è stato gradito anche per la sua semplicità, che conviene a chi, possedendo l'arte di soppesare le parole, annette a ciascuna grande importanza. Il fatto stesso di non avere ricercato una

speciale celebrazione del primo Cinquantennio dell'attività del Tribunale, dalla promulgazione della *Sapienti consilio* di San Pio X - cosa che peraltro sarebbe stata ampiamente giustificata -, è indice di uno spirito di riserbo, che fa onore alla Istituzione ed ai suoi Membri.

Siamo lieti di rilevare dalla secolare storia del vostro Tribunale - e la Relazione a Noi presentata lo sottolinea felicemente - come proprio l'ultimo Nostro omonimo Predecessore, Giovanni XXII, abbia avuto per voi i segni di una altissima fiducia. Fu infatti lui a dimostrare una particolare attenzione al collegio dei *Capellani Papae ac Auditores causarum sacri palatii apostolici*, il cui nobile servizio si perpetua nelle vostre dignità e mansioni. Nel 1326, dettando quel Pontefice Sommo la *Ratio iuris*, riconobbe una piena autonomia a quella eletta accolta di sacerdoti giuristi, eredi dell'antica sapienza romana e tutori della giustizia cristiana, autonomia che ben si confaceva con la delicatezza dei compiti ad essa demandati. In seguito a tale distinzione, essi giudicarono anche in assenza del Papa, ebbero coadiutori e notai, ricevendo allora una nuova e compiuta organizzazione, con speciale regolamento e propria sede.

Questo particolare, di cui vi allietate, e che abbiamo voluto ricordare per l'amabile coincidenza a cui esso accenna, si confonde con tutti gli attestati di affetto che i Romani Pontefici vi hanno dimostrato, su per il corso vario dei secoli: fino a San Pio X, che definitivamente ordinò la Sacra Romana Rota stabilendone il modo di procedere, fino a Pio XII di ven. memoria, i cui nove discorsi, in occasione della inaugurazione di altrettanti Anni Giudiziari, formano un monumento di vera sapienza e alta dottrina.

Amiamo pertanto come coronare queste prove di affetto dei Nostri Antecessori, esprimendovi il Nostro paterno plauso, e la Nostra considerazione per il lavoro che svolgete. Quando pensiamo ai diletti figli, che, nel complesso organismo della Curia Romana, si dedicano al servizio della Sede Apostolica, un senso di soddisfazione e, vi diciamo anche, di calma e di sicurezza Ci pervade, perchè sappiamo che essi sono validi collaboratori del Nostro quotidiano lavoro. Amiamo trasmettere questo Nostro sentimento a voi, che costituite uno dei Tribunali di più alto prestigio e di più vasta competenza, a cui ricorre il mondo cattolico. L'importanza della Sacra Romana Rota, oltre che dalla sua storia, si rileva altresì dalla mole di lavoro svolto ogni anno; dalle monumentali collezioni delle sue decisioni, che offrono materia di studio ai dotti, e una sicura norma sapienziale e procedurale agli altri Tribunali; dalla fioritura attuale dello Studio Rotale, che forma e prepara un numero sempre più grande di giovani sacerdoti e laureati in diritto canonico, lieta speranza del domani.

Ciò che caratterizza la vostra opera è la dedizione alla causa della giustizia. Voi siete stati chiamati dalla Provvidenza a lavorare per essa e a difenderla, a scoprirla e a farla trionfare, senza tener conto di elementi estranei ad essa, quali il censo, l'autorità, la fama dei ricorrenti: imitando in questo la sovrana equità di Dio giusto e misericordioso, dinanzi al Quale non v'è accettazione di persone.

Grande merito lavorare per il trionfo di una virtù, che suppone tutte le altre, e quasi le completa per il bene comune; ed è quanto fu espresso dagli stessi pensatori pagani, secondo la felice sintesi di Lattanzio: *Plurimi quidem philosophorum... de iustitia multa dixerunt adserentes et extollentes eam summa laude virtutem, quod suum cuique tribuat, quod aequitatem, in omnibus servet; et cum ceterae virtutes quasi tacitae sint et intus inclusae, solam esse iustitiam, quae... foras tota promineat, et ad bene faciendum prona sit, ut quam plurimis prosit*.Ed è appunto questa la vostra divisa: *quam plurimis prodesse*, giovare a quanti più si può, cercando di fare il bene, e facendo rispettare diritti e doveri reciproci.

Diletti figli!

Avete voluto farCi conoscere, con una sobria ed efficace relazione, il numero e la complessità delle cause, che avete trattate nello scorso anno. Ora, nella molteplicità delle vostre incombenze, eccelle su ogni altra l'opera benemerita, che voi compite a tutela del più sacro fra gli umani vincoli: la società coniugale. Con felice definizione, il Nostro Predecessore Pio XII, in uno dei suoi primi discorsi a voi rivolti, disse che «la Sacra Romana Rota ha la gloria di essere il *Tribunale della famiglia cristiana*, umile o alta, ricca o povera, nella quale

entra la giustizia a far trionfare la legge divina nell'unione coniugale, come vindice del vincolo indissolubile, della piena libertà del consenso nell'unità di vita, della santità del sacramento».

È ben naturale che voi compiate con diligenza e riserbo questa mansione delicata di tutori della santità e indissolubilità del matrimonio, difendendolo dai subdoli attacchi dell'egoismo edonista; e come al tempo stesso siate i patroni dei sacri diritti della persona umana, quando riconoscete e dichiarate, dopo lungo e approfondito esame, l'invalidità, cioè l'inesistenza del vincolo coniugale.

Continuate pertanto, diletti figli, su la via che vi è segnata, illuminata dai riflessi di una storia gloriosa, e dai meriti di un ministero tanto utile alla Chiesa. Noi vi formuliamo l'augurio paterno che l'Anno Giudiziario, iniziato presso l'Altare, possa essere per voi ricco di sante soddisfazioni, ed accrescere ancora di più la fama della Sacra Romana Rota, in cui spendete le vostre energie.

Che il Signore, la Cui eterna Sapienza «abita nel consiglio, ed è presente ai saggi pensieri... ed ama quelli che l'amano», illumini le vostre menti, protegga i vostri studi, fecondi i vostri sforzi, affinchè dal vostro congiunto lavoro sgorghi una fonte incessante di bene e di spirituale vantaggio all'intera Chiesa.

In pegno degli invocati doni celesti, ed a piena, rinnovata conferma della benevolenza, con cui vi accompagnamo, siamo lieti di impartire a ciascuno di voi, ed a quanti vi sono cari nel Signore, la propiziatrice Benedizione Apostolica.

Rm 2, 11.

Epitome divinarum institutionum, 50 (55), 5.

L'Osservatore Romano, 2 ottobre 1940, p. 1.

Prv 8, 12.17.

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1960/documents/hf_j-xxiii_spe_19601025_roman-rota_it.html

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII AI COMPONENTI DEL TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA ROMANA

Martedì, 25 ottobre 1960

È motivo di intima consolazione accogliere per la seconda volta i componenti della Sacra Romana Rota: Collegio dei Prelati Uditori, Officiali del Tribunale, Avvocati che in esso prestano la loro opera.

Diletti figli: l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario vi ha visti riuniti nel corroborante vincolo della preghiera, per invocare dallo Spirito Consolatore i doni inestimabili della sapienza, del consiglio, della fortezza, l'assistenza della luce divina su le vostre menti, impegnate in un esercizio costante di prudenza e di maturo giudizio.

Ella, signor Decano, ha voluto sottoporre alla Nostra attenzione la mole di lavoro svolta durante l'anno trascorso.

Mentre Ci è caro esprimerle la soddisfazione dell'animo per tale rinnovata prova di perizia e diligenza da parte di tutti i componenti questo Tribunale, desideriamo trarre da essa motivo per un più vasto rilievo, che sgorga spontaneo in considerazione delle cause trattate: rilievo e monito che rispecchia le sollecitudini della Chiesa, e che Ci auguriamo sia accolto da quanti, in tutto il mondo, insieme con voi, hanno a cuore la tutela e l'avvaloramento del sacro vincolo matrimoniale e dell'istituto familiare.

Dalla relazione a Noi presentata risulta infatti evidentissimo come le cause matrimoniali siano motivo pressoché preminente del lavoro della Sacra Rota. E come è facile immaginare, può accadere che, al di là dell'apparato giuridico — che vi impone un grave esercizio di studio e di ministero delicatissimo — le parti interessate, più o meno coscientemente, non soltanto portino avanti i motivi che militano in favore o contro l'esistenza del vincolo, ma talora mettano in discussione proprio gli aspetti più sacri del vivere cristiano.

C'è indubbiamente, in questo nostro tempo, qualcosa che insensibilmente fa dilagare i pericoli cui va soggetto l'istituto familiare, e accentua le insidie che lo indeboliscono: e questo avviene in forma più insistente, più seducente, più subdola che per il passato.

La Chiesa non ha mai mancato di levare alta la sua voce di allarme, di fronte ai pericolosi cedimenti della coscienza individuale e collettiva su questo campo così delicato, e denso di conseguenze per la vita sociale: le encicliche, i documenti, i discorsi dei Nostri Predecessori sono là a testimoniare l'ansia materna e provvida della Chiesa. Anche oggi essa non viene meno al suo mandato, ricevuto da Cristo stesso. Essa anzitutto e soprattutto prolunga, e meglio e più compiutamente divulga il suo magistero, sempre appropriato quanto severo.

Per questo, diletti figli, intendiamo attirare l'attenzione di tutti gli uomini di buona volontà — giuristi, sociologi, educatori e semplici fedeli — sul gravissimo problema della santità del matrimonio, affinché siano sempre più efficacemente scongiurati quei pericoli, ai quali abbiamo accennato. Sono brevi riflessioni, che affidiamo con semplicità alla comune meditazione. Esse toccano tre punti di pratica pastorale e di autentico apostolato: I. il dovere per tutti della istruzione; II. la robustezza della dottrina in chi deve educare, consigliare, giudicare; III. il perenne richiamo alla paternità di Dio.

I.

In primo luogo il *dovere dell'istruzione* su la dignità e gli obblighi della vita coniugale.

Parlando ad un gruppo di sposi novelli, il 22 aprile del 1942, Pio XII rammentava loro che «il matrimonio non è solo officio di natura, ma per le anime cristiane è un gran sacramento, un gran segno della grazia e di cosa sacra, qual è lo sposalizio di Cristo con la Chiesa, fatta sua e conquistata col suo sangue per rigenerare a nuova vita di spirito i figli degli uomini, che credono nel nome di Lui ... Il sigillo e la luce del sacramento, che, per così dire, trasnaturano l'officio della natura, dànno al matrimonio una nobiltà di onestà sublime, che comprende e riunisce in sé non solo l'indissolubilità, bensì ancora tutto ciò che spetta al significato del sacramento».

Ora, questa luminosa bellezza dell'insegnamento cristiano sull'essenza del matrimonio richiede anzitutto continuata e suadente catechesi dei fedeli, che raggiunga tutti gli strati della vita sociale. In particolare è necessario, anzi è urgente che questa catechesi arrivi principalmente ai giovani, che si appressano al matrimonio, ne scuota le coscienze, e li renda pensosi del gravissimo dovere della istruzione religiosa in questa materia tanto delicata.

Oh, sì, sappiamo che da molte parti si sono avviate varie intraprese, servendosi dei mezzi che la stampa e la tecnica oggi mettono a disposizione, per rendere più efficace, e anche attraente, questo impegno di istruzione: pubblicazioni scientifiche, consultori, corsi di studio, predicazioni specializzate. Esprimiamo un vivo compiacimento per tali esperimenti, che, lentamente avviati, delicatamente saggiati, e debitamente approvati dalla

Superiore Autorità Ecclesiastica, accendono la soave speranza di un sempre più consolante raccolto di buoni frutti.

Occorre procedere in questo senso, con ogni energia e sincerità: le condizioni del tempo lo richiedono senza indugio. L'età giovanile — e specialmente l'epoca del fidanzamento — avvolge talora nella nebbia di un male inteso, o non sufficientemente disciplinato sentimento ed espressioni di amore, la limpida chiarezza degli ideali. Dicendo questo non si va lontani dal vero: lo confermano le suggestioni della stampa, della radio, del cinema nelle loro espressioni più vacue e prive di fondo morale. Si osservi inoltre quel complesso di manifestazioni festaiole che creano un ambiente artefatto, si impongono con mille mezzi seducenti — che in realtà violentano la coscienza —, modificano in senso peggiorativo le costumanze tradizionali, e come primo e più rovinoso effetto diseducano la gioventù.

A considerare la gravità del pericolo, costituito non tanto da episodi individuabili e determinabili, quanto invece da un diffuso rilassamento di salde barriere morali, sgorga spontaneo l'invito, che ripetiamo ardentemente in *visceribus Iesu Christi* anzitutto ai pastori di anime, affinché adoperino ogni mezzo, nelle istruzioni e nei catechismi, con la voce e con gli scritti divulgati largamente, per illuminare le coscienze dei genitori e dei giovani sul loro dovere.

Ed estendiamo questo invito anche a quanti hanno volontà e mezzi per influire su la pubblica opinione, affinché i loro interventi siano sempre di chiarificazione, non di confusione delle idee; di rettitudine, di rispetto per il più grande e prezioso bene della vita sociale: l'integrità del matrimonio.

II.

Tale dovere esige particolare *robustezza di dottrina* in quanti per specifica vocazione e professione debbono spesso interessarsi di questi problemi.

E questo anzitutto in voi giuristi: robustezza nutrita alle fonti del diritto naturale e positivo, che non cede a nessuna lusinga e debolezza ed è al tempo stesso accompagnata da un perfetto equilibrio di giudizio, proveniente dalla conoscenza delle condizioni del tempo in cui viviamo.

Robustezza ancora negli educatori e nei medici. Non saranno mai abbastanza deplorati i danni arrecati in questo campo dalla concezione naturalistica, prima, e materialistica, poi, della vita, con particolare riguardo al matrimonio ed alla famiglia. Cercando di sottrarne l'ambito e la difesa alla materna vigilanza della Chiesa, riducendone il valore a istituzioni puramente umane, si è venuti a poco a poco a indebolirne sempre di più la struttura e la compattezza.

Mentre invece non sarà mai abbastanza sottolineato che la purezza dei costumi, la sana educazione dei sentimenti, la stima dei valori umani visti in armonia col soprannaturale: tutto ciò previene e risolve in partenza quelle situazioni, che affidate al diritto lasciano pur sempre negli animi delle ferite che non rimarginano. Anche qui, occorre tener presente l'attuale stato di cose provocato dal peccato originale, che postula necessariamente il ricorso alla grazia; questa sola può riportare lo smarrito equilibrio nell'uomo ferito; e, se si astrae da essa, volutamente ignorandola, si priva la vita coniugale del suo sostegno più valido.

Ora, questo è anche il dovere di educatori e di medici cristiani, che vogliano considerare la loro professione non unilateralmente, ma nella pienezza della situazione reale dell'uomo, al cui risanamento concorrono, in feconda armonia, il naturale ed il soprannaturale.

La leggerezza con cui in tante occasioni si affronta il problema matrimoniale, ed il preoccupante indebolimento degli argini morali, sono causati non soltanto da una deficienza di istruzione religiosa — come abbiamo accennato — ma anche dalla mancanza di idee chiare e precise da parte di coloro i quali, per la loro professione, debbono

essere di luce e di guida alle giovani generazioni. Dal tentennare delle loro convinzioni, dalla superficialità e anche dall'errore della loro formazione filosofica e religiosa, e - lo diciamo con dolore - talora dalla perversa volontà di osteggiare l'azione della Chiesa, parte il primo colpo alla fermezza di tante coscienze, cui l'incontro con educatori e medici anticristiani è stata talvolta occasione e causa di dolorose abdicazioni.

Robustezza dunque di convinzioni, di dottrina, di volontà, attinta allo studio continuo, all'atteggiamento umilmente sincero dell'anima, che sa come la retta e profonda scienza non va mai, né mai può andare contro i dettami della Rivelazione e dell'insegnamento della Chiesa.

III.

Un terzo mezzo Ci pare assai opportuno per stabilire fermamente la sicurezza della famiglia, ed esso si ricollega con quanto abbiamo già detto finora. E cioè il perenne richiamo della paternità di Dio, «*ex quo omnis paternitas in caelis et in terris nominatur*».

L'intima ed eterna fecondità, che è nel seno di Dio, in certo qual modo si riflette operosa e benigna nei figli degli uomini, elevati all'altissima dignità e dovere di procreatori.

Nella famiglia si ha la più mirabile e stretta cooperazione dell'uomo con Dio: le due persone umane, create a immagine e somiglianza divina, sono chiamate non soltanto al grande compito di continuare e prolungare l'opera creatrice, col dare la vita fisica a nuovi esseri, cui lo Spirito vivificatore infonde il possente principio della vita immortale; ma anche all'officio più nobile, e che perfeziona il primo, della educazione civile e cristiana della prole.

Tale ferma convinzione, basata su una si alta verità, basta ad assicurare ad ogni unione matrimoniale la stabilità del suo vincolo, e rendere consapevoli i genitori della responsabilità che essi assumono davanti a Dio e davanti agli uomini.

Gli educatori ed i pastori di anime sanno per esperienza quale vigore di santo entusiasmo e di grata riconoscenza a Dio tali considerazioni suscitano nella gioventù, che si prepara al matrimonio, e quale commovente serietà di assensi e di propositi essa suscita nel loro animo generoso.

Sia dunque diffusa con tutti i mezzi a disposizione la gioiosa consapevolezza di questa augusta nobiltà dell'uomo, del padre e della madre di famiglia, come primi collaboratori di Dio nel proseguimento dell'opera sua nel mondo, nel dare nuove membra al Corpo Mistico di Cristo, nel popolare il Cielo di eletti, che canteranno per sempre la gloria del Signore.

Diletti figli,

Il 19 ottobre dello scorso anno, nel primo incontro con la Sacra Romana Rota, Ci siamo soffermati a considerare lo spirito animatore di questo Tribunale e i compiti ad esso affidati dai Sommi Pontefici, a cominciare da Giovanni XXII, fino a S. Pio X che nel 1908 ne riordinò l'attività preziosa e benemeritissima. E voi siateCi larghi di amabile cortesia comprendendo il motivo che ispirò le Nostre parole odierne. Di fatto sul Nostro cuore sacerdotale, come sul vostro, le cause sottoposte alla Rota battono talora con accento di ansiosa mestizia, come di qualcosa che insidiata chiede protezione, impone coraggio di ricerca e di decisione; fermezza di ideali e di apostolica attività.

Per questo dunque abbiamo voluto confidarvi alcune considerazioni di natura pastorale, certi che esse non soltanto trovano in voi pieno consentimento, ma sono altresì movente al vostro quotidiano lavoro. E amiamo pensare pure che le Nostre parole troveranno eco di seria riflessione presso sempre più vasta cerchia di fedeli, aperti e sensibili alla parola del Padre.

Al termine della presente Udienza, Noi invochiamo il Signore perchè in special modo vi assista nel compimento perfetto delle gravi responsabilità di lavoro, che vi sono commesse; e vi invitiamo a pregarlo ardentemente con le profonde parole della Scrittura, e che ben si adattano alla vostra attività: «*Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam... Mitte illam de caelis sanctis tuis et a sede magnitudinis tuae, ut mecum sit et mecum laboret, ut sciam quid acceptum sit apud te; ... deducet me in operibus meis sobrie, et custodiet me in sua potentia*».

Con tale luce di aiuto, la vostra opera continuerà ad essere di grande utilità alla Chiesa, ed a distinto onore per ciascuno di voi. Ed a conferma di questo augurio cordialissimo, siamo lieti di testimoniarvi la Nostra compiacenza con una speciale e propiziatrice Benedizione Apostolica, che lasciamo a tutti voi qui presenti, alle vostre famiglie, ed a quanti vi sono cari.

Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. IV, Tipografia Poliglotta Vaticana 1960, pp. 46s.

Ef 3, 15.

Sap 9, 4.10-11.

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1961/documents/hf_j-xxiii_spe_19611213_roman-rota_it.html

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19631212_romana-rota_it.html

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII AI COMPONENTI DEL TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA ROMANA

13 dicembre 1961

Diletti figli,

La Santa Messa nella Cappella Paolina e l'incontro col Papa inaugurano, come d'uso, l'attività giudiziaria del Tribunale della Sacra Romana Rota.

Ella, Signor Decano, ha voluto accennare alla Nostra visita dello scorso gennaio alla sede del vostro Tribunale. Ed ora la letizia di quel giorno si rinnova. Non possiamo infatti non rallegrarCi al pensiero di accogliere in voi i successori di quegli *auditores causarum curiae domini Papae*, di quei *doctores iuris famosi*, di cui parlano con tocchi di alto rispetto i documenti della vostra antica storia. Maestri rinomati del diritto, ma più ancora ecclesiastici distinti per prudenza e rettitudine di vita: questo è il singolare titolo di onore del Collegio dei Prelati Uditori, che si riverbera altresì sulla perizia e sulla specchiata virtù degli Officiali e degli Avvocati del Tribunale.

La mole del lavoro svolto, che avete voluto, come ogni anno, portare a Nostra conoscenza, merita considerazione e paterno incoraggiamento. Molti di voi recano il contributo della loro competenza e dottrina sia nella Commissione Centrale sia in quelle Preparatorie del Concilio Ecumenico. L'accresciuto lavoro è pegno di più copiose grazie del Divino Paraclito, ed infonde nei cuori la lieta coscienza di un buon servizio, reso alla Chiesa.

La vostra presenza Ci offre lo spunto per alcune considerazioni nell'ordine di idee, manifestate nello scorso anno. Paterne sollecitudini urgono nel Nostro cuore di Pastore universale. Ve le confidiamo con semplicità e immediatezza.

1. E anzitutto, nelle incertezze dottrinali che, qua e là, e in varie espressioni, minacciano di disorientare l'opinione pubblica, è necessario il richiamo solenne e grave alla solidità dei principii, cui si ispira l'azione della Chiesa in difesa del matrimonio. Nel tutelare con cura gelosa la indissolubilità del vincolo e la santità del *Sacramentum magnum*, la Chiesa difende un diritto non solo ecclesiastico e civile, ma soprattutto naturale e divino positivo. Questi due grandi e necessari beni, che il velo delle passioni e dei pregiudizi talora oscura fino a farli dimenticare, prima che dalla legge positiva, sono voluti, l'uno dalla legge naturale, scolpita a caratteri indelebili nella coscienza umana, e l'altro dalla legge divina di Nostro Signor Gesù Cristo. Non si tratta dunque di prescrizioni e norme che le circostanze impongono, e che il corso delle generazioni può mutare: ma della volontà divina, dell'ordine intangibile stabilito da Dio stesso a salvaguardia del primo nucleo fondamentale della civile società. Si tratta della primordiale legge divina, che nella pienezza dei tempi la parola di Cristo, «*ab initio autem non fuit sic*», ha riportato alla sua integrità genuina.

La Chiesa non difende interessi di caste o consuetudini superate. Il suo canto glorioso, il suo titolo di onore risuona nel *Pater noster*: *Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra*. Questo essa propone e difende nel mondo: la volontà di Dio, nella quale è la pace, la serenità e la prosperità anche materiale per tutti i suoi figli.

2. È pertanto necessario che la dottrina della Chiesa sul matrimonio sia maggiormente conosciuta, e diffusa in tutte le forme. È stato questo il sospiro Nostro, confidatovi con paterna speranza nella Allocuzione dello scorso anno.

«A considerare la gravità del pericolo - abbiamo detto allora - ...sgorga spontaneo l'invito, che ripetiamo ardentemente *in visceribus Iesu Christi* anzitutto ai pastori di anime, affinché adoperino ogni mezzo, nelle istruzioni e nei catechismi, con la voce e con gli scritti divulgati largamente, per illuminare le coscienze... Ed estendiamo questo invito anche a quanti hanno volontà e mezzi per influire su la pubblica opinione, affinché i loro interventi siano di chiarificazione, non di confusione delle idee; di rettitudine, di rispetto per il più grande e prezioso bene della vita sociale: l'integrità del matrimonio».

L'invito è rinnovato oggi con accorata intensità, perchè persiste quel diffuso senso di pericolo, derivante in primo luogo dalla mancanza di solida dottrina e di onestà di informazione. Si scrive e si parla, a dir poco con leggerezza, su argomenti che richiedono preparazione, maturità di giudizio, sincerità di coscienza: e bisogna pertanto che i fedeli, come l'intera società, siano illuminati, premuniti, bene orientati.

È quindi necessaria, insostituibile, una vasta opera di catechesi e di illustrazione della verità: attraverso i mezzi tradizionali, che la Chiesa ha a sua disposizione, come attraverso quelli offerti dalla stampa e dalle nuove tecniche audio-visive. Occorre escogitare nuove forme, per far giungere questo insegnamento a quanti si avviano al matrimonio: in particolar modo ai giovani e ai fidanzati.

Vedete dunque gli ampi orizzonti pastorali che si aprono sulla vostra attività. All'impegno di insegnamento che presuppone, voi potete collaborare nelle varie modalità, che la missione sacerdotale non manca di offrirvi.

3. La ragione di quanto abbiamo detto è una sola. Questo è il movente di tutta l'azione spirituale della Chiesa nel tempo: la salvezza delle anime, *salus animarum*. Il suo cuore di madre la porta ad agire e a decidere per il bene di tutti i suoi figli. E questo è lo spirito che informa l'azione dei Tribunali della Chiesa, e, di conseguenza, del giudice ecclesiastico, del difensore del vincolo, come del promotore di giustizia e degli avvocati. È *ministerium veritatis*, perchè tende primieramente alla salvezza dell'anima di chi ha bisogno di questi tribunali.

Sì, la Chiesa ha sempre di mira la salvezza eterna dei singoli, anche quando limita il diritto di accusa, e quando emette una sentenza di colpevolezza: anzi, al coniuge colpevole mai vengono sottratti i mezzi per sfuggire al pericolo di dannazione eterna.

In questa prospettiva di una significazione che va oltre il tempo e le contingenze, acquistano degno valore tutte le premure e provvidenze, che nel campo delicatissimo in cui si svolge il vostro lavoro la Chiesa adopera per il bene dei suoi figli: l'oculata prudenza con cui si esaminano i singoli casi; e il gran numero di cause trattate con gratuita assistenza giudiziaria, che, nello scorso anno, sono state di poco inferiori alla metà delle altre.

Ecco dunque che il vostro lavoro contribuisce anche esso alla affermazione delle supreme finalità della Chiesa; e con l'evidenza inoppugnabile della verità e della giustizia richiama alla volontà salvifica del Padre celeste, e all'anelito incessante del Cuore di Cristo: *non enim misit Deus Filium suum in mundum ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum*».

Diletti figli!

Nel Sacrificio Eucaristico, or ora offerto per voi, è stato immolato il Sangue Preziosissimo, che porta il lavacro della purificazione e della salvezza per tutta l'umanità. Questo Sangue, che è *fiume di misericordia*, diffonde la sua virtù redentrice anche sulla vostra opera, e la rende feconda per il bene delle anime.

Noi ne invochiamo il dono onnipossente su ciascuno di voi, sul vostro lavoro, sulle vostre sollecitudini di studio e di ministero. E mentre vi rinnoviamo i paterni voti per il felice svolgimento del nuovo Anno Giudiziario, siamo lieti di confermarvi la Nostra stima e benevolenza con una particolare Benedizione Apostolica, che estendiamo altresì ai diletti studenti dello Studio Rotale, ed a quanti vi sono uniti nei legami della famiglia e del lavoro.

Mt 19, 8.

Allocuzione alla S. Romana Rota, 25 ottobre 1960: *AAS* 52 (1960), pp. 900s.

Gv 3, 17.

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1964/documents/hf_p-vi_spe_19640508_notariato-latino_it.html

DISCORSO DI PAOLO VI ALL'UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO LATINO

Venerdì, 8 maggio 1964

Le nobili espressioni, che abbiamo testé udito da Lei, Signor Presidente, e delle quali La ringraziamo di cuore, Ci dicono chiaramente con quali sentimenti di fede, di devozione, di sensibilità il Consiglio Permanente dell'Unione Internazionale del Notariato Latino ha desiderato questo incontro. E siamo lieti, a Nostra volta, di poter assicurare che tali disposizioni trovano nell'animo Nostro una rispondenza piena e paterna di benevolenza, di stima, di ammirazione.

Siamo onorati di ricevere un organismo così qualificato e distinto, che in tempo relativamente breve si è diffuso con una sua autorevole presenza in tutti i Paesi, ove la professione notarile si ispira ai principii del diritto latino, imponendosi con i suoi Congressi Internazionali, con le sue pubblicazioni specializzate, col prestigio dei suoi membri.

L'esiguità del tempo che abbiamo a disposizione, non Ci permette purtroppo di soffermarci su considerazioni inerenti alla vostra specifica professione, come pur meriterebbe il valore delle vostre care persone; e Ci

permettiamo al riguardo di richiamare la vostra attenzione sulle preziose parole, che il Nostro Predecessore Pio XII di v. m. il 5 ottobre 1958 volle affidarvi in un discorso, che fu l'ultimo suo, prima del suo pio transito, quasi un testamento lasciato alla vostra Unione: e siamo certi che la singolare coincidenza ha lasciato da allora un'orma profonda nei vostri cuori.

Eppure voi aspettate una parola anche da Noi, che la volontà adorabile di Dio ha chiamato ai vertici del supremo Pontificato per pascere la sua Chiesa, e cogliere con attenta vibrazione tutte le aspirazioni - ora franche, ora confuse, ora inquiete, ora appassionate -che salgono dalla coscienza degli uomini d'oggi, per dar loro la risposta che essi attendono ansiosamente.

E questa parola a Noi pare debba una volta di più rendere onore alla vostra professione, quale è intesa nella tradizione giuridica latina, che riconosce in voi, sebbene private persone, dignità e funzione di pubblico ufficiale, la cui attestazione fa fede nella società. Voi siete i garanti della legalità e assistete l'origine degli atti particolari, che devono trovare la protezione della legge nella comunità civile, in modo che ne siano chiari i termini, onesto il contenuto, incontrovertibile l'esecuzione. La competenza giuridica, l'esperienza umana, la probità morale vi rendono distinti fra i cittadini, degni della loro fiducia, esemplari fra tutti. Se il giudice merita la stima e l'ossequio dovuto al magistrato che dirime le liti, il notaio ne è parimente meritevole perché le previene, abitua i suoi clienti a evitare contestazioni e a dare alla parola valore univoco e impegnativo, accelera pertanto il processo dei negozi giuridici, e contribuisce così al benessere morale ed economico della società, che giustamente vede nel notaio un campione del costume civile.

La vostra Unione poi si propone di estendere oltre i confini delle singole Nazioni, che vi aderiscono, l'efficacia dei vostri atti, e tende perciò a quella unificazione del diritto, che tanto può contribuire a moltiplicare e a stringere i rapporti pacifici e fecondi fra i popoli. Essa perciò contribuisce in modo meritorio al progresso civile della vita internazionale e si allinea al multiforme movimento moderno rivolto a fare dei vari Stati una famiglia delle genti, cospiranti ad una comune prosperità e ad una fraterna collaborazione.

Non è chi non veda come cotesto duplice aspetto della vostra Unione, quello professionale e quello internazionale, vi renda degni anche della Nostra stima e del Nostro incoraggiamento. Voi rappresentate espressioni umane e civili che non solo collimano con i principii cristiani, ma che, in certa forma, se ne alimentano, e in certa misura, sul piano della società civile, li realizzano.

Non vi dispiaccia perciò se Noi, ministri del Vangelo, vi invitiamo a trarre ispirazione per i vostri più alti pensieri da quella legge suprema della carità, a cui bisogna che si riferiscano costantemente anche le leggi umane, se non vogliono condannarsi a una fredda e sterile meccanicità esteriore, perdendo l'interiore afflato, che mira all'uomo, a migliorarlo, a fargli del bene, a elevarlo e educarlo. Anche questo, anzi, principalmente questo è lo scopo della vostra quotidiana attività, con le responsabilità che essa comporta, che hanno precisi riferimenti agli eterni precetti della Legge di Dio. Abbiamo sinceramente goduto nel sentire riaffermata dalle parole del vostro chiaro Presidente questa preminenza del dovere morale, e la tutela dei fondamentali principii cristiani. Anche la vostra nobile, paziente, costruttiva professione va illuminata dalla luce della carità e infervorata dal suo calore: «perché chi ama il prossimo - dice l'Apostolo Paolo - ha adempiuto la legge... L'amore non fa mai alcun male al prossimo. L'amore è il compimento perfetto della legge» (*Rom*. 13, 8-10). Noi vi auguriamo di cuore che tale esigenza di amore - che a volta a volta. diventa comprensione, pazienza, aiuto concreto, disinteresse, consiglio, dedizione - sia il movente segreto e costante, che animi tutti i settori del vostro dovere, lo sorregga nei momenti di maggiore onerosità, lo sottragga ai pericoli dell'abitudine e del formalismo, lo spinga ad un alto livello di spirituale convinzione e generosità.

La Nostra preghiera vi accompagna in questo sforzo costante, che impegna non soltanto la vostra preparazione intellettuale e le doti del vostro ingegno, ma anche le convinzioni religiose e la dirittura morale, che vi distinguono. E nell'assicurarvi la Nostra profonda considerazione, il Nostro compiacimento unito a fervidi voti di ogni soddisfazione spirituale e professionale, Ci è gradito confermare questi sentimenti con l'Apostolica

Benedizione, che di cuore estendiamo ai vostri colleghi, membri dell'Unione Internazionale del Notariato Latino, ed alle dilette famiglie di ciascuno, a cui va un pensiero di particolare benevolenza.

Un mot en français pour terminer, chers Messieurs, et pour vous redire, dans une langue d'un plus large usage international, toute l'estime que Nous portons à votre noble profession et toute la satisfaction que Nous cause la large audience que connaît aujourd'hui votre Union. Nous avons eu plaisir à entendre votre distingué Président réaffirmer, en si nobles termes, la conscience que vous avez de vos responsabilités sur le plan moral, et votre souci de ne pas perdre de vue, dans vos activités professionnelles, la défense des principes chrétiens fondamentaux. Nous vous en félicitons, et de grand coeur Nous invoquons sur vous et vos familles l'abondance des divines bénédictions.

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650104_international-right_fr.html ***DISCOURS DU PAPE PAUL VI AUX MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ****

Lundi 4 janvier 1965

Chers Messieurs,

L'unification du Droit privé est, aux yeux de l'Église, une tâche importante, désirable, exigée par l'évolution de la société moderne: c'est donc avec grand plaisir qu'à l'exemple de Notre prédécesseur le Pape Pie XII Nous accueillons les membres du Conseil de direction d'un organisme international consacré spécialement à cette vaste et difficile entreprise.

Nous savons par quels cheminements obscurs et de longue durée acceptent de passer ceux qui se consacrent à ce travail, si conforme pourtant à l'intérêt général: il n'a pas fallu moins d'une trentaine d'années d'études préparatoires pour arriver, en avril dernier, à l'adoption d'une loi uniforme sur le contrat de vente internationale. Mais des résultats de cette envergure ne s'obtiennent qu'au prix de patientes confrontations, dont vous êtes, Messieurs, les infatigables artisans.

Nous avons tenu à faire mention de Notre prédécesseur le Pape Pie XII, car Nous savons tout l'intérêt qu'il portait — et qu'il témoigna à maintes reprises — à votre Institut. Permettez qu'à Notre tour Nous vous félicitions des résultats obtenus et vous assurions de Notre intérêt pour les questions auxquelles vous consacrez le meilleur de vos énergies. C'est qu'il s'agit, en définitive, d'assurer le bien de l'homme et, en ce domaine, l'Église doit et veut être toujours présente, dans la fidélité la plus parfaite possible aux intentions de son divin Fondateur.

Les règles que vous cherchez à harmoniser peuvent sembler à un profane de caractère assez abstrait: elles se résolvent, en réalité, dans des mesures très concrètes, qui ont des incidences immédiates sur de nombreuses catégories de personnes, et qui concernent directement leurs droits, leurs liens familiaux et sociaux, leurs justes exigences.

C'est assez vous dire, Messieurs, combien Nous apprécions votre travail, de quel cœur Nous l'encourageons et appelons sur lui, comme sur vos personnes et sur, tous ceux qui vous sont chers, l'abondance des divines bénédictions.

Insegnamenti di Paolo VI, vol. III, p.11-12.

L'Osservatore Romano 6.1.1965, p.1.

L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.3 p.2.

La Documentation catholique n.1441 col. 214-215.

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650111_sacra-rota_it.html

DISCORSO DI PAOLO VI AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Lunedì, 11 gennaio 1965

Monsignor Decano dei Prelati Uditori della Sacra Romana Rota; e voi tutti, venerati e distinti Prelati del detto Collegio; Officiali; Avvocati Concistoriali e abilitati al patrocinio presso la Sacra Rota, che partecipate a questa udienza, dopo il rito propiziatorio, per voi celebrato nella Nostra Cappella Paolina!

Vi accogliamo con paterno compiacimento, lieti di potervi attestare in questa occasione, che ogni anno si ripresenta con faustissimo auspicio, la Nostra stima, la Nostra considerazione, il Nostro incoraggiamento, la Nostra lode, ampia e paterna. Le parole, che abbiamo testé udite, Ci hanno confermato solennemente e autorevolmente quali sono i vostri intenti nell'adempimento del vostro delicato, prudente, arduo compito al servizio della Chiesa e dei fratelli; Ci hanno detto con quale spirito di sacerdotale apostolato, di assoluta serietà e preparazione professionale, di profonda competenza e appassionata dedizione, voi attendete alla quotidiana responsabilità dell'impegno, che la Santa Sede vi affida con tanta fiducia, a difesa della giustizia, ed a cui guardano con rispetto, con estimazione, con speranza coloro, che a voi ricorrono. In voi vediamo i successori, tanto degni quanto esperti, di quei lontani *auditores causarum curiae domini Papae*, di quei *doctores iuris* famosi, ai quali i Nostri Predecessori, nel secolare seguito di interessanti vicende storiche, assegnarono man mano attribuzioni sempre più ampie, tanto meritate dalla loro dottrina, dall'esperienza del loro fedele servizio alla Cattedra di Pietro, dalla prudenza e integrità di vita, che li distingueva.

Sicché, nel ricevervi come di consueto, nel giorno in cui avete solennemente inaugurato l'Anno giudiziario con l'umile invocazione dei doni del Paraclito, l'animo Nostro si riempie di grande consolazione. È anzi un'occasione attesa, possiamo ben dirvi, perché Ci permette di offrire un solenne, dovuto, meritatissimo riconoscimento a cotesto storico Tribunale, alla funzione che esso svolge in un campo tanto vasto e importante: sia nella difesa e nella ricerca della giustizia, cosa che da sola determina la sua fisionomia; sia nel servizio fedele del diritto, in vista del bene comune della società e delle anime; sia nella sollecitudine pastorale, per l'esemplare e benefica promozione dell'ordine equo ed umano, primo e indispensabile fondamento per l'edificazione dell'ordine cristiano, secondo le leggi imprescrittibili del Vangelo e le materne sollecitudini della Santa Chiesa.

Nell'esprimere questi sentimenti di plauso a voi, che componete il Tribunale nell'ordinato e saggio contemperarsi delle singole competenze e dei rispettivi uffici, si configura nel Nostro pensiero la fisionomia ideale dei perfetti cultori del diritto, di coloro che, dedicandosi al servizio della nobile virtù della giustizia, ben possono essere chiamati *Sacerdotes iustitiae*, bellissimo e augusto appellativo già usato da Ulpiano.

Si tratta in verità di un nobile ed alto ministero su la cui dignità si riverbera la luce stessa di Dio, Giustizia primordiale e assoluta, fonte purissima di ogni giustizia terrena. In questa luce divina è da considerare il vostro *ministerium iustitiae*, che deve essere sempre fedele e irreprensibile; in questa luce si comprende come esso debba rifuggire da ogni più piccola macchia di ingiustizia, per conservare a tale ministero il suo carattere di purezza cristallina.

Anche su questo argomento Noi abbiamo da porgervi il Nostro ampio riconoscimento. Ma vorremmo altresì richiamare la vostra attenzione sui pericoli che possono insidiare la vostra opera, la quale, essendo fatta per la Chiesa e in nome di essa, deve pertanto essere lontana anche solo dal sospetto, dall'ombra di qualsiasi ingiustizia. Eppure voi siete ben consapevoli come nell'amministrazione della giustizia potrebbero talora verificarsi dolorose e deplorevoli ingiustizie, che sarebbero assai nocive anche al retto funzionamento del vostro Tribunale. Diciamo soltanto ipoteticamente.

Ingiustizie possono incontrarsi nella preparazione del processo, quando, per i maneggi di professionisti senza scrupoli, le cause fossero a voi presentate già fondamentalmente alterate nella loro realtà giuridica, con motivi infondati, prove inconcludenti, testimoni subornati, documenti contraffatti o manipolati. In tale fase di istruttoria sarà dunque necessaria grande oculatezza e prudenza da parte vostra, per evitare che ogni ingiustizia possa prendere consistenza; sarà necessario il coraggio della verità, per ammonire i coniugi, o qualunque parte in causa, che non si inganna il Giudice divino, per il Quale ha valore soltanto la verità oggettiva, quella inerente alla realtà dei fatti.

Nell'accettare o respingere un libello, vi occorrerà dunque un vigile senso di giustizia, affinché cause destituite di ogni fondamento, o manifestamente basate sul falso, o anche su fatti veri, ma giuridicamente inetti a ottenere l'effetto desiderato, siano respinte con coraggiosa fermezza. Il culto della giustizia vi farà evitare da una parte un certo lassismo, che può indurre le parti a pericolose illusioni, a spese inutili, a reali danni, precludendo loro più eque soluzioni; e dall'altra rifuggirete da un eccessivo rigorismo, che rifiuta una ragionevole fiducia ai ricorrenti, col pericolo di ostacolare chi sta nel suo giusto diritto, con funeste conseguenze per la sua stessa salvezza eterna, quando si tratti di sanare dolorose situazioni morali.

Ancora, ogni sospetto di ingiustizia andrà eluso anche nel proseguimento del processo, abolendo ogni *mora* non richiesta dalla particolare caratteristica o dalle circostanze speciali di qualche singola causa, e procedendo con sollecita premura, *sedulo et cito*, nel porre gli atti giudiziari, come nell'estendere, notificare ed eseguire le sentenze. Di fatto, voi ben sapete che ogni colpevole ritardo, causato da negligenza o da estranee occupazioni, nel fare o nell'eseguire la giustizia è già di per sé una ingiustizia, che ogni membro dei Tribunali ecclesiastici deve accuratamente studiarsi di evitare anche da lontano.

Rifuggire infine da ogni ombra di sospetto nel costo dell'amministrazione della giustizia, è un dovere morale, che travalica la responsabilità individuale per assumere alte implicazioni sociali: poiché sarebbe di per sé una ingiustizia, inammissibile in seno alla Chiesa, che un privato non possa pensare di ottenere giustizia se non a caro prezzo. Da questo rimprovero sono lontani i Tribunali ecclesiastici -e possono andarne fieri davanti agli uomini e davanti a Dio -, perché essi sono largamente generosi nel concedere il beneficio dell'assistenza gratuita; e la Sacra Romana Rota, come Ci avete voluto far conoscere, anche quest'anno ha trattato con gratuito patrocinio, o con riduzione delle spese processuali, un numero di cause corrispondenti al quaranta per cento: di questo Ci rallegriamo vivamente, specialmente con voi, diletti e illustri Signori Avvocati, che siete abilitati a patrocinare nei Tribunali della Chiesa. Ma un diverso modo di procedere, voi ne convenite, sarebbe tanto più riprovevole, in quanto offrirebbe immeritato motivo di critica all'intero operato della Chiesa medesima.

Diletti figli!

Nell'esprimervi questi pensieri di riconoscimento insieme e di esortazione, che farete oggetto delle vostre considerazioni, Noi invochiamo su di voi, e sull'attività del nuovo Anno Giudiziario la costante pienezza della

celeste Sapienza. La grazia del Signore vi accompagni sempre; il perfetto servizio della Chiesa brilli come ideale modello davanti ai vostri occhi e vi sostenga nelle immancabili difficoltà; la storia secolare della vostra istituzione vi animi a sempre più nobile e fruttuoso impiego delle vostre elette doti di ingegno e di volontà, affinché lo splendore della Sacra Romana Rota sia sempre gloria luminosa della Sede di Pietro, e testimonianza di Cristo al mondo, nella difesa della giustizia e nell'applicazione della carità.

E la Nostra Apostolica Benedizione scenda su ciascuno di voi, diletti Prelati Uditori, Officiali e Avvocati del Tribunale della Sacra Romana Rota, e vi mantenga nella pace e nella gioia del Signore, affinché la sua giustizia «accumuli sopra di voi un tesoro di consolazione e di gaudio e vi dia un nome eterno in eredità» (cfr. *Eccli*. 15, 6).

A los participantes en el XXVIII congreso nacional italiano de los Licenciados de Acción Católica (4 de enero de 1966)
[Italiano]
Al Tribunal de la Sacra Rota (25 de enero de 1966)
[Italiano]

Saludo a los licenciados de la Acción Católica italiana (28 de agosto de 1966)
[Italiano]

1967…..